

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE		PAG.	
	PAG.		
ALBARELLO: Rimborso dei depositi cauzionali per l'uso degli argini demaniali. (3249)	6323	BARDANZELLU: Incremento della coltivazione del tabacco in Sardegna. (2495)	6329
ALBARELLO: Espletamento da parte della intendenza di finanza di Verona delle pratiche per la restituzione dei depositi cauzionali dei commercianti. (3250)	6323	BARDANZELLU: Aggiudicazione di un'esattoria consorziale in provincia di Nuoro. (3108)	6330
ALPINO: Acquisto dell'edificio demaniale sede delle carceri mandamentali da parte del comune di Domodossola (Novara). (2711)	6324	BARDANZELLU: Sorveglianza sulla produzione cinematografica riprodotte ambienti giudiziari. (3847)	6331
ALPINO e MALAGODI: Iscrizione a ruolo delle somme proposte dagli uffici fiscali nelle more dei ricorsi di primo grado. (3619)	6325	BERNARDI: Difficoltà procedurali nelle cause giudiziarie tra fornitori stranieri e importatori nazionali. (2233).	6331
AMENDOLA PIETRO: Collegamento telefonico della frazione Dragonea del comune di Vietri sul mare (Salerno). (3863)	6325	BERNARDI: Concessione della pensione di guerra all'invalido Bosio Andrea di Natale. (3206)	6332
AMICONI: Apertura di tre cantieri di lavoro nel comune di Campobasso. (3532)	6325	BERNARDI: Concessione della pensione di guerra all'ex militare Mighorini Giovanni fu Giuseppe. (3586)	6332
ANDÒ ed altri: Riordinamento dell'amministrazione provinciale dell' <i>Automobil Club</i> (A. C. I.) di Catania. (3787)	6325	BERNARDI: Concessione della pensione di guerra all'ex militare Pacchiarini Angelo fu Bassano. (3587)	6332
ANGIOY. Modifica dell'organico degli uffici inferiori del corpo veterinario. (3116)	6326	BERNARDI: Concessione della pensione di guerra all'ex militare Bianchi Renato fu Guido Basilio. (3588)	6333
ANTONIOZZI: Istituzione di centri di studio, diagnosi e cura dei tumori in Calabria. (3236)	6326	BERNARDI: Concessione della pensione di guerra al padre del militare Pirola Francesco di Ulderico, disperso in Russia. (3589)	6333
ANTONIOZZI: Sistemazione idraulico-forestale del bacino Battentieri in Mormanno (Cosenza). (3555)	6327	BERNARDI: Assegnazione di alloggi I. N. A.-Casa in Vaprio d'Adda (Milano). (3741)	6333
ANTONIOZZI: Costruzione di alloggi I. N. A.-Casa nel comune di Cutro (Catanaro). (3876)	6327	BIGI. Rimborso di imposte sui terreni e sui redditi agrari dei territori di montagna. (2614)	6333
ANTONIOZZI: Provvidenze per risolvere il problema della disoccupazione nella provincia di Cosenza. (3918)	6327	BONINO: Provvidenze per le famiglie alluvionate della provincia di Messina (3667)	6334
BAGLIONI: Autorizzazione di pubblica sicurezza per l'affissione di giornali murali. (3120)	6327	BONTADE MARGHERITA e LA SPADA: Concessione di fondi per l'integrazione dei bilanci 1953 delle amministrazioni comunali deficitarie. (3004)	6334
BAGLIONI: Riesame delle istruttorie per la concessione di pensioni di guerra. (3327)	6328	BOZZI: Istituzione di una farmacia nel comune di Vico nel Lazio (Frosinone). (3704)	6335
		BUFFONE: Abrogazione delle limitazioni sul rilascio delle licenze di vendita o consumo di bevande alcoliche. (3515)	6335

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MARZO 1954

	PAG.		PAG.
BUFFONE: Istituzione di centri di adde- stramento professionale artigiano in Longobucco e Cosenza (3604)	6336	COLITTO: Prosecuzione di un cantiere di sistemazione montana nel comune di Colledara (Campobasso) (3800) . .	6343
BUFFONE: Deficienza di carri ferroviari per il trasporto dell'olio dalla Calabria ai centri di consumo. (3682)	6336	COLITTO: Riapertura di termini per il ver- samento dei contributi assicurativi per l'invalidità e vecchiaia. (3801) . .	6343
BUFFONE: Concessione di un contributo per il pareggio del bilancio 1952 al comune di Rossano (Cosenza). (3685)	6337	COLITTO: Istituzione di un cantiere-scuola di lavoro nel comune di Morrone nel Sannio (Campobasso). (3868)	6344
BUFFONE: Eliminazione della disoccu- pazione in provincia di Cosenza. (3883)	6337	COLITTO: Istituzione di un cantiere-scuola di lavoro nel comune di Pozzilli (Cam- pobasso). (3935)	6344
CACCIATORE e SANSONE: Trattamento previdenziale dei lavoratori italiani di- pendenti dalla N. A. T. O. (3610) . .	6338	COLITTO: Istituzione di un cantiere-scuola di lavoro nel comune di Filignano (Campobasso). (4039)	6344
CAPALOZZA: Assunzione di donne negli uffici di giudice popolare nelle corti di assise e di componente le giunte provin- ciali amministrative, (<i>già orale</i>) (42)	6338	COLITTO: Sistemazione della strada Filigna- no-Montaquila (Campobasso). (4044) . .	6344
CAPALOZZA: Vendita dell'edificio ex casa del fascio al comune di San Lorenzo in Campo (Pesaro). (2132)	6338	COMPAGNONI ed altri: Concessione di sgravi fiscali ai comuni della zona di Cassino (2637)	6344
CAPALOZZA. Iscrizione alla facoltà di far- macia dei diplomati negli istituti tec- nici ad indirizzo commerciale. (3702) .	6339	CUTTITA: Estensione del trattamento di sfollamento agli ufficiali e sottufficiali cessati dal servizio per ferite o infer- mità dovute a cause di servizio non di guerra. (2961).	6345
CAVALIERE ALBERTO: Sottrazione alla speculazione privata dello studio di Trilussa. (2996)	6339	DE' COCCI: Inquadramento in ruolo degli insegnanti tecnico-pratici. (3600) . .	6345
CAVALIERE STEFANO: Regolamentazione della pesca nelle acque delle isole di Tremi e Pianosa (Foggia). (3229) . .	6340	DE' COCCI: Liquidazione delle assicurazioni e pagamento degli assegni di malattia ai portalettere. (3601)	6345
CASTELLARIN: Normalizzazione della situa- zione amministrativa dell'« Enal ». (3182)	6340	DE FALCO e SPADAZZI: Istituzione di un ambulatorio « Enpas » nel comune di Sala Consilina (Salerno). (3697). . . .	6346
CASTELLARIN: Inclusione nell'elenco delle località di disagiata residenza del co- mune di Rivoli Veronese. (3500) . . .	6340	DE LAURO MATERA ANNA: Esclusione di contadini nullatenenti dall'assegna- zione di terre nella frazione di Ortona (Foggia). (2775)	6346
CASTELLARIN: Trattamento previdenziale del personale avventizio addetto ai consolati italiani all'estero. (3717). . .	6341	DEL FANTE: Istituzione di un posto telefo- nico pubblico nel comune di Oricola (L'Aquila). (3630)	6347
CERVONE: Istituzione di un cantiere di lavoro nel comune di Campidimele (Latina). (3725)	6341	DE MARZIO: Partecipazione alla scuola ri- voluzionaria di Praga di appartenenti all'organizzazione spionistica scoperta in Torino. (1460)	6347
CERVONE: Costruzione della strada Cimi- terio-Sallandrea (primo lotto) nel co- mune di Campidimele (Latina). (3726)	6341	DE MARZIO: Irregolarità nell'amministra- zione della cooperativa « Combattenti e reduci » di Trinitapoli (Foggia). (3711)	6347
COLITTO: Istituzione del servizio telefonico in Ceppagna di Venafro (Campo- basso). (3283)	6342	DE MEO: Costituzione in comune autonomo della frazione Mattinata del comune di Monte Sant'Angelo (Foggia) (4010) . .	6347
COLITTO: Concessione di un mutuo per la costruzione di fognature nel comune di San Giovanni in Galdo (Campo- basso). (3284)	6342	DI VITTORIO: Estensione dell'indennità di emergenza, ai dipendenti degli enti locali e parastatali di Trieste, (<i>già orale</i>). (362)	6348
COLITTO: Utilizzazione di fondi per opere pubbliche nel comune di Pesche (Campobasso). (3287)	6342	EBNER: Trattamento tributario alle coo- perative e consorzi di manipolazione e vendita collettiva di prodotti agricoli in provincia di Bolzano. (2420)	6348
COLITTO: Aumento del contributo con- cesso all'ospedale civile Antonio Car- darelli di Campobasso. (3746-3747) . .	6342		

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MARZO 1954

	PAG.		PAG.
FAILLA: Insufficienza dei locali e del personale della ricevitoria postale di Scicli (Ragusa). (2979)	6349	LA SPADA: Concessione di miglioramenti economici ai portieri dell'« Incis ». (3054)	6357
FAILLA: Impugnativa contro sentenza a carico dell'ex delegato dell'amministrazione provinciale di Ragusa. (3846)	6350	LIZZADRI: Trasferimento del personale del disciolto Ente nazionale metano all'Ente nazionale idrocarburi. (4196)	6357
FAILLA: Rilascio del documento di abilitazione professionale ai laureati in ingegneria nell'anno accademico 1952-53. (3849)	6350	LOZZA: Liquidazione di pensione privilegiata all'ex militare Nunziante Giuseppe di Pasquale. (2971)	6358
FANELLI: Inclusione nell'elenco dei territori montani del comune di Fumone (Frosinone). (2964)	6350	LOZZA: Concessione di pensione diretta all'ex militare Rapetti Aurelio di Luigi. (3051)	6359
FODERARO: Smobilitazione dell'aeroporto di Reggio Calabria. (3101)	6351	LOZZA: Adeguamento delle pensioni ordinarie del personale civile dipendente dall'amministrazione militare. (3176)	6359
FODERARO: Ampliamento del porto di Reggio Calabria. (3560)	6351	LUZZATTO: Divieto dell'affissione in Pescara di un volantino della federazione del partito socialista italiano. (3691)	6359
FOSCHINI ed altri: Interdizione di alcune zone della città di Napoli alla frequenza di marinai americani, (già interpellanza). (105)	6351	MADIA: Effettuazione di servizi ferroviari straordinari in occasione della visita dell'onorevole De Gasperi a Reggio Calabria. (3767)	6360
GATTO: Aumento del canone di alloggi adiacenti alla villa nazionale di Stra (Savona). (1256)	6352	MAGLIETTA: Miglioramento del servizio telefonico nel comune di Afragola (Napoli). (3264)	6360
GELMINI: Partecipazione di maestri, in giorni non festivi, a convegni privati in Mirandola (Modena). (3544)	6352	MAGLIETTA: Esclusione dell'Ente autonomo Volturno dalla gara per fornitura di elettricità al nuovo bacino di carenaggio di Napoli. (3325)	6360
GERACI: Designazione da parte dei prefetti dei rappresentanti i danneggiati di guerra in seno alle commissioni provinciali. (3225).	6352	MAGLIETTA: Pagamento degli assegni familiari ai dipendenti da enti pubblici e privati già militari e ora sfollati dai moh. (3525)	6361
GIANQUINTO: Ripartizione del punteggio e composizione della commissione giudicatrice nel concorso a commissario di leva. (3076)	6353	MAGLIETTA: Naufragio del piroscafo <i>Maristella</i> . (3582)	6362
GIANQUINTO: Corresponsione di arretrati di ritenute erariali al personale del Centro rieducazione minorenni di Venezia. (3539)	6353	MAGLIETTA: Esecuzione nella provincia di Napoli delle opere pubbliche previste dalla legge speciale per Napoli e dalla Cassa per il Mezzogiorno. (3656)	6362
GIOLITTI: Pubblicazione nella <i>Gazzetta ufficiale</i> del regolamento per la sistemazione in ruolo dei salariati dell'amministrazione della difesa. (3484).	6354	MAGLIETTA: Nomina di viceconsoli per il consolato degli Stati Uniti a Napoli (3759)	6363
GUADALUPI: Concessione di pensione di guerra all'ex militare De Marco Armando di Angelo. (3519)	6354	MAGNO e PELOSI: Riconferma per il successivo decennio del titolare del consorzio esattoriale di Castelnuovo della Daunia (Foggia). (3361)	6363
GUADALUPI: Concessione di integrazioni statali per il pareggio dei bilanci comunali. (3520)	6354	MANCINI: Sciopero di protesta degli avvocati e procuratori di Cosenza contro i criteri di accertamento usati dagli uffici fiscali. (2364)	6364
GUGLIELMINETTI: Provvidenze a favore delle popolazioni alluvionate del comune di San Benigno Canavese (Torino). (3388)	6355	MANCINI: Provvidenze per le famiglie alluvionate del comune di Scalea (Cosenza). (3953)	6365
GUGLIELMINETTI e FOA: Ammodernamento della ferrovia canavesana. (3830)	6355	MARABINI e NENNI GIULIANA: Proroga della gestione commissariale dell'amministrazione ospedali e istituzioni riunite di Imola (Bologna). (3592).	6365
INVERNIZZI e GRILLI: Inclusione coattiva di liberi terreni nella riserva di caccia di Mozzate Seprio (Milano). (1286)	6356	MARCONI: Partecipazione del direttore generale delle ferrovie dello Stato all'amministrazione della « Sarsa ». (3790)	6366
INVERNIZZI: Istituzione della terza zona per procaccia in Chiavenna (Sondrio). (2738)	6356		

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MARZO 1954

	PAG.		PAG.
MASSOLA: Concessione di un mutuo per la costruzione di due edifici scolastici nel comune di Ostra-Vetere (Ancona) (3345)	6366	ROSINI. Trattamento tributario degli atti di divisione di beni provenienti da più comunioni. (3298)	6375
MATTEOTTI GIAN MATTEO: Stanziamento di fondi per la fondazione assistenza e rifornimento per la pesca. (3383)	6366	RUBINO: Inclusione nell'elenco dei territori montani del comune di Cava dei Tirreni (Salerno). (3296)	6376
MENOTTI: Disservizio dell'autolinea Novara-Vigevano. (3743)	6366	RUBINO Trasformazione in automatica della rete urbana telefonica di Cava dei Tirreni (Salerno). (3297)	6376
MENOTTI: Prolungamento del servizio dell'autolinea Arona-Massimo Visconti sino a Gagnese (Novara). (3819)	6366	SACCHETTI: Dichiarazione di un insegnante dell'istituto «A. Secchi» di Reggio Emilia sulla morte dei fratelli partigiani Cervi. (3259)	6376
MONTELATI. Disciplina delle migrazioni interne per l'avvio al lavoro dei disoccupati. (757)	6367	SAMMARTINO: Ripristino delle statue di bronzo e delle recinzioni in ferro dei monumenti ai caduti. (1620)	6377
MONTELATI: Concessione di pensione di guerra all'ex militare Lelli Gino fu Lorenzo. (3541)	6368	SAMMARTINO: Concessione di pensione di guerra al padre del militare Mariano Ignazio di Luca da Cantalupo nel Sannio (Campobasso). (3617)	6377
MUSCARIELLO: Importazione di pelli conciate e tinte per guanti e pelletteria. (2808)	6368	SAMMARTINO: Concessione di pensione di guerra all'ex militare Di Perna Camillo da Isernia (Campobasso). (3618)	6377
PAJETTA GIULIANO: Designazione di un membro del Governo a capo della delegazione italiana alla conferenza di Ginevra. (3995)	6368	SAMMARTINO: Istituzione di corsi di qualificazione proposti dalla C. I. S. L. nella provincia di Campobasso. (3823)	6377
PAJETTA GIULIANO e REALI: Provvidenze per alleviare la disoccupazione nella provincia di Forlì. (3872)	6369	SCARASCIA: Inefficienza della sede di Brindisi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. (3583)	6378
POLANO: sottrazione di terreni, da parte dell'«Etlas», alla cooperativa agricola La Terra di Bonorva (Sassari). (1765)	6369	SCIORILLI BORRELLI: Sistemazione dello stato giuridico degli operai guardafiumi. (3651)	6379
POLANO: Accertamento dei danni prodotti dalle alluvioni del giugno 1953 nelle province di Cagliari, Sassari e Nuoro. (2463)	6370	SCIORILLI BORRELLI: Criteri per la scelta dei libri per la mostra del libro italiano in Egitto. (3923)	6379
POLANO: Irregolare impiego dei fondi per soccorsi agli alluvionati concessi all'E. G. A. di Posada (Nuoro). (2649)	6370	SENSI: Istituzione di una fermata a Sapri (Salerno) del treno rapido «freccia del sud». (3780)	6380
REALI e PAJETTA GIULIANO: Aumento dei cantieri di lavoro e dei corsi di riqualificazione nella provincia di Forlì. (3871)	6371	SENSI: Sistemazione idraulico-forestale e difesa del suolo della Calabria. (3977)	6380
RICCIO: Sistemazione della via Ripuaria nella zona di bonifica dell'agro di Giuliano (Napoli). (2513)	6371	SORGI: Immissione nei ruoli speciali transitori del personale civile avventizio delle amministrazioni militari. (3309)	6380
RICCIO: Revisione dei periodi medi di occupazione mensile per i soci di cooperative della pesca. (3611)	6372	SORGI: Ripristino della concessione di un abbuono straordinario nelle controversie per la determinazione del valore ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro. (3946)	6381
ROBERTI e INFANTINO. Inclusione dei caduti della repubblica sociale italiana nell'applicazione delle norme sulle onoranze dei caduti in guerra. (3184)	6373	SPADAZZI: Trasferimento del territorio di Lagonegro alle dipendenze del distretto militare di Potenza. (3244)	6381
ROMUALDI: Riassunzione di salariati di ruolo del Ministero della difesa licenziati per epurazione. (1683)	6373	SPADAZZI: Istituzione di un cantiere di consolidamento nel comune di Lagonegro (Potenza). (3245)	6381
ROSINI: Modifica delle disposizioni per la chiamata alle armi nell'esercito del secondo scaglione di militari della classe 1932. (3088)	6374	SPADAZZI: Trasferimento della caserma dei carabinieri del comune di Balvano (Potenza). (3530)	6382
ROSINI: Applicazione agli acquisti in comproprietà dei benefici fiscali in favore della piccola proprietà contadina (3261)	6374	SPADOLA: Costruzione del palazzo delle poste di Vittoria (Ragusa). (3382)	6382

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MARZO 1954

	PAG.
SPALLONE: Risarcimento dei danni causati agli agricoltori della provincia di Pescara dall'alluvione del 7 novembre 1953. (2734)	6382
SPAMPANATO e ANGIOY: Estensione ai volontari dei benefici a favore dei combattenti. (1261)	6383
SPAMPANATO: Violenze commesse da prigionieri di guerra italiani in danno di altri prigionieri non «cooperatori» nel campo Burguret (Kenia). (3086)	6383
TURCHI: Sospensione della riscossione di partite d'imposta di famiglia in contestazione nel comune di Foligno (Terni). (3223)	6384
VILLANI: Rinvio delle elezioni amministrative nel comune di San Bartolomeo in Galdo (Benevento). (3467)	6385

ALBARELLO. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per sapere se, nel quadro della annunciata riforma della burocrazia, non intende disporre l'adozione di un sistema meno complicato per concedere il rimborso dei depositi cauzionali.

« L'interrogante fa riferimento, in particolare, al rimborso delle cauzioni versate a garanzia dello sfalcio delle erbe degli argini demaniali.

« Attualmente, infatti, sono necessarie le seguenti pratiche per il rimborso dei depositi che nella maggioranza dei casi sono di modestissima entità: domanda all'intendente in carta da bollo da lire 100 con allegate due carte bollate da lire 200 per la emissione di un decreto autorizzante la Cassa depositi e prestiti a provvedere allo svincolo; registrazione del decreto all'ufficio del registro del capoluogo di provincia (e non della località del depositante perché sarebbe troppo semplice), previo versamento di lire 300; domanda all'ufficio provinciale del tesoro in carta da bollo da lire 100, allegando il decreto precedentemente ritirato, ricevute, ecc., e previo versamento di lire 100 per casuali; riscossione del rimborso presso l'ufficio indicato del registro o postale. Se si tien conto del fatto che molte delle cauzioni ammontano a lire 1000-2000, è del tutto evidente che il risultato normale dell'imposizione di una così lunga e defatigante trafila, è la rinuncia da parte dell'interessato al rimborso del suo deposito, soprattutto perché le spese per viaggi e balzelli supererebbero, alla fine, l'ammontare della somma riscossa.

« Poiché l'interrogante non crede che una simile e costosa procedura sia stata escogitata appunto per scoraggiare le pratiche di rimborso, confida che verrà adottato un sistema più semplice anche per aderire alle giuste richieste dei contadini che hanno la concessione dello sfalcio delle erbe demaniali e che allo stato attuale delle cose sono costretti ad abbandonare delle somme di denaro che, per quanto piccole, devono essere a loro restituite ». (3249).

RISPOSTA. — « Al riguardo si comunica che, in base alla circolare della Cassa depositi e prestiti del 9 febbraio 1951, n. 775 (che richiama la precedente del 18 ottobre 1947, n. 718), la costituzione e la restituzione di depositi, d'importo inferiore a lire 5 mila, a garanzia della concessione da parte del demanio, per un periodo non superiore a 9 anni, di beni demaniali (fra essi rientra lo sfalcio delle erbe degli argini demaniali), vengono effettuate con particolari modalità, che non comportano a carico del depositante alcuna spesa per tasse di bollo e registro o per diritti casuali.

« Infatti detta circolare prevede che i depositi anzidetti siano versati, su richiesta dalla amministrazione cauzionata, al conto « debitori e creditori diversi » e siano restituiti, sulla base di semplice lettera di svincolo della stessa amministrazione, ed in esenzione dai diritti casuali (che vengono riscossi soltanto sui depositi superiori a detta cifra, iscritti con le formalità ordinarie).

« È in corso di elaborazione una nuova circolare illustrativa al fine di richiamare gli uffici depositari alla osservanza delle facilitazioni da tempo disposte dalla Cassa depositi e prestiti ».

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: VALMARANA.

ALBARELLO. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per sapere se non intende dare disposizioni alla intendenza di finanza di Verona per la sollecita evasione delle pratiche concernenti i depositi cauzionali dei commercianti.

« Infatti, ai sensi della legge 12 luglio 1950, n. 591, i commercianti hanno rivolto domanda per la restituzione dei depositi cauzionali, in titoli e in contanti, da circa due anni. L'ufficio del tesoro della intendenza di finanza di Verona ha dichiarato di non poter provvedere al disbrigo delle pratiche per insufficienza di personale.

« L'interrogante stima che la deficienza possa essere sanata o con l'assunzione di per-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MARZO 1954

sonale avventizio o con la semplificazione delle formalità necessarie alla restituzione dei depositi ». (3250).

RISPOSTA. — « Al riguardo devesi far presente che l'intendenza di finanza di Verona ha avuto gran parte degli atti distrutti per eventi bellici ed ha dovuto provvedere alla ricostruzione dei fascicoli sulla base degli elementi contabili salvati dalla distruzione.

« In conseguenza di tale anormale situazione, per dare corso all'esame delle 6152 domande di restituzione, presentate entro il prescritto termine del 30 giugno 1952, l'ufficio provinciale del tesoro di Verona, in base alle speciali disposizioni emanate dalla competente direzione generale della Cassa depositi e prestiti, deve provvedere, in via preliminare, alla ricostruzione degli atti distrutti, limitatamente, però, ai fascicoli dei depositi per i quali sia possibile rilevare i necessari elementi dalle scritture contabili tuttora in possesso dell'ufficio di ragioneria.

« Per quei depositi, invece, per i quali, oltre agli atti amministrativi, andarono distrutte anche le corrispondenti scritture contabili — in numero considerevole, essendovi compresi tutti i depositi in numerario e quelli in effetti pubblici costituiti anteriormente al 15 novembre 1937 — nessuna operazione di ricostruzione si rende, per il momento, possibile, in attesa di disposizioni eccezionali da emanarsi.

« Malgrado le gravi difficoltà, determinate dalla cennata particolare situazione, l'ufficio provinciale del tesoro di Verona ha già provveduto alla restituzione di 1343 depositi e darà corso a quella di altri 800, non appena i titolari, già interessati, avranno regolarizzato la documentazione esibita.

« Per i restanti depositi, il lavoro di ricostruzione degli atti distrutti — al quale non può essere assegnato, per la delicatezza del compito, che personale provetto e di assoluta fiducia — viene svolto, entro i suddetti limiti, con la possibile intensità, in modo da contemperare le giuste richieste degli interessati, con la necessaria tutela delle responsabilità, di speciale rilevanza, cui va incontro la cassa depositaria.

« L'amministrazione seguirà, con vigile cura, l'andamento di tale lavoro d'eccezione ed interverrà, caso per caso, con gli opportuni provvedimenti, per agevolarlo e per eliminare le ulteriori difficoltà che insorgessero fino al suo completo espletamento.

« Intanto, al fine di affrettare le cennate operazioni di ricostruzione di atti distrutti, in

base alle scritture contabili dell'ufficio di ragioneria, viene disposto, con provvedimento in corso, un rinforzo del personale in servizio presso l'ufficio provinciale del tesoro di Verona, con la temporanea destinazione in detta sede di un impiegato, particolarmente idoneo a tale genere di lavoro.

« Per quanto riguarda la proposta semplificazione delle formalità necessarie per la restituzione dei depositi, si rileva che le stesse sono state ridotte al minimo, essendo stati richiesti soltanto la domanda in carta semplice ed il nullaosta dell'amministrazione cauzionata ed essendo stata data la facoltà ai depositanti di chiedere la restituzione o direttamente od a mezzo della Confederazione generale italiana del commercio.

« È, infine, da ricordare che disposizioni facilitative riguardanti le ex intendenze di finanza di Fiume, Pola e Zara e i depositi degli uffici depositari della Repubblica, i cui atti siano andati distrutti o smarriti per fatti di guerra, sono contenute in un disegno di legge, approvato dal Consiglio dei ministri ed attualmente all'esame del Parlamento ».

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro. VALMARANA.

ALPINO. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere i motivi che tuttora ritardano l'accoglimento della richiesta avanzata fin dal 21 febbraio 1953 dal comune di Domodossola (Novara), per acquistare l'edificio demaniale attualmente sede delle carceri mandamentali, per poterlo demolire destinando l'area a fini pubblici.

« Ciò in rapporto al fatto che tale edificio, brutto e antiquato, sta nella piazza del municipio e lede manifestamente il decoro del centro cittadino.

« L'interrogante fa presente che il comune, assumendo un sacrificio finanziario ingentissimo e conferendo la necessaria area periferica, si è preso carico della costruzione di un carcere modello, del quale già sta redigendo — su istruzioni del Ministero di grazia e giustizia — il progetto definitivo ». (2711).

RISPOSTA. — « La richiesta del comune di Domodossola, intesa ad acquistare il fabbricato demaniale attualmente adibito a carcere mandamentale, è stata oggetto di attento esame da parte di questo Ministero.

« Poiché la demolizione di tale edificio, antiquato ed antestetico, conferirà maggior decoro al centro cittadino di Domodossola e considerato che i servizi carcerari attualmente sistemati saranno trasferiti in altro fabbri-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MARZO 1954

cato più idoneo che il comune si è impegnato a costruire su istruzioni del Ministero di grazia e giustizia, l'amministrazione finanziaria è, in linea di massima, favorevole a procedere alla vendita richiesta, purché il comune accetti di corrispondere un prezzo che sia pari al valore corrente dell'immobile (lire 17 milioni), determinato dal competente ufficio tecnico erariale.

« Al riguardo sono state già impartite disposizioni all'intendenza di finanza di Novara perché predisponga con sollecitudine lo schema di atto di vendita e lo faccia sottoscrivere per accettazione all'ente acquirente; apposita clausola stabilirà che la consegna al comune dell'edificio si effettuerà soltanto dopo che i servizi carcerari saranno stati sistemati nel nuovo penitenziario.

« Inoltre, poiché le vigenti disposizioni non consentono la vendita a trattativa privata in favore di enti locali e morali di beni patrimoniali dello Stato, il cui valore di stima supera i cinque milioni di lire, per la cessione in argomento dovrà essere promosso un apposito provvedimento legislativo di autorizzazione ».

Il Ministro: TREMELLONI.

ALPINO E MALAGODI. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per sapere se non intenda richiamare i dipendenti uffici a una rigorosa osservanza sostanziale, nei confronti propri, delle leggi e disposizioni che richiamano ed applicano nei confronti dei cittadini contribuenti.

« Quanto sopra gli interroganti chiedono specialmente in rapporto al fatto che vari uffici fiscali, richiamato l'articolo 109 del regolamento 11 luglio 1907, n. 560, dispongono la iscrizione a ruolo delle somme da essi proposte nelle more dello svolgimento dei ricorsi di primo grado; mentre non si curano minimamente della sollecita evasione dei ricorsi stessi, tenuti giacenti per anni in violazione dell'articolo 92 del regolamento citato ». (3619).

RISPOSTA. — « L'articolo 109 del regolamento 11 luglio 1907, n. 560, n. 3, lettera a) autorizza gli uffici delle imposte ad iscrivere a ruolo la somma da essi proposta quando siano trascorsi sessanta giorni dalla trasmissione del reclamo alla commissione di primo grado e questa non abbia pronunciato il suo giudizio sul medesimo.

« L'ipotesi prospettata dagli onorevoli interroganti può, pertanto, verificarsi solo se gli uffici violino il preciso disposto dell'articolo 109 citato, e cioè eseguano le iscrizioni a ruolo senza aver inviato il reclamo alla com-

missione da almeno sessanta giorni indipendentemente dall'osservanza dell'articolo 92 del regolamento, il quale fissa il termine — normativo e non perentorio — di un mese dalla ricezione per la trasmissione dei ricorsi ai collegi giudicanti. In tal caso, questo Ministero non mancherebbe d'intervenire, ove venissero segnalate direttamente alla direzione generale delle imposte dirette specifiche infrazioni alle norme richiamate ».

Il Ministro: TREMELLONI.

AMENDOLA PIETRO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno disporre per l'allacciamento telefonico della frazione montana Dragonea del comune di Vietri sul mare (Salerno), in considerazione dell'esistenza già in un ufficio postale nella frazione predetta che dista due chilometri e mezzo dal centro di Vietri ». (3863).

RISPOSTA. — « Al riguardo, si comunica che la frazione Dragonea del comune di Vietri sul mare, la quale si trova nelle condizioni previste per avere titolo al collegamento telefonico a totale carico dello Stato, ai sensi della legge 11 dicembre 1952, n. 2529, sarà provvista di tale impianto entro il corrente esercizio finanziario ».

Il Ministro: CASSIANI.

AMICONI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere i motivi del ritardo dell'apertura in Campobasso dei tre cantieri di lavoro, approvati dalla commissione provinciale ai primi di gennaio.

« Se non ritenga, inoltre, quanto mai urgente dare disposizioni in merito, tenuto conto del grave disagio in cui versano da tempo i disoccupati dal capoluogo, aumentato per l'eccezionale maltempo ». (3532).

RISPOSTA. — « Si chiarisce al riguardo che, sulla base delle proposte formulate dagli uffici provinciali del lavoro (per Campobasso: nel gennaio 1954), questo Ministero ebbe ad autorizzare l'apertura dei cantieri di rimboschimento e lavoro il 9 febbraio 1954.

« A quanto risulta, il successivo giorno 16 i tre cantieri di cui alla interrogazione hanno avuto regolarmente inizio ».

Il Ministro: VIGORELLI.

ANDO', GAUDIOSO, MUSOTTO E FIORENTINO. — *Al Ministro senza portafoglio per lo spettacolo, lo sport e il turismo.* — « Per sapere se è a conoscenza delle irregolarità che

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MARZO 1954

hanno discreditato la sede provinciale catanese dell'*Automobil Club* d'Italia (A.C.I.);

se gli risulta che l'inchiesta dell'A.C.I. affidata ad un funzionario della sede centrale, sia stata condotta in modo specioso, essendo state fatte le indagini presso gli stessi artefici dello scardinamento morale dell'ente, non curando invece di interrogare i ricorrenti;

se non ritenga opportuno nominare un commissario straordinario, come fu chiesto, per riassetto l'ente e restituirlo al suo normale funzionamento tecnico e morale». (3787).

RISPOSTA. — « L'*Automobil Club* d'Italia e gli *Automobil Club* provinciali possiedono una loro personalità giuridica e una loro autonomia funzionale, per cui il controllo che su di essi esercita il Commissariato per il turismo a norma del decreto presidenziale 2 settembre 1950, n. 381, è di mera legittimità (vigilanza).

« In base a tale sua potestà questa amministrazione può, ove ricorrano gravi motivi, sciogliere gli organi di normale amministrazione degli enti in parola e nominare dei commissari straordinari.

« Per quanto riguarda le irregolarità che secondo l'onorevole interrogante si sarebbero verificate durante le operazioni elettorali presso l'*Automobil Club* di Catania, risulta che alcuni soci del sodalizio stesso hanno presentato ricorso giurisdizionale al consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana. Per tale motivo, ossia per non interferire nel regolare corso di giustizia con provvedimento che potrebbe essere impugnato d'illegitimità derivante da eccesso di potere, il commissariato deve astenersi dall'adozione di qualsiasi provvedimento, in attesa che la predetta magistratura pronunci la sua decisione ».

Il Commissario per il turismo: ROMANI.

ANGIOY. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno prendere in esame la situazione degli ufficiali inferiori del corpo veterinario il cui sviluppo di carriera viene ad essere gravemente compromesso dalla attuale situazione dell'organico.

« In effetti vi sono attualmente 60 capitani, di cui 30 in organico, mentre il numero dei maggiori (30 contro 15 d'organico) non consente che essi possano avanzare al grado superiore.

« Se la situazione dovesse permanere immutata non vi saranno possibilità di avanza-

mento fino al 1960 e molti degli ufficiali inferiori, malgrado i loro ottimi stati di servizio, saranno inesorabilmente colpiti nel grado attuale dai limiti di età.

« All'inconveniente si potrebbe ovviare o mediante un allargamento dell'organico, che sarebbe giustificato dalla recente costituzione di brigate alpine (per cui molti ufficiali sono di fatto adibiti a mansioni del grado superiore), o mediante un provvedimento di sfollamento volontario, in analogia a quanto effettuato nel 1946 per gli ufficiali superiori » (3116).

RISPOSTA. — « La particolare situazione organica attualmente esistente nel ruolo degli ufficiali del servizio veterinario (esuberanza di 7 maggiori e 23 capitani, parzialmente compensata con la deficienza di 10 tenenti), è stata già considerata dall'amministrazione.

« Escluso un aumento degli organici degli ufficiali superiori che non troverebbe giustificazione alcuna in accresciute esigenze dei servizi veterinari, e scartata del pari la eventualità di far rivivere per un solo servizio dell'esercito le eccezionali disposizioni di legge sullo sfollamento dei quadri, che trassero la loro origine da una situazione contingente ormai superata da tempo e la cui adozione, d'altra parte, recherebbe un assai dubbio vantaggio agli interessati, l'esame della questione è ora diretto allo studio della possibilità di inserire nel disegno di legge sull'avanzamento degli ufficiali delle tre forze armate, in corso al Senato, una qualche disposizione transitoria atta a creare per gli stessi interessati prospettive più favorevoli di quelle presenti e, nel contempo, ad avviare alla normalizzazione la situazione organica e di carriera degli ufficiali veterinari ».

Il Sottosegretario di Stato: SULLO.

ANTONIOZZI. — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — « Per conoscere quale sia la precisa ubicazione, in Italia, dei centri di studio, diagnosi e cura per i tumori, precisando quanti ve ne siano in ogni regione d'Italia.

« L'interrogante desidera, inoltre, conoscere se e quando si intendano istituire centri del genere in Calabria ». (3236).

RISPOSTA. — « In Italia la lotta contro i tumori si basa sui seguenti tre grandi istituti nazionali per lo studio e la cura dei tumori:

Roma, Istituto « Regina Elena »;

Milano, Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori;

Napoli, Fondazione « Senatore Pascale ».

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MARZO 1954

« Affiancano i tre grandi istituti altri centri minori. In Calabria esistono già i centri a carattere diagnostico-terapeutico di Catanzaro e Reggio Calabria ».

L'Alto Commissario: TESSITOFI.

ANTONIOZZI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere i motivi che ritardano la sistemazione idraulico forestale del bacino del Battentieri, nel comune di Mormanno (Cosenza).

« L'interrogante, nel ricordare che in data 15 febbraio 1953 furono dati generici affidamenti senza seguito, sollecita urgenti definitivi provvedimenti ». (3555).

RISPOSTA. — « La sistemazione idraulico forestale del fiume Lao, del quale il Battentieri costituisce uno dei sottobacini, è stata compresa nel piano integrativo approvato nel mese di dicembre dello scorso anno dal Comitato dei ministri per il Mezzogiorno in applicazione della legge 10 agosto 1950, n. 646.

« La progettazione esecutiva di tale sistemazione è in fase di elaborazione e sarà inclusa nel quinto programma di attività della Cassa per il Mezzogiorno; pertanto, la sistemazione stessa sarà iniziata non appena verrà approvata la relativa perizia ».

Il Ministro: MEDICI.

ANTONIOZZI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere quando si intenda provvedere — da parte dell'I.N.A.-Casa — alla costruzione delle case per lire 22 milioni già da tempo promessa al comune di Cutro (Catanzaro).

« L'interrogante sollecita la più rapida esecuzione dei lavori medesimi ». (3876).

RISPOSTA. — « La gestione I.N.A.-Casa ha dovuto superare varie difficoltà, derivanti sia dal difficile reperimento dell'area idonea che dalle altre generali condizioni della regione, talché solo nel marzo dello scorso anno la stazione appaltante « Incis » poté effettuare la gara di appalto per le costruzioni di Cutro e di altre località, gara che rimase aggiudicata ad una impresa la quale, dopo varie tergiversazioni, nel gennaio del corrente anno, ha chiesto la rescissione del contratto.

« La gestione I.N.A.-Casa e l'istituto nazionale delle case impiegati dello Stato, quale stazione appaltante, hanno dovuto pertanto intervenire per un nuovo accollo dei lavori. La nuova impresa assuntrice ha assicurato che entro il corrente mese darà inizio alle

opere e, pertanto, è da prevedersi che, ormai superate le difficoltà sopra ricordate, la costruzione potrà aver corso senza ulteriori ostacoli ».

Il Ministro: VIGORELLI.

ANTONIOZZI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se non intenda affrontare concretamente il problema della disoccupazione in provincia di Cosenza.

« L'interrogante — nel mettere in particolare rilievo recenti sollecitazioni in tal senso del consiglio provinciale di Cosenza — fa presente che le 86 mila giornate lavorative assegnate alla provincia di Cosenza per i cantieri di lavoro non sono sufficienti e si dovrebbero elevare ad almeno 300 mila ». (3918).

RISPOSTA. — « Si desidera far rilevare, al riguardo, che la quota di giornate-operaio assegnate alla provincia di Cosenza nel corrente esercizio finanziario per l'istituzione di cantieri di lavoro è stata di 82 mila, con il primo piano provinciale, e di 87 mila con il secondo piano; in complesso, quindi 169 mila giornate-operaio.

« Si chiarisce, inoltre, che la quota anzidetta è la risultante della ripartizione della totalità dei fondi disponibili per il corrente esercizio, ripartizione che viene fatta sulla base dei coefficienti di disoccupazione accertati statisticamente in ciascuna provincia.

« Pertanto, mentre il contingente di giornate-operaio, attribuito alla provincia in questione, è in proporzione all'entità della disoccupazione nella stessa esistente, non si rende d'altra parte, possibile una maggiorazione delle quote assegnate, in quanto le disponibilità risultano completamente impegnate con la ripartizione effettuata fra tutte le altre province ».

Il Ministro: VIGORELLI.

BAGLIONI. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere:

1) se è a conoscenza del fatto che da parte della questura di Siena, in aperto contrasto con lo spirito e la lettera della legge 8 febbraio 1948, n. 47: disposizioni sulla stampa, articolo 10: giornali murali, si esige l'autorizzazione di pubblica sicurezza per la affissione di giornali murali non registrati presso il tribunale di Siena, facendo così illecita discriminazione fra giornali murali e altre pubblicazioni periodiche, le quali ultime registrate presso il tribunale nella cui giurisdizione vengono effettuate sono poi diffuse

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MARZO 1954

in tutta Italia, sebbene il citato articolo 10 sia esplicito nell'affermare che il giornale murale è regolato dalle disposizioni della summenzionata legge;

2°) se non ritenga opportuno prendere adeguati provvedimenti per far rientrare la questura di Siena nel rispetto di sì precise norme di legge, l'emanazione delle quali, secondo il preciso disposto della legge 8 febbraio 1948, n. 47, articolo 23, abroga "ogni altra disposizione contraria o incompatibile con quelle della presente legge" ». (3120).

RISPOSTA. — « La questura di Siena ha ritenuto che, per l'affissione dei giornali murali editi in altra provincia fosse indispensabile una esplicita autorizzazione del locale tribunale. Le organizzazioni interessate per altro non hanno mai proposto avverso l'avviso della questura ricorso alla procura dell'Amministrazione, preferendo, invece, di eseguire, senza incontrare divieti di sorta, le affissioni sostituendo la testata originaria di giornali murali provenienti da altre province e registrati in diversa circoscrizione di tribunale con quelle dei giornali murali registrati presso la cancelleria del locale tribunale.

« Al riguardo comunque sono state impartite le necessarie istruzioni ».

Il Sottosegretario di Stato: Russo.

BAGLIONI. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per sapere:

1°) se ritiene conforme alle vigenti disposizioni legislative sulla disciplina delle pensioni di guerra la prassi seguita dal comitato di liquidazione, in sede di riesame delle domande di pensione, prassi con la quale si restituiscono al servizio di competenza i progetti da questo predisposti, dichiarando il non luogo a nuovo provvedimento in quanto le condizioni economiche dell'istante, in base alle quali in precedenza era stata negata la pensione, non sono da ritenersi mutate e ponendo gli interessati nella condizione di non potersi valere dell'articolo 114 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

2°) di quale procedura può valersi la signora Parenti Luisa vedova Senesi, madre del deportato e ucciso dai tedeschi Senesi Alberto fu Roberto, di cui a posizione n. 233502 al servizio indirette a civili alla quale, con decreto ministeriale del 10 ottobre 1949, n. 1130048, venne negata la pensione per buone condizioni economiche in quanto conviveva — e convive — con il figlio superstite Guido, conducendo un podere a mezzadria, il cui reddito accertato, agli effetti della tassa di fa-

miglia, è di lire quarantamila e per la quale, avendo ella chiesto il riesame della sua domanda di pensione per mutate condizioni di famiglia, di salute e, pertanto, economiche del figlio Guido, di cui è a totale carico, il comitato di liquidazione ha rinviato al servizio il progetto concessivo che questo aveva predisposto, ordinando di non dare corso a nuovo provvedimento. Che le condizioni della famiglia Senesi siano mutate è provato:

a) dalla nascita di altri due figli dopo il provvedimento prima preso;

b) dalle attuali precarie condizioni di salute del figlio Guido e degli altri componenti la famiglia colonica — una cognata ed un nipote — tanto che deve valersi di mano d'opera estranea al nucleo familiare per la conduzione del podere;

c) dal diminuito valore dei prodotti agricoli e dal fatto che l'amministrazione comunale di Sovicille (Siena) ha dovuto più volte intervenire in aiuto della famiglia Senesi — ed i provvedimenti sono stati debitamente approvati dall'autorità tutoria — per le disagiatissime condizioni in cui questo trovasi.

« L'interrogante desidera conoscere, inoltre, se l'onorevole ministro non ritenga opportuno impartire precise disposizioni al comitato di liquidazione delle pensioni di guerra acciocché sia seguita la normale prassi che la legge prescrive, per cui mai venga precluso ai cittadini il diritto di poter avanzare ricorso, avverso alle decisioni del summenzionato comitato, alla magistratura amministrativa dello Stato ». (3327).

RISPOSTA. — « Con riferimento alla interrogazione sopra riportata, si comunica che il comitato di liquidazione, in una recente adunanza, ha riesaminata la pratica intestata alla signora Parenti Luisa, madre del caduto Senesi Alberto e riconoscendo, in base ai nuovi elementi risultanti dall'istruttoria eseguita dall'ufficio, un mutamento delle condizioni economiche dell'istante nei confronti di quelle in precedenza accertate, ha proposta di concedere alla stessa la pensione speciale in base all'articolo 74 della legge 10 agosto 1950, n. 648, con oggetto dal primo del mese successivo a quello della presentazione della istanza di nuovo esame.

« Pertanto, avendo il Senesi lasciata la vedova già in godimento di pensione, con decreto ministeriale n. 343933 è stata liquidata alla signora Parenti Luisa, nella qualità di madre dello stesso, la pensione speciale di lire 4.038, più l'assegno di previdenza di lire

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MARZO 1954

42 mila e l'assegno speciale temporaneo di lire 14 mila, a decorrere dal 1° agosto 1952 e da durare finché vedova. Sono in corso le operazioni di pagamento.

« Per quanto riguarda la prassi seguita dal comitato di liquidazione in sede di riesame di pratiche già definite negativamente nei riguardi dei genitori dei caduti, si fa presente che tale prassi è conforme alle disposizioni di legge, secondo le quali non è consentito di procedere ad un nuovo esame delle condizioni economiche e di famiglia dei congiunti dei caduti in guerra, all'infuori delle ipotesi prescritte dall'articolo 74 della citata legge n. 648 ».

Il Sottosegretario di Stato: VALMARANA.

BARDANZELLU. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere per ovviare e impedire il decadimento della produzione del tabacco in Sardegna, produzione che nel passato anno fu ridotta di 788 quintali rispetto a quella del 1951 a causa della sottrazione di 50 ettari di superficie destinata alla coltura.

« Questa decurtazione è stata causa di impoverimento della economia isolana la quale, ai fini della rinascita sarda, dovrebbe invece essere sorretta e ravvisata anche con l'estensione della tabacchicoltura a nuovi comprensori.

« L'interrogante chiede se non creda pertanto il ministro di accogliere i voti espressi dai tabacchicoltori nel recente convegno di Sassari, ove si è chiesta l'istituzione di un centro di sperimentazione del tabacco sotto la guida della regione e la desistenza da parte della direzione dei monopoli dalla sua posizione di intransigenza rispetto alle richieste di concessioni speciali in Sardegna ». (2495).

RISPOSTA. — « L'amministrazione autonoma dei monopoli, specialmente in questi ultimi anni, non ha trascurato la coltivazione del tabacco in Sardegna, ma ha cercato invece di estenderla, come può rilevarsi dalle seguenti considerazioni.

« La concessione di manifesto, i cui prodotti vengono consegnati nell'agenzia di Sassari, aveva in assegnazione nel triennio 1946-1948 un contingente totale di 2.568.000 piante di cui 1.368.000 destinate alla varietà « Secco » ed 1.200.000 a tabacchi levantini; dalla campagna 1948 l'amministrazione esaminò la possibilità di incrementare la coltivazione del tabacco nell'isola anche per aderire ai desideri di quei coltivatori, effettuò esperimenti

in nuovi comprensori di coltura dei tabacchi levantini, allo scopo di saggiare le possibilità ecologiche nei confronti delle diverse varietà. Tali esperimenti nella maggior parte dei comuni ebbero risultati negativi, mentre si conclusero in modo appena soddisfacente a Sassari ed a Sorso per la varietà « Erzegovina ».

« Ciononostante nel manifesto dell'agenzia di Sassari relativo al triennio 1949-1951, venne quasi decuplicato il contingente precedentemente assegnato per i tabacchi levantini, ed il numero delle piante raggiunse, compresa la varietà « Secco » un totale di numero 11.350.000, numero che rimase invariato nel manifesto relativo al triennio 1952-1954. In effetti, però, non si è mai coperto il contingente assegnato coi relativi manifesti, come appare dai dati che seguono:

1949	. . .	piante coltivate n.	4.759.184
1950	. . .	»	» 7.992.546
1951	. . .	»	» 7.259.734
1952	. . .	»	» 4.715.511
1953	. . .	»	» 2.181.538

« È quindi evidente che il contingente di 11.350.000 piante, assegnate per la Sardegna in concessione di manifesto deve ritenersi più che sufficiente, tanto più che l'esperienza ha dimostrato che la produzione effettiva è stata di molto inferiore al limite del contingente stesso.

« Nessuna riduzione di superficie destinata alla coltura del tabacco è stata effettuata su quella autorizzata per manifesto in Sardegna, sicché la contrazione della superficie coltivata va attribuita esclusivamente ai coltivatori, malgrado che sin dalla campagna 1952 siano stati equamente maggiorati i prezzi di tariffa, specialmente per quanto riguarda il « Secco », che è stato aumentato del 10 per cento.

« Il fenomeno della contrazione si è rilevato anche nell'unica concessione speciale colà esistente, la quale, autorizzata per ettari 17 nel 1953, ha coltivato soltanto ettari 8,88.

« Da quanto si è premesso può rilevarsi che la diminuzione della coltura del tabacco nell'isola non è assolutamente imputabile al monopolio, il quale perciò non vede come poter adottare ulteriori provvedimenti al riguardo.

« Infine, e indipendentemente dalle considerazioni di cui sopra, occorre tener presente che l'attuale produzione nazionale di tutte le varietà di tabacco è superiore al fabbisogno ed è tale che il consiglio di amministrazione dei monopoli ha stabilito di mantenere in Italia il blocco delle concessioni speciali. Non

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MARZO 1954

sarebbe pertanto giustificata l'istituzione di un centro di sperimentazione della coltura del tabacco, ai fini di estendere la coltura stessa in Sardegna sotto forma di concessione speciale, in quanto, oltre al divieto di accordarne delle nuove e all'accennata eccedenza rispetto al fabbisogno, osterebbe lo scarso interesse dimostrato dai produttori locali ».

Il Ministro. TREMELLONI.

BARDANZELLU. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere quali provvedimenti abbia preso o intenda prendere per risolvere, secondo giustizia, la questione della esattoria consorziale dei comuni di Siniscola, Torpè, Lodè e Posada in provincia di Nuoro.

« Il 7 luglio 1953 vi fu un'asta per la aggiudicazione al migliore offerente della esattoria. L'asta andò deserta. In pari data l'esattore Putzolu Cleto inoltrò domanda al prefetto di Nuoro perché l'esattoria gli venisse conferita d'ufficio. Contemporaneamente fu presentata altra domanda da parte di Clarkson Giovanni. L'8 agosto 1953 l'esattoria fu conferita al signor Clarkson con l'aggio del 10 per cento mentre il Putzolu, come da domanda presentata al prefetto di Nuoro in data 10 luglio 1953, offriva il 6,70 per cento. L'8 agosto stesso i contribuenti di Siniscola fecero opposizione alla deliberazione della rappresentanza consorziale, chiedendo che la esattoria venisse conferita al Putzolu che aveva offerto il 6,70 per cento in confronto del 10 per cento offerto dal Clarkson. Il Ministero delle finanze dette mandato alla prefettura di Nuoro per decidere in merito. Con sorpresa dei contribuenti la prefettura ha aggiudicato l'esattoria al signor Clarkson pretermettendo gli interessi della popolazione che si vede così aggravata del 3,30 per cento in più, in confronto dell'offerta dell'esattore Putzolu che, come sopra detto, aveva offerto il 6,70 per cento.

« Data la depressa economia di quelle popolazioni detto aggravio diventa ancora più pesante non solo economicamente ma anche moralmente per ovvie ragioni di equità e di giustizia ». (3108)

RISPOSTA. — « In base all'articolo 5 della legge 13 giugno 1952, n. 693, le esattorie i cui titolari non avevano chiesta, oppure non avevano ottenuta, la conferma in carica per il decennio 1954-1963 e le esattorie gestite in delegazione governativa, dovevano essere conferite nei modi normali: nel caso di infruttuosità degli esperimenti d'asta il Ministero delle finanze aveva facoltà di conferirle d'uf-

ficio con una percentuale d'aggio non superiore al 10 per cento.

« Il Ministero, in linea di massima, non si è avvalso di tale facoltà e per il collocamento d'ufficio di molte esattorie rimaste vacanti a causa della diserzione delle aste ha delegato le prefetture a provvedere in tali sensi.

« Tale criterio è stato seguito anche per l'esattoria consorziale di Siniscola i cui esperimenti d'asta erano andati deserti e per la quale avevano presentata domanda il signor Giovanni Clarkson, titolare dell'esattoria consorziale di Tortolì e delegato governativo per la stessa esattoria di Siniscola, chiedendo l'aggio del 10 per cento ed il signor Cleto Putzolu, titolare delle esattorie consorziali di Orani e Orosei, che chiese l'aggio del 6,70 per cento.

« Il prefetto di Nuoro in conformità ai pareri espressi dall'intendenza di finanza e dalla rappresentanza consorziale, conferì l'esattoria in parola al signor Clarkson con l'aggio del 10 per cento.

« La esclusione del Putzolu, nonostante l'offerta di un aggio inferiore a quello stabilito col decreto di conferimento, è da attribuire ai pareri contrari concordemente espressi sia dall'intendenza di finanza che dalla rappresentanza consorziale, maggiormente interessata nella questione, e trae fondato motivo dalla circostanza che il Clarkson oltre ad avere la necessaria capacità tecnica dispone di una attrezzatura di mezzi meccanici moderni che facilitano la riscossione e consentono una condotta ordinata e regolare della gestione esattoriale, condotta particolarmente impensabile nel caso dell'esattoria di Siniscola che nel decorso decennio aveva visto succedersi ben sei gestori con gravissimo danno per i comuni e per i contribuenti a carico dei quali era andata accumulandosi una mole ingente di residui, la cui riscossione era ancora in atto al momento del nuovo conferimento.

« Per quanto riguarda la misura d'aggio l'intendenza di finanza fu dell'avviso che il conferimento potesse effettuarsi con l'aggio del 10 per cento in considerazione dell'esiguità del carico di riscossione (40 milioni di lire) e delle spese del servizio in rapporto al numero dei dipendenti ed alla particolare configurazione territoriale dei comuni facenti parte del consorzio, comprendenti una settantina di frazioni minori, molte delle quali costituite da case sparse in luoghi impervi, collegate fra loro da semplici mulattiere e separate da lunghe distanze che rendono indispensabili al personale addetto alla riscos-

sione, dislocazioni fino a 52 chilometri dal comune sede della esattoria.

« Venne anche tenuto presente, in particolare modo dalla rappresentanza consorziale (che con apposita delibera espresse all'unanimità parere favorevole al conferimento della esattoria a favore del Clarkson) che un ulteriore passaggio di gestione dal Clarkson stesso, allora delegato governativo, ad altro esattore avrebbe dato luogo a un disordine di gestione e ad un aggravio della situazione, sia dei comuni a causa della conseguente sospensione della riscossione dei carichi dei ruoli già consegnati, sia dei contribuenti a carico dei quali sarebbero venuti ad accrescersi i residui. La rappresentanza consorziale, dichiarò poi, di preferire il Clarkson per tutte le garanzie di serietà, capacità tecnica e disponibilità finanziarie tanto che pur non essendovi obbligato, data la sua veste di delegato governativo, aveva anticipato durante la sua gestione vari milioni ai comuni facenti parte del consorzio; per contro fu osservato che la riduzione di aggio offerta dal Putzolu costituiva un vantaggio soltanto apparente, in quanto risultava agli amministratori comunali che il Putzolu non appena ottenuta la conferma aveva intenzione di imporre oneri gravosi per il servizio di cassa e tesoreria comunale.

« In relazione a quanto sopra esposto l'operato della prefettura di Nuoro non sembra meritevole di censura e, pertanto, il Ministero non ritiene di dover intervenire nella questione ».

Il Ministro: TREMELLONI.

BARDANZELLU. — *Al Ministro dell'interno e al Ministro senza portafoglio per lo spettacolo, lo sport e il turismo.* — « Per sapere se non ravvisino la opportunità di una più illuminata e ragionata sorveglianza sulla produzione cinematografica riguardante la riproduzione di ambienti giudiziari ove, come in qualche film che attualmente si proietta sugli schermi italiani, il comportamento innaturale e farsesco, privo di serietà e di dignità, tanto dei magistrati e degli avvocati che impersonano i protagonisti del film quanto delle figure secondarie che contribuiscono a formare l'ambiente, si risolve in una deplorabile caricatura della giustizia ed in un discredito per il funzionamento di essa ». (3847).

RISPOSTA. — « La revisione cinematografica viene eseguita da apposite commissioni in base alle norme contenute nel regolamento

annesso al regio decreto 24 settembre 1923, n. 3287, per la vigilanza governativa sulle pellicole cinematografiche.

« Per effetto dell'articolo 3, lettera C, di detto regolamento, (in cui tra l'altro è previsto il divieto di rappresentazione di scene, fatti e soggetti offensivi del decoro e del prestigio delle istituzioni e autorità pubbliche), le commissioni di revisione hanno, tutte le volte che se n'è presentata l'occasione, subordinato il rilascio del visto di proiezione in pubblico dei film, alla soppressione delle scene risultate in contrasto con la citata disposizione, con particolare riferimento alle scene ritenute offensive del decoro e del prestigio della magistratura e degli ambienti giudiziari. A questo proposito, si rileva che delle commissioni di revisione fa parte un magistrato dell'ordine giudiziario, il quale per ciò stesso è il più qualificato a stabilire se, ed in quali limiti, un film possa considerarsi in tutto o in parte offensivo del decoro e del prestigio della magistratura, e quindi se passibile o meno del divieto previsto dalle citate norme di legge.

« L'onorevole interrogante non ha ritenuto di indicare i film che, a suo avviso, contengono una deplorabile caricatura della giustizia ed importano discredito per il funzionamento di essa. Si è però in grado di assicurare che tutti i film attualmente in circolazione sono stati regolarmente autorizzati, su conforme parere delle commissioni di revisione, e che per i film riproducenti ambienti giudiziari non sono stati ravvisati gli estremi di legge per un loro divieto parziale o totale ».

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio ERMINI.

BERNARDI. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per sapere se egli sia a conoscenza del fatto che vi sono degli uffici giudiziari — tra gli altri quelli di Milano — i quali, richiamandosi a pretese disposizioni interne date dal ministro delle finanze, in cause promosse da fornitori stranieri contro compratori italiani inadempienti, pretendono che l'attore straniero presenti non più, come si è fatto fino a poco tempo addietro, copia di fattura bollata, per produzione in giudizio dall'ufficio del registro, ma addirittura di bolletta doganale (in possesso del debitore) o una dichiarazione rilasciata dal debitore (che non ha interesse a facilitare l'azione giudiziaria, ma a impedirla) o altre consimili documentazioni, in sostanza dirette contro ogni norma internazionale di reciproca assistenza giuridica a

sbarrare la strada giudiziaria allo straniero che voglia far valere avanti giudici italiani i propri diritti; se egli non ritenga opportuno di richiamare in vita, avvertendone i dipendenti uffici, un'antica circolare ministeriale che prevedeva, nel caso di giudizio promosso dal fornitore straniero, la semplice bollatura della fattura riguardante la merce fornita e non pagata, ciò anche a ovviare a probabili misure di ritorsione da parte di altri Stati ». (2233).

RISPOSTA. — « Occorre premettere che da parte di questo Ministero non risulta emanata alcuna disposizione tale da produrre, in sede giudiziaria, le difficoltà procedurali cui accenna l'onorevole interrogante, poiché in effetti l'amministrazione finanziaria rimane estranea alle contestazioni che possono insorgere tra fornitore straniero ed importatore nazionale per la definizione dei loro rapporti finanziari e commerciali. »

« Sembra per altro che la richiesta degli uffici giudiziari, oggetto dell'interrogazione, abbia attinenza, per quanto riguarda l'imposta generale sull'entrata, con l'articolo 28, primo comma, della legge 19 giugno 1940, n. 762, che vieta ai giudici di emettere provvedimenti in relazione ad atti economici che hanno dato luogo ad un'entrata per la quale non sia stata comunque pagata l'imposta dovuta. È quindi di ritenere che in attuazione di detta norma l'autorità giudiziaria richieda, nelle controversie del genere, l'esibizione delle bollette doganali, le quali per le importazioni, attestano l'avvenuto pagamento del tributo. »

« Ora, nel caso in esame, tenuto conto che trattasi in sostanza di rapporti di scambio per i quali — dato il particolare regime di imposizione vigente per l'importazione di merci dall'estero — l'imposta sull'entrata è dovuta per il fatto obiettivo dell'importazione medesima e di regola pagata direttamente alla dogana dall'acquirente, ad avviso di questo Ministero il venditore estero non può in massima ritenersi obbligato all'esibizione di un documento relativo ad una operazione eseguita dall'acquirente in nome e per conto proprio e del quale l'acquirente medesimo è titolare. »

« Nulla vieta naturalmente che il giudice possa, ogni qualvolta lo creda, chiedere l'esibizione di qualsiasi documento attinente alla controversia, specie quando la richiesta sia diretta ad acquisire al giudizio elementi probatori ».

Il Ministro: TREMELLONI.

BERNARDI. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per sapere i motivi per cui dopo otto anni di attesa non sia stata ancora liquidata la pensione dovuta a Bosio Andrea di Natale, classe 1922, grande invalido di guerra, con moglie e due bambini a carico, nella impossibilità di curarsi e di mantenere la famiglia per mancanza di quei mezzi che da otto anni gli sarebbero dovuti dallo Stato, al cui servizio contrasse la malattia di cui soffre ». (3206).

RISPOSTA. — « Gli atti riguardanti la pratica di pensione al signor Bosio Andrea di Natale, classe 1922, sono stati trasmessi, in data 14 gennaio 1954, alla commissione medica superiore per il parere circa la dipendenza da causa di servizio di guerra dell'infermità riscontrata al Bosio in sede di visita collegiale. »

« Non appena pervenuto tale indispensabile documento sarà provveduto alla definizione della pratica ». »

Il Sottosegretario di Stato: VALMARANA.

BERNARDI. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere i motivi per i quali, alla distanza di due anni dalla domanda, non si è ancora provveduto alla visita collegiale dell'ex militare Migliorini Giovanni fu Giuseppe, classe 1914, gravemente ammalato di tubercolosi ». (3586).

RISPOSTA. — « Si comunica, dopo aver eseguito ricerche presso lo schedario generale di questa amministrazione, che non risulta alcun precedente di pensione nei riguardi dell'ex militare Migliorini Giovanni fu Giuseppe, classe 1914. »

« Sarà opportuno che l'interessato faccia pervenire, compilato in ogni sua parte, l'unito modulo ». »

Il Sottosegretario di Stato: VALMARANA.

BERNARDI. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere i motivi per i quali non è stata ancora liquidata la pensione di guerra per cui fu presentata domanda fino dal 1948 da Pacchiarini Angelo fu Bassano, classe 1922, trovato effetto da postumi nevrotici e ora gravemente ammalato anche di tubercolosi ». (3587).

RISPOSTA. — « La pratica di pensione del signor Pacchiarini Angelo fu Bassano, classe 1922, non è stata ancora definita perché si è dovuto chiedere il parere conclusivo della commissione medica superiore sulla classifi-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MARZO 1954

cazione dell'infermità riscontrata al predetto in sede di visita collegiale.

« Inoltre, risultando il Pacchiarini impunito di tentato omicidio, si è richiesta, allo Corte di assise di Milano, ai fini dell'applicazione degli articoli 91 e seguenti della legge 10 agosto 1950, n. 648, la copia della relativa sentenza.

« Non appena in possesso di tali indispensabili documenti, si provvederà, senza indugio, alla definizione della pratica ».

Il Sottosegretario di Stato: VALMARANA.

BERNARDI. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per sapere i motivi per quali non è stata ancora definita la pratica di pensione su domanda presentata fin dal gennaio 1948 dal militare Bianchi Renato fu Guido Basilio, classe 1915, attualmente ricoverato nel sanatorio Bivozzero di Busto Arsizio ». (3588).

RISPOSTA. — « Eseguite accurate ricerche presso lo schedario di questa amministrazione non si è rintracciato alcun precedente di pensione nei riguardi del signor Bianchi Renato fu Guido Basilio, classe 1915.

« Allo scopo di potere esperire ulteriori ricerche, si trasmette l'unito modello affinché l'interessato lo restituisca al servizio dirette nuova guerra — via Lanciani, 11 — debitamente compilato in ogni sua parte ».

Il Sottosegretario di Stato: VALMARANA.

BERNARDI. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere i motivi per i quali non è stata ancora definita la domanda di pensionamento presentata fin dal 1951 da Pirola Olderico fu Carlo, bracciante di anni 60, invalido del lavoro (cieco d'un occhio), padre di un unico figlio Francesco Pirola, classe 1922, disperso in Russia ». (3589).

RISPOSTA. — « La pratica di pensione del signor Pirola Ulderico (non Olderico) fu Carlo, padre del defunto militare Francesco (posizione 303410/G) è stata definita con decreto concessivo del 23 gennaio 1954, numero 1809876.

« Sono state sollecitate le relative operazioni di pagamento ».

Il Sottosegretario di Stato: VALMARANA.

BERNARDI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere se non creda opportuno intervenire, perché vengano finalmente consegnati gli alloggi I.N.A.-Casa costruiti ai sensi dell'articolo 11, capoverso, della legge 28 febbraio 1949, n. 42, di-

rettamente dalla ditta Tavazzani di Vaprio d'Adda (Milano) e da oltre due anni già assegnati, tenendo presente che il Ministero fin dal gennaio 1952 come da sua lettera 8 gennaio 1952, insistette per l'immediata consegna degli alloggi agli interessati, consegna mai avvenuta; se non creda infine, di fronte all'estrema penuria delle abitazioni, necessario prende disposizioni di carattere generale atte a eliminare le lungaggini e a sopprimere le pedanterie burocratiche ». (3741).

RISPOSTA. — « Con delibera del 26 ottobre 1949, n. 24 il comitato di attuazione del piano I.N.A.-Casa autorizzò la società Tavazzani a costruire 6 alloggi in Vaprio d'Adda per l'importo complessivo di lire 9 milioni. La società Tavazzani dette inizio alla costruzione senza però provvedere alla stipula della prescritta convenzione, per cui non venne autorizzata a trattenere i contributi con l'ammontare dei quali avrebbe dovuto finanziare la costruzione stessa.

« Nelle more dell'esecuzione dei lavori, è sopravvenuto il fallimento della società Tavazzani.

« Subentrando il curatore dell'amministrazione della massa fallimentare, questi accertò che la società Tavazzani aveva mancato di svolgere le necessarie pratiche con la gestione I.N.A.-Casa per la stipulazione della convenzione e per l'autorizzazione a trattenere i contributi come sopra detto.

« In conseguenza, poiché l'edificio non era ancora entrato in proprietà della gestione non avendo questa erogata alcuna somma a tale oggetto, il curatore ha creduto di includere il fabbricato nel patrimonio immobiliare della società Tavazzani.

« In tale situazione non rimaneva che adoperarsi nel tentativo di fare estromettere tale fabbricato dalla massa fallimentare: preoccupata della giustificata aspettativa dei lavoratori compresi nella graduatoria, la gestione I.N.A.-Casa, con l'assistenza della avvocatura dello Stato, sta facendo passi presso il curatore per concordare una soluzione favorevole.

« Si assicura, pertanto, che anche da parte del Ministero la questione viene particolarmente seguita ».

Il Ministro: VIGORELLI.

BIGI. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per sapere:

1°) quali sono stati i motivi per cui ha dato disposizioni per l'applicazione dell'articolo 8 della legge 5 luglio 1952, n. 991, che

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MARZO 1954

esonera dalle imposte sui terreni e sui redditi agrari i territori di montagna con un anno di ritardo dalla entrata in vigore della legge e senza ordinare il rimborso delle somme pagate e non dovute,

2°) quando il ministro delle finanze intende ordinare il rimborso delle somme come sopra detto pagate e non dovute ». (2614).

RISPOSTA. — « La legge 25 luglio 1952, n. 991, non determina la decorrenza della esenzione cui si riferisce l'onorevole interrogante e, pertanto, in mancanza di apposita norma, non si può che fare riferimento alle disposizioni di carattere generale ed organico che disciplinano la materia. Soccorrono quindi gli articoli 43 e 131, rispettivamente, del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572, e del regolamento 8 dicembre 1938, n. 2153, integrati dalle norme di cui all'articolo 6 del regio decreto-legge 7 dicembre 1942, n. 1418, secondo cui le variazioni dipendenti dal passaggio dei beni dalla categoria degli imponibili a quella degli esenti dall'imposta fondiaria danno luogo allo sgravio dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate, purché siano dichiarate entro il 31 gennaio di detto anno, e in caso di tardiva dichiarazione, dal 1° gennaio seguente a quello in cui la dichiarazione è stata presentata.

« Ora, è da tenere presente che l'elenco previsto dall'articolo 1 della legge n. 991 già citata è stato compilato dalla commissione censuaria centrale il 27 gennaio 1953 (pervenuto a questa amministrazione il 27 febbraio successivo) e poiché la variazione di cui trattasi è stata determinata dall'inclusione dei territori montani nel predetto elenco, è ovvio che la medesima spiega i suoi effetti a decorrere dal 1° gennaio 1954.

« Tuttavia questo Ministero, al fine di evitare il gravosissimo lavoro che sarebbe derivato agli uffici facendo decorrere l'esenzione da tale data, dispose con circolare 3 aprile 1953, n. 200653, di non liquidare l'imposta erariale sul reddito dominicale dei terreni e sul reddito agrario, nei ruoli dell'esercizio in corso, per i contribuenti dei comuni ammessi al beneficio in parola, per i quali pertanto hanno usufruito dell'agevolazione di cui trattasi a far tempo dal 1° luglio 1953 anziché dal 1° gennaio 1954.

« Il Ministero non ritiene quindi di dover disporre il rimborso delle imposte di cui trattasi per il periodo anteriore al 1° luglio 1953 ».

Il Ministro: TREMELLONI.

BONINO. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere quali provvidenze intende disporre per venire incontro allo stato di grave disagio e miseria in cui sono venute a trovarsi numerose famiglie a seguito delle recenti alluvioni in Messina e provincia, che hanno causato danni ingenti per oltre un miliardo ». (3667).

RISPOSTA. — « In occasione delle recenti alluvioni abbattutesi sul territorio della provincia di Messina, il prefetto è intervenuto per la prima immediata assistenza a favore dei sinistrati, tramite i competenti enti comunali di assistenza.

« Le famiglie, le cui abitazioni sono crollate o hanno subito gravi danni, sono state, su disposizione della prefettura convenientemente sistemate a cura dei sindaci e dei presidenti degli E.C.A. in dormitori pubblici o alberghi.

« L'Istituto delle case popolari ha riaperto i termini per consentire alle famiglie alluvionate di partecipare all'assegnazione di alloggi.

« Per quanto riguarda i danni causati alle opere pubbliche e alle abitazioni private, il genio civile ha già provveduto alle riparazioni più urgenti di pronto soccorso, mentre si procede agli accertamenti dei danni riportati dalle strade, ponti, opere idrauliche, acquedotti, cimiteri, edifici scolastici, chiese, al fine di promuovere gli adeguati provvedimenti.

« Per quanto di sua competenza l'ispettato provinciale dell'agricoltura ha riferito al Ministero dell'agricoltura e al competente assessorato regionale, chiedendo l'adozione di urgenti provvedimenti a favore dei danneggiati.

« La situazione viene particolarmente seguita per ogni ulteriore intervento in favore delle popolazioni danneggiate ».

Il Sottosegretario di Stato: BISORI.

BONTADE MARGHERITA E LA SPADA.

— *Al Ministri del tesoro e delle finanze.* — « Per conoscere quali sono i motivi che hanno ritardato la emanazione della legge per la integrazione dei bilanci deficitari dei comuni per l'esercizio 1953, conoscendo che con lettera 16 settembre 1953 il Ministero dell'interno ha interessato il Ministero delle finanze, affinché d'intesa con quello del tesoro prendesse l'iniziativa di presentare il disegno di detta legge per la integrazione dei bilanci in parola, e con la assegnazione al Ministero dell'interno di un fondo non inferiore a 8 mi-

liardi di lire, da erogare secondo i criteri degli anni passati, e con l'autorizzazione di mutui in favore per la parte non coperta da contributo statale.

« Gli interroganti sono altresì a conoscenza che recentemente sono state rinnovate le premure per la sollecita presentazione del disegno di legge ». (3004).

RISPOSTA. — « L'approvazione dei bilanci 1953 delle amministrazioni provinciali e comunali deficitarie è pressoché ultimata ma, non essendo tuttora in fase di elaborazione un provvedimento che consente per le invocate misure di integrazione, gli organi di tutela hanno dovuto ricorrere, per la copertura dei disavanzi economici, ad un accorgimento di carattere meramente contabile, iscrivendo provvisoriamente nell'entrata un mutuo passivo di importo pari al fabbisogno liquidato, mutuo di cui per altro non può essere autorizzata l'assunzione, in quanto la legge comunale e provinciale vigente prevede tale possibilità soltanto per il ripiano di disavanzi di amministrazione accertati a chiusura di esercizio.

« Pertanto l'iscrizione figurativa dei mutui di cui trattasi potrà concretarsi in contrattazione effettiva soltanto dopo che sarà emanata la legge per l'integrazione dei bilanci deficiari per l'esercizio 1953.

« A tale scopo sono in corso opportune intese tra questo Ministero, quello del tesoro e quello dell'interno per addivenire alla stesura definitiva del predetto disegno di legge, che si confida potrà essere presto sottoposto alla approvazione del Consiglio dei ministri.

« Tale soluzione ha, come per gli anni passati, un carattere temporaneo, in attesa che sia completato lo studio per la riforma della finanza locale intesa ad assicurare il riassetto dei bilanci anzidetti ».

Il Ministro delle finanze: TREMELLONI.

BOZZI. — *Al Ministro dell'interno e all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — « Per conoscere le ragioni per le quali il comune di Vico nel Lazio (Frosinone), di 2500 abitanti, sia a tutto oggi sprovvisto di una farmacia, e per sollecitare il provvedimento d'istituzione di detto servizio reclamato dall'intera popolazione ». (3704).

RISPOSTA. — « La sede farmaceutica di nuova istituzione nel comune di Vico nel Lazio fu inclusa nel concorso provinciale bandito con decreto prefettizio 30 giugno 1952 e per la sede stessa risultarono idonei diciannove candidati.

« Sin dal 28 gennaio 1953 il prefetto di Frosinone sta provvedendo, con la prescritta procedura, ad interpellare, per l'accettazione, i suddetti candidati, seguendo l'ordine di graduatoria.

« Attualmente viene interpellato il sedicesimo idoneo, per intervenuta rinuncia dei precedenti graduati.

« Ciò stante, nessun intervento può essere svolto al riguardo ».

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: RUSSO.

BUFFONE. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere se, in occasione delle innovazioni da apportare alla legge di pubblica sicurezza, non intenda abrogare le limitazioni previste dall'articolo 95 e le relative disposizioni, concernenti il rilascio delle licenze di vendita o consumo di bevande alcoliche.

« Considerato che il pericolo dell'alcolismo attualmente non esiste in Italia e che, comunque, non si riuscirebbe a combattere con le vigenti disposizioni di legge, le leggi stesse non servono che ad ostacolare la libera iniziativa, determinante quel regime di concorrenza, che, oltre ad un continuo miglioramento dei locali di vendita o consumo (ristoranti, bar, ecc.), porta ad una maggiore offerta di prodotti genuini e più a buon mercato ». (3515).

RISPOSTA. — « Il rapporto numerico fra popolazione e esercizi di vendita di bevande alcoliche, attuato dalla legge Luzzatti 1913 come risultante di un vasto movimento diretto a combattere le conseguenze dell'alcolismo, fu riprodotto, con criteri invariati, nei testi delle leggi di pubblica sicurezza successive, fino a quella vigente del 18 giugno 1931, n. 773.

« In linea di fatto la situazione degli esercizi pubblici non risponde, in effetti, ai limiti fissati dalla norma in esame, i quali, per quanto concerne specialmente la vendita di alcolici sino al 21 per cento del volume (vino, marsala e vermouth), hanno avuto in più occasioni notevoli temperamenti.

« Infatti, agli esercizi pubblici già esistenti, che in molte località erano, per diritto acquisito in precedenza, in numero superiore a quello fissato dall'articolo 95 citato, si sono aggiunti, per effetto di disposizioni legislative eccezionali, i numerosissimi spacci annessi ai circoli degli enti riconosciuti a carattere nazionale con finalità assistenziali ai sensi del decreto legislativo 28 giugno 1946, n. 78, modificato col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 705

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MARZO 1954

(« Enal », Dopolavoro postelegrafonico, Dopolavoro ferroviario, Associazione nazionale combattenti e reduci, Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra, « Acli » « Mas », quelli autorizzati in virtù della legge 8 luglio 1949, n. 478, che ha abrogato il rapporto limite per le località riconosciute stazioni di cura, soggiorno e turismo; quelli previsti dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, concernente il rilascio di licenze in soprannumero ai profughi).

« Vanno, poi, considerati, oltre ai menzionati esercizi pubblici, muniti di licenza permanente, quelli che vengono autorizzati con licenza stagionale a termini dell'articolo 103 del testo unico vigente, e le rivendite temporanee con licenza rilasciata ai produttori per il diretto smercio del vino ricavato dai propri fondi, mentre gli articoli 65 e 168 del regolamento esecutivo del testo unico vigente prevedono la possibilità, agli effetti del rapporto limite, di considerare distintamente dai capoluogo borgate o frazioni, favorendo così l'istituzione di rivendite di bevande alcoliche in località nuove e decentrate.

« In relazione alla crisi viticola, sono state, infine, suggerite procedure di larghezza per consentire la vendita di vino da effettuarsi tanto dagli esercenti quanto direttamente dai produttori.

« Comunque la questione sarà presa in esame in occasione della riforma del testo unico della legge di pubblica sicurezza ».

Il Sottosegretario di Stato. Russo.

BUFFONE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere se è stata esaminata e con quale esito la proposta concernente l'istituzione di due centri di addestramento professionale artigiano, di cui uno a Cosenza e l'altro a Longobucco (Cosenza) ».

« Premesso che i due centri di addestramento sono forniti di tutte le attrezzature necessarie per lo svolgimento, a Cosenza, di corsi per vassai, tornanti e fornaciai, ceramisti, confezione giocattoli, soprammobili, ricamatrici, merlettate; ed a Longobucco: tessitura artistica, maglieriste, sarte, biancheriste, ricamatrici; l'interrogante chiede che i corsi di addestramento professionale compresi nel piano provinciale di priorità merenti ai due centri suddetti e distinti con i nn. 7, 8, 9 e 10 per Cosenza e 11, 12, 13 e 14 per Longobucco, vengano approvati ». (3604).

RISPOSTA. — « Nel marzo del decorso anno — ed al fine di stabilire le modalità per la migliore attuazione del piano di impiego del-

la mano d'opera disoccupata per l'esercizio 1953-54 — questo Ministero ebbe, tra l'altro, a determinare alcuni criteri ed orientamenti in ordine ai centri di addestramento professionale.

« All'uopo si raccomandò e favorì, con erogazione di appositi contributi la costituzione di tali centri, ossia di complessi di locali ed attrezzature stabilmente destinati all'addestramento professionale dei lavoratori.

« Nell'esercizio corrente, pertanto, è negli intendimenti del Ministero di utilizzare le attrezzature già esistenti ed ormai collaudate, anziché concorrere, con i conseguenti oneri, ad iniziative nuove.

« Per quanto precede, i due centri di addestramento professionale artigiano a Cosenza ed a Longobucco, cui fa riferimento l'onorevole interrogante (la richiesta di istituzione dei quali è pervenuta soltanto in questi giorni ad opera del Ministero dei lavori pubblici) non potranno — pertanto — essere istituiti.

« Si desidera, comunque, assicurare che le situazioni locali, segnalate con la interrogazione, saranno tenute nel maggior conto ove sia possibile, anche in relazione alla disponibilità di fondi, autorizzare nuovi corsi di addestramento professionale e ove si riscontrerà la idoneità delle attrezzature occorrenti ».

Il Ministro: VIGORELLI.

BUFFONE. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per sapere quali urgenti provvedimenti saranno adottati, onde eliminare definitivamente l'inconveniente lamentato dall'associazione dei commercianti di Reggio Calabria, circa la ricorrente deficienza di carri ferroviari, per il trasporto dell'olio dalle zone di produzione calabresi ai lontani centri di consumo ». (3682).

RISPOSTA. — « L'amministrazione ferroviaria dispone di una quantità di carri per il trasporto dell'olio commestibile sufficiente a soddisfare con una certa larghezza le normali esigenze del traffico. È inevitabile per altro che nei periodi di pieno sviluppo della campagna olearia, le contemporanee numerose richieste presentate dai vari centri di produzione non possano trovare, tutte, quel sollecito accoglimento che sarebbe auspicabile, poiché il numero dei veicoli anzidetti come già accennato non può essere commisurato per ovvie ragioni economiche alle esigenze dei periodi di massima richiesta.

« L'amministrazione ferroviaria si adopera dal canto suo per conseguire la massima utilizzazione dei carri-serbatoi di cui dispone,

attualmente, accelerandone quanto più possibile la circolazione e la consegna agli utenti, ma è evidente che, malgrado ogni impegno, se le richieste superano di gran lunga le disponibilità, l'assegnazione dei veicoli stessi non può essere sempre tempestiva.

« In tali circostanze si provvede a riportare i serbatoi disponibili tra le diverse zone di carico (che sono quasi esclusivamente Sicilia, Calabria e Puglia) in misura strettamente proporzionale alle rispettive occorrenze.

« L'amministrazione ferroviaria, d'altro canto, proprio nell'intento di fronteggiare le accresciute richieste di trasporto di olio, aveva disposto fin dal mese di dicembre 1953, che 30 serbatoi, già utilizzati per altri liquidi, previo accurato lavaggio, fossero adibiti al trasporto dell'olio commestibile in aumento a quelli esistenti, ed ha altresì programmato di incrementare, con nuove costruzioni, la consistenza del parco dei carri-serbatoio ».

Il Ministro: MATTARELLA.

BUFFONE. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere i motivi che ritardano l'approvazione della richiesta inoltrata in data 23 gennaio 1954 dal comune di Rossano (Cosenza) per la concessione, da parte della Cassa depositi e prestiti, di un mutuo di lire 36.270.591 — garantito con i proventi delle imposte di consumo — per il pareggio del bilancio 1952 del comune stesso.

« Premesso che molti comuni, specie del meridione, presentano bilanci deficitari, e che in alcuni di essi non si riesce a liquidare gli stipendi ai propri impiegati, l'interrogante chiede se non sia il caso disporre che lo svolgimento della pratica suddetta e di quelle analoghe venga accelerato quanto più possibile, affinché dette amministrazioni comunali possano ottenere i fondi necessari per svolgere, sia pure in misura limitata, una propria attività amministrativa ». (3685).

RISPOSTA. — « Il mutuo di lire 36.270.591 deliberato dall'amministrazione comunale di Rossano (Cosenza) si riferisce al ripiano del disavanzo di amministrazione accertato alla chiusura dell'esercizio 1951 e non al pareggio economico del bilancio 1952, che venne assicurato con le supercontribuzioni di cui all'articolo 332 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383.

« La deliberazione relativa alla assunzione del predetto mutuo è stata inviata, in data 29 gennaio 1954, dal prefetto di Cosenza al Ministero delle finanze, per i provvedimenti di

cui all'articolo 94 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, in ordine al rilascio delle delegazioni di garanzia sulle imposte di consumo.

« Ora, risulta che detto Ministero, con decreto in data 8 corrente mese, già spedito al prefetto, ha autorizzato il richiesto vincolo sulle imposte anzidette.

« Pertanto, al comune non rimane che rivolgersi direttamente alla Cassa depositi e prestiti per la somministrazione del prestito ».

Il Sottosegretario di Stato: RUSSO.

BUFFONE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere quali urgenti provvedimenti verranno adottati per attuare quella parte del programma governativo, concernente l'eliminazione della disoccupazione.

« Considerato:

1°) che in provincia di Cosenza la disoccupazione va assumendo proporzioni allarmanti;

2°) che le 86 mila giornate lavorative assegnate a detta provincia, per la realizzazione di cantieri di lavoro, sono assolutamente insufficienti;

3°) che in provincia di Cosenza con i cantieri di lavoro vengono realizzate opere di prima necessità — l'interrogante chiede che il numero delle giornate lavorative in questione venga elevato a un minimo di 300 mila ». (3883).

RISPOSTA. — « Si comunica all'onorevole interrogante, in merito alla richiesta di cui alla interrogazione, quanto segue.

« Le giornate-operaio, assegnate alla provincia di Cosenza nel corrente esercizio finanziario per l'istituzione di cantieri di lavoro e di rimboschimento, ammontano a 82 mila con il primo piano provinciale, e ad esse sono da aggiungere altre 87 mila, con il secondo piano provinciale; in complesso 169 mila giornate-operaio.

« Si chiarisce che la quota anzidetta è la risultante della ripartizione della totalità dei fondi disponibili per il corrente esercizio, ripartizione che viene fatta sulla base dei coefficienti di disoccupazione accertati statisticamente in ciascuna provincia.

« Il contingente di giornate-operaio, attribuito alla provincia di Cosenza è appunto in proporzione alla entità della disoccupazione nella stessa esistente.

D'altro canto, non ricorre la possibilità di una maggiorazione della quota assegnata, in

quanto le disponibilità risultano completamente impegnate con la ripartizione effettuata fra tutte le altre province ».

Il Ministro: VIGORELLI.

CACCIATORE E SANSONE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere per quali motivi viene consentito al comando di Napoli delle truppe americane o alla N.A.T.O. di tenere alle proprie dipendenze circa 2.000 lavoratori italiani senza la garanzia dell'assicurazione contro le malattie, gli infortuni, la disoccupazione, l'indennità, la vecchiaia, la tubercolosi, ecc ». (3610).

RISPOSTA. — « Il trattamento previdenziale, che gli organi della N.A.T.O. di Napoli attuano nei confronti del personale dipendente, è conforme a quello stabilito dalle norme vigenti. Infatti, tutto il personale è assicurato presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale ed è iscritto, agli effetti dell'assicurazione malattia, all'ente nazionale di previdenza dipendenti da enti di diritto pubblico.

« Il personale operaio è assicurato presso l'Istituto nazionale assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Anche gli assegni familiari sono regolarmente corrisposti ai lavoratori.

« Risulta, inoltre, che, anche per quanto concerne la parte contrattuale e normativa inerente al rapporto di lavoro, il trattamento dei connazionali che prestano la propria opera presso la N.A.T.O. non è inferiore a quello praticato in Italia nel settore dell'industria ».

Il Ministro: VIGORELLI.

CAPALOZZA. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — « Sull'orientamento che intendano assumere di fronte alla pronuncia del Consiglio di Stato in data 21 novembre 1952, n. 1351, che riconosce non esistente alcun giuridico impedimento per l'assunzione di donne nell'ufficio di giudice popolare nelle corti di assise e nell'ufficio di componente delle giunte provinciali amministrative: e ciò in ossequio alle norme della Costituzione democratica » (già orale 42)

RISPOSTA — « Riguardo alla interrogazione, si comunica, anche per conto del Ministero dell'interno, che in merito al problema con essa sollevato, di notevole importanza e delicatezza, non è consentito all'amministrazione di dare disposizioni, le quali accolgono

una determinata interpretazione delle norme legislative, che attualmente regolano la costituzione dei collegi giudicanti. Qualsiasi questione che possa sorgere al riguardo non può che essere lasciata alla decisione degli organi giurisdizionali.

« Il problema può essere adeguatamente esaminato e risolto — con carattere di ordine generale — soltanto nella sua appropriata sede, che è quella legislativa della riforma dell'ordinamento giudiziario e, rispettivamente, delle norme che disciplinano la costituzione delle giunte provinciali amministrative ».

Il Ministro di grazia e giustizia: DE PIETRO.

CAPALOZZA. — *Al Ministro delle finanze.* — « Sulle improvvise remore alla vendita o alla locazione alla amministrazione comunale di San Lorenzo in Campo (Pesaro), dell'edificio già adibito a casa del fascio, necessario per gli uffici comunali e per aule scolastiche; e ciò quantunque sia stato già effettuato l'adattamento *ad hoc* da parte del competente corpo dei genio civile ». (2132).

RISPOSTA. — « Per effetto delle disposizioni contenute nell'articolo 38 del decreto-legge legislativo 27 luglio 1944, n. 159, venne devoluto allo Stato l'immobile ex casa del fascio di San Lorenzo in Campo, con l'area annessa valutato dall'ufficio tecnico erariale di Pesaro in lire 10.400.000.

« Con istanza del 23 luglio 1946 il comune di San Lorenzo in Campo chiedeva la concessione in uso dell'immobile medesimo — per adibirlo a sede di una istituenda scuola media o di uffici pubblici — previo il completamento della costruzione che, all'atto della presa di possesso da parte del demanio, non risultava ultimata.

« Successivamente il compendio veniva consegnato al Ministero dei lavori pubblici perché ne fosse ultimata la costruzione e venisse poi adibito ad alloggi per i senza tetto. Tale dicastero però — come da comunicazione dell'ufficio del genio civile di Pesaro — rappresentava l'opportunità, in seguito a interessamento del comune, che il fabbricato venisse adibito a sede degli uffici comunali, anziché ad alloggi per i senza tetto.

« Questo Ministero, in conseguenza, comunicava alla intendenza di finanza di Pesaro che, in via di massima, non aveva nulla in contrario a che l'immobile venisse destinato a casa comunale, facendo inoltre presente che, data anche la rilevante spesa necessaria per il completamento dell'edificio sarebbe

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MARZO 1954

stato opportuno avviare trattative per la vendita del compendio a favore del comune, il quale, all'uopo interpellato, si dichiarava disposto a trattare, anziché l'affitto, la cessione definitiva della realtà.

« Quanto la costruzione dell'edificio fu ultimata, questo Ministero, in accoglimento di un'istanza del comune, il quale aveva chiesto l'affitto dell'immobile in attesa dello svolgimento delle pratiche per la compravendita, con ministeriale 18 novembre 1952, n. 184211 impartì istruzioni alla competente intendenza di finanza circa tale locazione, autorizzando anche l'esecuzione, a spese del comune dei lavori occorrenti per l'installazione dell'impianto di riscaldamento.

« Senonché il compendio venne richiesto, in un primo tempo in affitto e poi in acquisto, dalla Pontificia commissione di assistenza, per essere destinato, attraverso la sezione diocesana di Pergola, a casa della gioventù bisognosa ed abbandonata della zona (con scuola, doposcuola, refezioni scolastiche, ecc.).

« In presenza di tale nuova richiesta, furono revocate le disposizioni impartite per l'affitto dello stabile anche in considerazione che era stato segnalato, in via breve, che il comune disponeva già di una sede idonea.

« Il comune interessato, dal canto suo, ha ripetutamente insistito per ottenere il possesso dell'immobile, facendo anche presente che per i lavori, come sopra autorizzati, sostenne la spesa di lire 950 mila.

« In questa situazione e considerato pure che la prefettura di Pesaro-Urbino, nel caldeggiare la reiterata richiesta del comune ha fatto conoscere che gli uffici comunali di San Lorenzo in Campo hanno sede in locali non decorosi e insufficienti — come accertò personalmente il vice prefetto ispettore — questo Ministero ha ritenuto di proporre alla Presidenza del Consiglio dei ministri — a termini del 2° comma del citato articolo 38 — la vendita del compendio *de quo* a favore del ripetuto comune, per un prezzo pari al valore di lire 10.400.000 già determinato e con l'impegno, da parte dell'acquirente, di destinare il bene a sede di uffici pubblici ed eventualmente di scuole ».

Il Ministro: TREMELLONI.

CAPALOZZA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere il suo pensiero sulla richiesta da varie parti avanzata circa la presentazione al Parlamento di un disegno di legge col quale si consente ai diplomati negli istituti tecnici ad indirizzo

commerciale di iscriversi alla facoltà di farmacia delle università ». (3702).

RISPOSTA. — « La questione sollevata dall'onorevole interrogante ha carattere particolare, poiché si inquadra nel più vasto problema relativo al riconoscimento dei titoli di studio ai fini delle ammissioni nelle facoltà universitarie.

La soluzione del problema, par altro, presuppone necessariamente un riordinamento generale della istruzione secondaria. Si tratta, quindi, come ha avuto occasione di rilevare anche il Consiglio superiore, di un problema che dev'essere affrontato in sede di riforma della scuola.

« Solo così invero si potrà risolverlo in modo organico, evitandosi riforme di carattere parziale ».

Il Ministro: MARTINO.

CAVALIERE ALBERTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se non ritenga:

1°) di definire la questione dello studio del compianto Trilussa, ancora in contestazione illegale tra ipotetici eredi e alcuni privati, i quali vorrebbero farne la comoda sede di una loro associazione;

2°) di trasferire lo studio stesso nel classico museo di Roma, o di lasciarlo nella sede attuale, a condizione che esso non sia destinato ad alloggio di estranei, e a qualsiasi forma di speculazione, ma sia soltanto aperto a visitatori, sotto la vigile cura di personale del Ministero della pubblica istruzione ». (2996).

RISPOSTA. — « Come si è già avuta occasione di riferire all'onorevole senatore Locatelli in risposta alla sua interrogazione n. 34, si fa presente che questo Ministero ha provveduto a suo tempo alla emanazione di un provvedimento col quale veniva dichiarato che lo studio di Trilussa rivestiva interesse particolarmente importante, ed era quindi soggetto a tutte le disposizioni di tutela previste dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089.

« Detto provvedimento venne regolarmente rinnovato in data 18 novembre 1952 nei confronti della società Fono Roma, in seguito all'avvenuto trapasso di proprietà dell'immobile.

« Circa l'eventualità del trasferimento dello studio stesso, il Ministero non ritiene possibile trasferirlo e ricostruirlo nel museo di Roma, sia per l'ampiezza e l'altezza dell'ambiente originale, sia per l'impossibilità di

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MARZO 1954

ricomporre lo studio in altra sede mantenendogli un carattere di autenticità

« Si è d'avviso, pertanto, di mantenere fermi i vincoli attualmente gravanti sullo studio in questione ».

Il Ministro: MARTINO.

CAVALIERE STEFANO. — *Al Ministro per la marina mercantile.* — « Per conoscere a quali criteri si ispirino le norme che regolano la pesca nelle acque delle isole di Tremiti e di Pianosa (Foggia) dove si è istituito addirittura un monopolio con vasta rete di interessi, a danno della massa dei pescatori del litorale ». (3229).

RISPOSTA. — « Si informa l'onorevole interrogante che la pesca con lampare, già riservata — entro il limite di tre miglia dalla costa — nelle acque delle isole Tremiti e di Pianosa, ai pescatori del luogo, è stata nel decorso anno regolata dalla capitaneria di porto di Manfredonia con l'ordinanza del 13 marzo 1953, n. 5.

« Tale ordinanza, pur riconfermando la esclusività della pesca entro i suddetti limiti di tre miglia nelle acque delle isole di Tremiti e di Pianosa a favore dei pescatori del luogo, ha stabilito che negli ultimi cinque giorni di scuro di ogni mese i pescatori forestieri possono esercitare la pesca con lampare in tutte indistintamente le acque dell'isola di Pianosa e, quindi, anche nella fascia costiera di tre miglia, con divieto di pesca, entro tal periodo di tempo, per tutti i pescatori del luogo.

« L'esclusività della pesca nelle acque di cui trattasi a favore dei pescatori del luogo dovette riconoscersi su concordi segnalazioni e richieste della prefettura di Foggia, dell'amministrazione del comune di Tremiti e della capitaneria di Manfredonia per l'assoluta necessità di andare incontro alle imprescindibili esigenze di vita degli abitanti di quel gruppo di isole, che, essendo privi di qualsiasi altra possibilità di lavoro, né potendo, per mancanza di mezzi idonei, raggiungere altre zone di pesca, solo coi profitti realizzati nel limitato periodo di tempo in cui viene esercitata la pesca con le lampare, possono provvedere al proprio sostentamento per l'intero anno.

« Tuttavia, allo scopo di soddisfare, nei limiti del possibile, anche le richieste dei pescatori del Gargano e di altri centri pescherecci vicini, fu — come innanzi accennato — stabilito che la pesca con lampare negli ultimi cinque giorni di scuro — cinque su venti —

fosse consentita ai pescatori forestieri con assoluta esclusione, in quel periodo di tempo, di quelli delle isole di cui trattasi.

« Così stando le cose, ai pescatori forestieri è consentito di esercitare la loro attività nelle acque della fascia costiera dell'isola di Pianosa durante gli ultimi cinque giorni di scuro di ogni mese. Né è possibile prevedere più ampie concessioni in proposito, in quanto che, per le considerazioni sopra prospettate, è da escludere che, anche per motivi di ordine pubblico, a suo tempo segnalati dalle competenti autorità politiche, sia possibile non tener conto della penosa situazione di miseria in cui trovansi i pescatori del luogo ».

Il Ministro: TAMBRONI.

CASTELLARIN. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — « Per sapere se si renda conto della necessità di intervenire per porre fine allo scandalo dell'« Enal » la cui direzione amministrativa sta dando prova di una assoluta mancanza di serietà, al punto che in tutte le province gli impiegati sono senza stipendio da mesi, a Roma numerose cambiali dell'« Enal » figurano protestate e in qualche luogo (come ad esempio Pavia) i mobili della sede dell'« Enal » sono stati venduti all'asta ». (3182).

RISPOSTA. — « In proposito si fa presente che la presidenza nazionale dell'« Enal » ha dichiarato assolutamente priva di fondamento la circostanza che i mobili dell'ufficio provinciale di Pavia, o di altre direzioni dipendenti, siano stati venduti all'asta pubblica.

« Gli altri inconvenienti segnalati nell'interrogazione hanno avuto causa nella mancata tempestiva riscossione di crediti negli scorsi del decorso anno 1953, ciò che ha posto l'ente in qualche difficoltà nel periodo immediatamente precedente a quello della riscossione dei fondi derivanti dal nuovo tesseramento.

« L'« Enal » ha comunque assicurato di aver normalizzato la situazione con la liquidazione degli impegni rimasti insoluti ».

Il Sottosegretario di Stato: SCALFARO.

CASTELLARIN. — *Al Ministro della difesa.* — « Per sapere se — nel caso non abbia ancora incluso nell'elenco delle località di disagiata residenza il comune di Rivoli Veronese non ritenga opportuno provvedere con sollecitudine, in considerazione che il suddetto comune ha i requisiti richiesti dalla legge ed è uno dei più bisognosi della provincia ». (3500).

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MARZO 1954

RISPOSTA. — « Sono già in corso trattative con il Ministero del tesoro al fine di esaminare la possibilità di includere gli enti militari dislocati a Rivoli Veronese fra quelli al cui personale compete l'indennità di disagiata residenza ».

Il Sottosegretario di Stato Bosco.

CASTELLARIN. — *Al Ministro degli affari esteri.* — « Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare in favore del personale italiano avventizio addetto ai consolati italiani all'estero tuttora sprovvisto di qualsiasi assicurazione previdenziale, in considerazione del fatto che la risoluzione di tale problema è della massima urgenza interessando circa 2 mila persone che svolgono la loro opera, spesso in mezzo a notevoli difficoltà d'ambiente e con viva preoccupazione per il giorno in cui dovranno abbandonare il servizio per raggiunti limiti di età ». (3717).

RISPOSTA. — « L'ordinamento degli impiegati locali in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari all'estero è regolato dalla legge 18 febbraio 1943, n. 23. In base a questa legge agli impiegati locali spetta all'atto della cessazione dal servizio un indennizzo ragguagliato all'importo della metà della retribuzione mensile per ciascun anno di servizio esclusa l'aggiunta di famiglia. Detta retribuzione è fissata nella misura prevista dal decreto-legge 4 febbraio 1937 n. 100 e successive modificazioni. Per gli ex combattenti l'indennizzo viene commisurato ad un mese di retribuzione per ciascun anno di servizio.

« Gli impiegati locali fruiscono di una maggiorazione per carico di famiglia che viene calcolata oltre che sulla retribuzione base anche sull'indennità di sede e sono inoltre iscritti per la sola assistenza sanitaria all'« Enpas ».

« La citata legge n. 23 non prevede per gli impiegati locali il licenziamento per limiti di età.

« Si fa infine presente che è allo studio con le competenti amministrazioni un nuovo progetto di legge che sarà presentato quanto prima all'esame del Parlamento.

« Detto progetto ha lo scopo di colmare le numerose deficienze riscontrate nella citata legge n. 23, dettata dalla urgenza di dare un ordinamento sia pure sommario agli impiegati locali.

« In particolare il nuovo progetto si prefigge di dare agli impiegati locali un ordinamento che risponda a molte delle richieste

della categoria interessata e a migliorare sostanzialmente il trattamento di quiescenza loro spettante alla cessazione del servizio ».

Il Sottosegretario di Stato: BENVENUTI.

CERVONE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per chiedere se non ritiene opportuno dare inizio con urgenza ai lavori del cantiere di lavoro n. 6155/R nel comune di Campodimele (Latina), il cui progetto primitivo, approvato e finanziato dal Ministero, subì una modificazione, approvata dall'ispettorato ripartimentale delle foreste e trasmessa con parere favorevole al Ministero competente ». (3725).

RISPOSTA. — « Torna gradito assicurare al riguardo che in data 22 febbraio 1954 con nota n. 1745, è stata autorizzata la variante di lavori da eseguire nel cantiere n. 6155/R la cui richiesta è pervenuta a questo Ministero in data 19 stesso mese ».

Il Ministro: VIGORELLI.

CERVONE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se non ritiene opportuno approvare i finanziamenti per l'inizio dei lavori della strada Cimatero-Sallandrea (1° lotto) nel comune di Campodimele (Latina), il cui progetto completo è stato rimesso a suo tempo dagli organi provinciali ». (3726).

RISPOSTA. — « Come è certamente noto all'onorevole interrogante, questo Ministero decide in merito alla istituzione di cantieri di lavoro sulla base delle proposte avanzate dai competenti organi provinciali.

« I fondi a disposizione per l'apertura dei cantieri vengono ripartiti fra le varie province con criteri statistici che tengono conto del rapporto fra disoccupati e popolazione attiva. Nell'ambito di ciascuna provincia, gli uffici del lavoro sono incaricati di redigere un piano, d'intesa con le prefetture, sentita le commissioni provinciali per il collocamento.

« A tali organi è anche demandato il compito della scelta dei comuni e delle opere da eseguire con i cantieri.

« Per il comune di Campodimele, i predetti organi provinciali non hanno, tuttavia, richiesto la istituzione di alcun cantiere e, pertanto, non è consentito approvare — salvo che si rendano possibili nella provincia di Latina ulteriori interventi — quello relativo alla costruzione della strada di cui alla interrogazione ».

Il Ministro: VIGORELLI.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MARZO 1954

COLITTO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazione.* — « Per conoscere quando potrà essere istituito il servizio telefonico nella frazione Cappagna di Venafro (Campobasso) ». (3283).

RISPOSTA. — « Al riguardo, si informa che la frazione di Ceppagna di Venafro (Campobasso) non si trova nelle condizioni previste dalla legge 11 dicembre 1952, n. 2529, per avere titolo all'impianto telefonico a totale carico dello Stato, e cioè: popolazione superiore ai 1.000 abitanti, ovvero compresa fra i 1000 ed i 500 abitanti quando la distanza dal più vicino posto telefonico pubblico sia superiore ai 10 chilometri. Né la frazione stessa potrà beneficiare delle disposizioni della legge, testé proposta al Parlamento, riguardante il collegamento telefonico gratuito delle frazioni montane, in quanto Ceppagna di Venafro si trova a metri 275 di altitudine, contro ai 600 minimi contemplati dal disegno di legge.

« Tuttavia, qualora la località in parola avesse per ipotesi una notevole importanza economica, il comune interessato potrebbe, avvalendosi del secondo comma dell'articolo 1 della citata legge n. 2529, chiedere, per il collegamento telefonico, il contributo statale del 50 per cento della spesa, assumendo a suo carico l'altro 50 per cento.

« In proposito, però, è da tener presente che la erogazione di tali contributi è subordinata alla disponibilità esistente sui fondi stanziati, esercizio per esercizio, dopo aver provveduto ai collegamenti più urgenti che sono quelli a totale carico dello Stato interessanti in specie le frazioni con maggiore popolazione. Tenuto conto di ciò, l'impianto riguardante la frazione suddetta, qualora il comune fosse disposto a sostenere la metà della spesa, potrebbe essere eseguito ma non prima del prossimo esercizio finanziario ».

Il Ministro CASSIANI.

COLITTO. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere quando la Cassa depositi e prestiti potrà procedere alla effettiva concessione del mutuo di lire 3.500.000, somma prevista per la costruzione di fognature nel comune di San Giovanni in Galdo (Campobasso) comprese fra le opere ammesse a contributo statale ai sensi della legge 3 agosto 1943, n. 589 ». (3284).

« RISPOSTA. — « Al riguardo si comunica che la concessione del mutuo di lire 3.500.000, chiesto dal comune di San Giovanni in Galdo per completamento degnatura, è stata delibe-

rata dal consiglio di amministrazione il 19 dicembre 1953 ed il relativo provvedimento è in corso di registrazione alla Corte dei conti ».

Il Sottosegretario di Stato: VALMARANA.

COLITTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se approva l'operato dei competenti organi, che hanno consentito la spesa di ben dieci milioni di lire per la costruzione, neppure ultimata, di poco più di trecento metri della strada Pesche-Miranda, in provincia di Campobasso, mentre era stata prevista la spesa di lire 8.115.583 per la costruzione dell'intera strada, mentre si sarebbero con la somma predetta potute sistemare tutte le strade interne di Pesche e coprire una fogna, che attraversa scoperta l'intero abitato ». (3287).

RISPOSTA. — « Ad integrazione delle notizie fornite il 10 febbraio 1954 all'onorevole interrogante circa il cantiere di lavoro della strada Pesche-Miranda (Campobasso) di cui alla interrogazione in oggetto, si ha il pregio di comunicare gli ulteriori elementi, richiesti al competente ufficio del genio civile di Isernia.

« Il cantiere in parola, autorizzato per la spesa di lire 8.115.583 è solo uno stralcio del progetto generale presentato dal comune di Pesche e pertanto l'opera ha potuto essere eseguita solo in parte.

« Con il cantiere si è data esecuzione all'apertura di circa metri lineari 1.500 di strada tutta a mezza costa, scavata per la maggior parte in roccia, alla costruzione dei necessari muri di sostegno ed alla parziale sistemazione della carreggiata. Il tutto su di un tratto, iniziante dall'abitato di Pesche, che costituisce la parte più difficile ed onerosa dell'intero tracciato.

« Nulla può comunicarsi, invece, circa la convenienza o meno della utilizzazione della predetta somma per la sistemazione delle strade interne e delle fognature di Pesche, in quanto questo Ministero decide sulle richieste avanzate dagli enti interessati ed il comune di Pesche non ha mai richiesto l'esecuzione delle opere sopra indicate ».

Il Ministro: VIGORELLI.

COLITTO. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere le ragioni per le quali, mentre all'ospedale civile Antonio Cardarelli di Campobasso è stato assegnato l'irrisorio contributo di un milione, che lascia le cose come erano, è stato, invece, dato il contributo di più di cento milioni all'ospedale di Chieti ». (3746).

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MARZO 1954

« Per conoscere se non ritenga indispensabile ed urgente concedere all'ospedale civile Antonio Cardarelli un sussidio che consenta ad esso di continuare a svolgere la grande opera di bene, sin qui da numerosi lustri svolta ». (3747).

RISPOSTA. — Agli atti di questo Ministero non risulta che sia stato concesso all'ospedale civili Santissima Annunziata di Chieti un contributo di oltre cento milioni.

« Detto nosocomio ha invece beneficiato nel novembre 1953 di una sovvenzione di lire 2 milioni, a parziale ripiano del disavanzo di amministrazione di lire 32.500.000 accertato alla chiusura dell'esercizio 1952.

« La causa della minore entità del contributo assegnato all'ospedale civile Antonio Cardarelli di Campobasso, che ha beneficiato di un sussidio di lire 1 milione nel gennaio 1954, va ricercata nella più modesta passività denunciata dallo stesso (lire 9.599.817) rispetto a quella sopra specificata dell'ospedale di Chieti.

« Per quanto concerne la rilevata insufficienza della sovvenzione rispetto al deficit denunciato dall'ospedale di Campobasso, è da tener presente che con le limitate disponibilità del competente capitolo di bilancio occorre far fronte alle esigenze di numerose istituzioni di beneficenza deficitarie ».

Il Sottosegretario di Stato: BISORI.

COLITTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno disporre il proseguimento del cantiere di sistemazione montana n. 02636, che consentirà la costruzione in Colledara (Campobasso) della strada di allacciamento del centro al luogo ove è istituito il cantiere ». (3800).

RISPOSTA. — « Si è spiacenti di dover comunicare all'onorevole interrogante che, non essendo stata formulata, da parte dei competenti organi provinciali, alcuna richiesta intesa alla prosecuzione del cantiere di cui alla interrogazione, questo Ministero non ha possibilità di adottare il provvedimento sollecitato ».

Il Ministro: VIGORELLI.

COLITTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se non ritenga conforme ad equità presentare al Parlamento un disegno di legge, col quale venga stabilito un nuovo termine per il versamento

dei contributi assicurativi relativi all'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia, dal regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, fissato al 30 agosto 1951 e prorogato al 30 agosto 1952, sembrando appunto equo che un nuovo termine sia assegnato a quanti solo per mancata conoscenza della norma non hanno potuto fare quanto la legge loro consentiva ». (3801).

RISPOSTA. — « L'articolo 2 della legge 28 luglio 1950, n. 633, che ha consentito agli impiegati esclusi dall'assicurazione obbligatoria il riscatto ai fini della stessa assicurazione dei periodi di servizio prestato dal 1° maggio 1939, o dalla data di assunzione, se posteriore, sino al 31 agosto 1950, va considerato in relazione alle norme esistenti alla data di entrata in vigore della legge stessa, nonché alla necessità di uniformare, con decorrenza 1° maggio 1939, la situazione previdenziale delle categorie impiegate, a seguito della abolizione del limite di retribuzione già previsto dall'articolo 5 della legge 14 aprile 1939, n. 636.

« La norma sul riscatto previdenziale ha avuto, altresì, lo scopo di consentire agli impiegati, entrati in assicurazione ad età avanzata, di crearsi una posizione assicurativa per periodi di lavoro pregressi, onde conseguire possibilmente, con il concorso del normale requisito di età, le prestazioni dell'assicurazione generale obbligatoria.

« Detta norma va, comunque, considerata nei suoi effetti, avuto riguardo alle disposizioni di cui al regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 e pertanto non può consentirsi un'ulteriore applicazione della medesima dopo che, con legge 4 aprile 1952, n. 218, sono stati sostanzialmente modificati i criteri informativi per la liquidazione delle prestazioni nell'assicurazione generale obbligatoria di pensione.

« D'altro canto, il riaprire il termine scaduto il 31 luglio 1952, allo scopo di facilitare agli impiegati che hanno perduto la possibilità di conseguire i benefici del riscatto per « non conoscenza » della legge, oltre a contrastare con un principio di ordine generale consentirebbe ai predetti di fruire a loro beneplacito e all'epoca ritenuta più opportuna, di una disposizione favorevole, ma che ebbe limiti tassativi di applicazione.

« Questo Ministero non ravvisa, pertanto, l'opportunità di proporre il provvedimento legislativo di cui alla interrogazione ».

Il Ministro: VIGORELLI.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MARZO 1954

COLITTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere le sue determinazioni in merito alla richiesta del comune di Morrone nel Sannio (Campobasso) di istituzione di un cantiere-scuola di lavoro, che, mentre allevierebbe le condizioni di disagio della mano d'opera disoccupata locale, consentirebbe la costruzione di una strada, l'unica in tutto l'agro del comune che unisca il centro abitato eminentemente agricolo, con il fiume Biferno, nonché con i comuni di oltre sponda di detto fiume ». (3868).

RISPOSTA. — « Si è spiacenti di dover significare che — non essendo stata formulata a questo Ministero, da parte dei competenti organi provinciali, alcuna richiesta intesa alla istituzione del cantiere di cui alla interrogazione dell'onorevole interrogante — non ricorre, in atto, la possibilità di adottare il provvedimento sollecitato.

« Ove si venga in possesso del prescritto progetto e sempreché si rendano possibili ulteriori interventi nella provincia di Campobasso, le esigenze del comune di Morrone del Sannio saranno attentamente considerate ».

Il Ministro: VIGORELLI.

COLITTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se non creda opportuno istituire nel comune di Pozzilli (Campobasso) un cantiere-scuola di lavoro, che mentre gioverebbe molto ai disoccupati locali, consentirà la costruzione della strada di allacciamento, da tempo auspicata dalla frazione Santa Maria Oliveto al centro ». (3935).

RISPOSTA. — « Questo Ministero decide in merito alle istituzioni di cantieri per disoccupati sulla base delle proposte avanzate dai competenti organi provinciali, ai quali è demandato il compito della scelta dei comuni e delle opere da eseguire con i cantieri medesimi.

« Per il comune di Pozzilli, per altro, non è stata richiesta la istituzione di alcun cantiere e pertanto non sarà consentito approvare — salvo che si rendano possibili in provincia di Campobasso ulteriori interventi — quello relativo alla sistemazione della strada di allacciamento tra Pozzilli e la frazione Santa Maria Oliveto ».

Il Ministro: VIGORELLI.

COLITTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno istituire nel comune

di Filignano (Campobasso) un cantiere-scuola di lavoro che, mentre giovi ai disoccupati locali, consenta la costruzione di una strada di allacciamento dalla frazione Valle al centro ». (4039).

RISPOSTA. — « Si è spiacenti di dover comunicare che, non essendo stata inoltrata, da parte dei competenti organi provinciali, alcuna proposta intesa alla apertura di un cantiere di lavoro nel comune sopra indicato, questo Ministero non ha alcuna possibilità, in atto, di adottare il provvedimento sollecitato dall'onorevole interrogante ».

Il Ministro VIGORELLI.

COLITTO. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — « Per conoscere se intenda intervenire per la sistemazione della strada Filignano-Montaquila (Campobasso) costruita dagli alleati e che va ora in rovina con grave danno dei comuni predetti e di quelli vicini ». (4044).

RISPOSTA. — « Si informa l'onorevole interrogante che questo comitato non ha possibilità di comprendere nel piano dei lavori stradali da eseguirsi in provincia di Campobasso a cura della Cassa per il Mezzogiorno la sistemazione della strada Filignano-Montaquila, dato che i fondi destinati alle opere del genere sono stati tutti assegnati in base ai programmi approvati ».

Il Presidente del comitato dei ministri. CAMPILLI.

COMPAGNONI, GRAZIADEI E SILVESTRI. — *Ai Ministri delle finanze e del tesoro.* — « Per sapere se sono a conoscenza del fatto:

1°) che ai cittadini di Cassino e della zona che hanno avuto i terreni danneggiati dalla guerra non è stato ancora concesso lo sgravio e tanto meno il rimborso per la « fondiaria » ingiustamente pagata;

2°) che i dirigenti dell'ufficio distrettuale delle imposte di Cassino, nonostante sia stato da lungo tempo autorizzato a procedere allo sgravio e quindi al rimborso delle somme ingiustamente pagate dai cittadini interessati, si giustificano affermando che mancano i fondi necessari per assumere il personale straordinario per compiere le suddette operazioni.

« E se, pertanto, non ritengano necessario intervenire con urgenza affinché i cittadini di

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MARZO 1954

Cassino possano essere finalmente esentati e rimborsati delle somme pagate per una tassa da essi non dovuta ». (2637).

RISPOSTA. — « Si risponde anche a nome del Ministro del tesoro. È noto che allo scopo di normalizzare sollecitamente la situazione tributaria nei comuni della zona di Cassino, questo Ministero dispose sin dal 1952 l'estensione ai comuni medesimi dell'abbuono di tributi concesso, per il periodo 1° settembre 1943-31 dicembre 1945, a favore dei comuni maggiormente danneggiati dalle offese belliche.

« Si comunica, al riguardo, che è stato già emesso a favore dell'Intendenza di finanza di Frosinone un ordine di accreditamento di centomila lire, in modo da consentire all'ufficio distrettuale delle imposte di Cassino di assumere il personale straordinario occorrente per l'esecuzione a cottimo dei lavori necessari all'espletamento degli sgravi d'imposta, richiesti dai contribuenti danneggiati.

« Si assicura che il locale ispettorato compartimentale delle imposte dirette vigilerà assiduamente, affinché il lavoro in parola venga ultimato il più presto possibile ».

Il Ministro delle finanze: TREMELLONI.

CUTTITTA. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere se, per ovvie considerazioni di umanità e di giustizia, non ritenga opportuno prendere l'iniziativa di provvedimenti legislativi atti a consentire la estensione del trattamento economico previsto dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472, agli ufficiali ed ai sottufficiali cessati dal servizio permanente effettivo o dalla carriera continuativa per ferite od infermità dovute a causa di servizio non di guerra i quali, per altro risultano essere in numero assai modesto ed appaiono, nella totalità, degni di questo beneficio per il loro passato militare ed i servizi resi in pace ed in guerra ». (2961).

RISPOSTA. — « Come è noto, il trattamento economico previsto dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472, in favore degli ufficiali già in servizio permanente effettivo e dei sottufficiali già in carriera continuativa cessati da tali posizioni per mutilazioni od invalidità contratte durante la guerra 1940-45, costituisce nella sostanza una estensione dello speciale trattamento economico concesso al personale militare di carriera collocato in congedo o a riposo per riduzione di organici (cosiddetto sfollamento). Trattasi pertanto di una provvi-

denza a carattere contingente così come limitata nel tempo è stata l'efficacia delle leggi riguardanti il trattamento di sfollamento.

È pur noto, altresì, che con l'accennata estensione si è inteso offrire alla benemerita categoria dei mutilati ed invalidi della guerra 1940-45 un certo compenso per la mancata possibilità da essi avuta di usufruire dei benefici del mantenimento e della riassunzione in servizio al pari dei mutilati ed invalidi delle guerre precedenti.

« Ciò premesso, e considerato, a prescindere da ogni valutazione di merito, che una ulteriore estensione dello speciale trattamento di cui trattasi ai militari che cessano dal servizio permanente o dalla carriera continuativa per ferite o infermità dovute a causa di servizio « non di guerra » — e cioè per causa ricorrente in ogni tempo — farebbe assumere allo stesso trattamento un carattere di continuità non in armonia agli scopi ed alla efficacia contingente del richiamato decreto legislativo n. 1472, non si ravvisa la possibilità di iniziative nel senso auspicato dall'onorevole interrogante ».

Il Sottosegretario di Stato: SULLO.

DE' COCCI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per sollecitare l'inquadramento nel ruolo degli insegnanti tecnici pratici ormai da essi atteso da circa tre anni ». (3600).

RISPOSTA. — « Informo l'onorevole interrogante che quanto prima sarà pubblicato il bando di concorso per posti di insegnanti tecnico-pratici negli istituti e scuole d'istruzione tecnica e nelle scuole di avviamento ».

Il Ministro: MARTINO.

DE' COCCI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — « Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per eliminare il notevole ritardo frapposto dall'istituto posteografico, in particolare nella liquidazione delle assicurazioni fondo riposo, e per accelerare la tempestiva corresponsione ai portatelettere ammalati di quanto previsto dall'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656 ». (3601).

RISPOSTA. — « Al riguardo si informa che l'istituto posteografico, all'uopo interpellato, ha fatto conoscere che, superate talune difficoltà determinatesi di recente per cause

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MARZO 1954

contingenti nello svolgimento delle operazioni di liquidazione delle assicurazioni e di pagamento degli assegni di malattia ai portallettere, può ritenersi già ripristinata la normale correntezza in ordine agli adempimenti di cui trattasi.

« Lo stesso istituto ha assicurato, comunque, di aver impartito urgenti disposizioni affinché una sempre maggior solerzia sia posta nell'espletamento di tali operazioni ».

Il Ministro: CASSIANI

DE FALCO E SPADAZZI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se non intenda disporre l'istituzione di un ambulatorio « Enpas » (o — in via subordinata — la nomina di un medico fiduciario) nel comune di Sala Consilina (Salerno), tenendo presente l'importanza di quel capoluogo, sede di tribunali, con 32 comuni dipendenti, che distano oltre 75 chilometri dall'ambulatorio più prossimo ». (3697).

RISPOSTA. — « Secondo le vigenti disposizioni legislative, la concessione di prestazioni dirette ambulatoriali da parte dell'« Enpas » rappresenta una deroga a quella che è la normale erogazione dell'assistenza sanitaria a favore dei dipendenti statali, la quale, come è noto, viene generalmente effettuata « a rimborso », in ossequio al principio della libera scelta del medico e del sistema di cura.

« Infatti, l'istituzione di un ambulatorio a gestione diretta, prevista soltanto per casi particolari, è condizionata soprattutto alla consistenza numerica degli assistibili residenti nel luogo, e ciò per ovvi motivi di carattere funzionale ed economico che hanno sempre consigliato di procedere con cautela alla organizzazione periferica di tale forma di assistenza.

« È per tali considerazioni che l'« Enpas » non può istituire un ambulatorio di cure dirette nel comune di Sala Consilina, risultando — appunto — che gli assistibili residenti in detta località non hanno una consistenza numerica tale da poter giustificare la adozione di siffatto provvedimento.

« Si ha il pregio di assicurare, invece che, da parte dell'ente in questione, sarà esaminata la possibilità di dar favorevole seguito alla richiesta formulata dagli onorevoli interroganti ed intesa all'attuazione di una convenzione con un medico fiduciario in Sala Consilina ».

Il Ministro: VIGORELLI.

DE LAURO MATERA ANNA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere se egli è informato su quanto segue.

a) nell'ultima assegnazione di terre che ha avuto luogo nella frazione di Ortona, risultano esclusi contadini nullatenenti con sei o sette figli a carico mentre tra gli assegnatari figura qualcuno che ha solo tre figli a carico e circa due versure di oliveto in proprietà;

b) che nella stessa frazione i pagamenti da parte dell'ente riforma vengono effettuati nella locale sede del partito democristiano, accentuando in tal modo il carattere di parte che l'attività dell'ente riforma ha chiaramente assunto.

« La interrogante chiede di conoscere se, in considerazione del fatto che il caso su esposto non è isolato ma è uno di una serie di fatti analoghi verificatisi in moltissime località della provincia di Foggia, l'onorevole ministro non ritenga opportuno intervenire affinché si rivedano i criteri dell'assegnazione e si eliminino gli inconvenienti lamentati ». (2775).

RISPOSTA. — « Dagli accertamenti disposti da questo Ministero in merito a quanto è stato segnalato dalla onorevole interrogante è risultato che la sezione speciale di riforma fondiaria dell'ente Puglia e Lucania ha effettuato in tutti i centri del comprensorio le assegnazioni di terre sulla base di apposite graduatorie formulate con l'osservanza e con il rispetto delle qualifiche preferenziali in possesso degli aspiranti.

« Per quanto, in particolare, riguarda le assegnazioni che hanno avuto luogo nella frazione di Ortona, si fa presente che in detta zona l'8 dicembre scorso sono stati distribuiti 35 poderi ad altrettanti capi famiglia. Tutti gli assegnatari sono risultati nullatenenti con 6 o 7 figli a carico o proprietari di superficie di terreno non superiore ad un ettaro. Non è stato possibile includere tra gli assegnatari cinque lavoratori con cinque figli a carico in quanto sono, tuttora, in corso indagini per accertare l'effettiva professione dei richiedenti e l'esistenza di eventuali proprietà o contratti di affitto. Le domande di tali lavoratori, in base all'esito degli accertamenti disposti, potranno però essere riesaminate.

« Inoltre, in mancanza di altri richiedenti aventi i requisiti voluti dalla legge, con un maggior carico familiare, sono stati inclusi fra gli assegnatari n. 7 contadini con tre figli a carico.

« Si comunica, infine, che, a quanto è risultato dagli accertamenti disposti, i pagamenti effettuati dalla sezione in Ortona hanno luogo esclusivamente nella sede del locale ufficio del lavoro ».

Il Ministro: MEDICI.

DEL FANTE. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno ed urgente aderire alle istanze presentate al Ministero dal comune di Oricola, (Aquila), tendenti ad ottenere la installazione del posto telefonico pubblico nel paese e presso la locale stazione ferroviaria ». (3630).

RISPOSTA. — « Al riguardo, si precisa che il comune di Oricola è da tempo dotato, come tutti i capoluoghi di comune, di posto telefonico pubblico.

« Risulta per altro che il comune stesso, nel febbraio 1953, inoltrò domanda alla direzione provinciale delle poste e telegrafi di Aquila per ottenere l'istituzione del collegamento telefonico in frazione Civita. Tale frazione non si trova nelle condizioni stabilite per ottenere l'impianto a totale carico dello Stato, ai sensi della legge 11 dicembre 1952, n. 2529. Tuttavia, in considerazione dei particolari motivi di ordine sociale prospettati dal suddetto comune, fu disposto il collegamento della citata frazione mediante un circuito fonotelegrafico, da cedere successivamente alla concessionaria Società telefoni Italia medio orientale (« Timo ») al fine di permettere anche l'espletamento del servizio telefonico.

« Gli accordi fra la « Timo » ed il comune sono stati conclusi alla fine del 1953 ed è stato previsto di installare il posto telefonico a Civita di Oricola nei pressi della stazione ferroviaria.

« Si prevede che gli occorrenti lavori potranno essere condotti a termine entro il mese di aprile 1954 ».

Il Ministro: CASSIANI.

DE MARZIO. — *Ai Ministri dell'interno e della difesa.* — « Per conoscere — in relazione alle notizie di stampa secondo cui due degli appartenenti alla organizzazione spionistica recentemente scoperta a Torino avrebbero frequentato a Praga una non meglio precisata « scuola rivoluzionaria » a cura di una associazione politica agente nel territorio nazionale, se ad essi risulta che quelle notizie rispondono a verità, e in caso positivo, se i

fatti cui si riferiscono siano da porsi in connessione con l'attività criminosa svolta da quei due elementi ». (1460).

RISPOSTA. — « Si risponde anche per il ministro dell'interno. La delicatezza della materia che forma oggetto dell'interrogazione e la sua connessione con fatti sui quali è in corso, presso l'autorità giudiziaria militare, un procedimento penale non consentono a questo Ministero di dare una risposta alle domande specifiche dell'onorevole interrogante ».

Il Ministro della difesa: TAVIANI.

DE MARZIO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere quali provvedimenti ha adottato nei confronti della cooperativa « combattenti e reduci di Trinitapoli » (Foggia) in seguito al reclamo di alcuni soci denunzianti notevoli irregolarità ». (3711).

RISPOSTA. — « Si partecipa, al riguardo, che, a seguito di un esposto, con il quale alcuni soci della società cooperativa combattenti e reduci di Trinitapoli segnalavano la esistenza di irregolarità che si sarebbero verificate nel funzionamento della cooperativa stessa, questo Ministero ebbe ad interessare la prefettura di Foggia per gli accertamenti preliminari.

« In seguito alle risultanze di tali indagini e su richiesta della suddetta prefettura, nel gennaio 1954 veniva ordinata, ai sensi del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577 e della legge 8 maggio 1949, n. 285, una ispezione straordinaria nei confronti di detto ente.

« L'ispezione, affidata ad un funzionario della prefettura, trovasi tuttora in corso di espletamento ».

Il Ministro: VIGORELLI.

DE MEO. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere la situazione della pratica relativa alla concessione dell'autonomia a Mattinata, frazione di Monte Sant'Angelo (Foggia) ». (4010).

RISPOSTA. — « La procedura, relativa alla costituzione in comune autonomo della frazione Mattinata del comune di Monte Sant'Angelo, è in corso di avanzata istruttoria.

« Allo stato, è in corso di firma la relazione per il Consiglio di Stato, prescritta ai

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MARZO 1954

sensi dell'articolo 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 ».

Il Sottosegretario di Stato: RUSSO.

DI VITTORIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro e dell'interno.* — « Per sapere se non ritengano opportuno intervenire presso le autorità competenti affinché l'indennità di emergenza concessa agli statali di Trieste, con decorrenza dal 1° luglio 1952, con ordinanza n. 1291 della direzione generale dell'amministrazione del Governo militare alleato di Trieste, a seguito degli accordi intervenuti col Governo italiano, venga estesa anche ai dipendenti degli enti locali e parastatali residenti a Trieste, onde evitare una grave sperequazione a danno di una sola categoria » (già orale 362).

RISPOSTA. — « Al riguardo si fa considerare che la concessione dell'indennità di emergenza agli statali di Trieste è avvenuta sulla iniziativa del Governo militare alleato di Trieste il quale, ha sollecitato un tale provvedimento, che mirava a compensare adeguatamente i dipendenti dell'amministrazione italiana in servizio negli uffici provinciali di Trieste del lamentato disagio di dipendere praticamente da due amministrazioni anziché da una soltanto, con la conseguenza che gran parte dei provvedimenti dell'una sono subordinati all'assenso dell'altra, quali ad esempio i decreti di trasferimento, le ordinanze per la destinazione ai vari servizi e altre del genere. E non v'ha dubbio che sotto questo profilo la richiesta in parola non era infondata.

« Per il personale dipendente dagli enti locali e da quelli parastatali nulla è stato detto e ciò deve mettersi in relazione alla sopra specificata giustificazione che non sembra ricorrere per quest'ultimo personale.

« Se tuttavia taluni enti nazionali hanno provveduto di propria iniziativa e coi propri fondi ad estendere l'indennità in questione ai propri dipendenti in servizio a Trieste, ciò non ha richiesto alcuna determinazione di questo Ministero e neppure, si ritiene, del Governo militare alleato di Trieste. In effetti tali enti hanno sempre avuto la facoltà di uniformare i loro trattamenti economici a quelli dello Stato nei limiti della possibilità dei loro bilanci ed a seguito di regolari deliberazioni adottate dai propri organi statutari ».

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro:
ARCAINI.

EBNER. — *Al Ministro delle finanze.* —

a) per chiedere chiarimenti circa il trattamento tributario riservato solo alle cooperative della provincia di Bolzano, aventi per oggetto la lavorazione, la manipolazione e la vendita collettiva dei prodotti agricoli conferiti dai soci diretti produttori (consorzi fra frutticoltori, cantine sociali, latterie sociali, ecc.), nei confronti delle quali, negli ultimi anni, sono stati elevati numerosi verbali di accertamento, seguiti da ordinanze dell'intendenza di finanza e da decreti del ministro delle finanze, per non avere le suddette cooperative assoggettato all'imposta generale sull'entrata quella parte dei ricavi globali realizzati dalle stesse con la vendita collettiva dei prodotti e i quali sono, sempre dalle cooperative, impiegati a copertura delle spese di gestione e lavorazione, senza alcun addebito ai soci conferenti, avendo questo solo diritto al netto ricavo della vendita;

b) per conoscere se, in considerazione che l'amministrazione finanziaria all'inizio del 1953 ebbe a dichiarare che gli addebiti fatti dalle cooperative ai soci a titolo di rimborso spese di lavorazione sono esenti dall'imposta generale sull'entrata, mentre sarebbero invece soggetti gli addebiti fatti a titolo di rimborso spese di gestione, non meglio definite e precisate, non ritenga nel caso delle cooperative della provincia di Bolzano, ove mai vengono fatti addebiti ai soci, violate le disposizioni legislative sull'imposta generale sull'entrata e pertanto necessario l'annullamento di tutti i contesti esistenti in materia;

c) per conoscere se, anche ammesso che le cooperative suddette addebitino ai soci dei contributi a titolo di rimborso spese di lavorazione e gestione non ritenga che tali addebiti debbano considerarsi esenti dall'imposta generale sull'entrata a norma dell'articolo 8 della legge 7 gennaio 1949, n. 1, articolo che trae origine dall'articolo 11 del regio decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452, il quale, a sua volta riproduce, precisandone la portata, l'articolo 5 della legge organica, per la cui applicazione l'articolo 2 del regolamento prevede espressamente che le cooperative in questione debbano corrispondere l'imposta generale sull'entrata soltanto nelle vendite dei prodotti conferiti dai soci od ottenuti dalla lavorazione di detti prodotti;

d) per conoscere se gli risulta che in altre province della Repubblica, in cui siano stati elevati verbali di accertamento del genere, mentre è certo che nessuna cooperativa ha corrisposto o corrisponde l'imposta generale sull'entrata sulle spese di gestione

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MARZO 1954

e lavorazione, comunque contabilmente avvenga la loro registrazione (con addebito ai soci a titolo di contributo per rimborso spese o senza addebito, accreditando i soci del solo ricavato netto);

e) per conoscere infine se non ritenga opportuno disporre per l'annullamento di tutti i contesti in corso in tale materia e ciò perché solo al principio del 1953 l'amministrazione finanziaria ha precisato che nella esenzione dall'imposta generale sull'entrata delle spese di gestione, lasciando fondatamente sempre ritenere che l'imposta generale sull'entrata è soltanto dovuta nella vendita dei prodotti conferiti ». (2420).

RISPOSTA. — « L'esenzione prevista dall'articolo 8 della legge 7 gennaio 1949, n. 1, per il conferimento di prodotti agricoli effettuato dal socio diretto produttore in cooperative e consorzi di manipolazione o vendita collettiva, come pure per la riconsegna al socio del prodotto risultante dalla lavorazione di quello conferito, è stata riconosciuta operante (col paragrafo V, lettera c), delle istruzioni alla legge citata) anche nei confronti dei compensi, in denaro o in natura, pagati dal socio alla cooperativa a rimborso delle spese sostenute per le lavorazioni in questione. E da precisare, però, che per spese di lavorazione debbono intendersi, agli effetti di cui sopra, soltanto quelle inerenti alla vera e propria lavorazione e trasformazione dei prodotti conferiti dai soci ed a tal titolo specificatamente addebitate ai medesimi.

« Sono, pertanto, da assoggettarsi alla imposta generale sull'entrata tutte le somme che dalla cooperativa vengono addebitate al socio a titolo diverso da quello suaccennato (spese di gestione, esercizio, ecc.), come pure quelle che formino oggetto di addebiti forfetari, anche se comprensivi di spese di lavorazione.

« E da rilevare infine che con il riconoscere applicabile alle spese di lavorazione — le quali sono inerenti a rapporti che in sostanza si identificano con quelli che scaturiscono dal movimento dei prodotti che ha luogo tra soci e società — il trattamento di esenzione previsto dal su citato articolo 8, l'amministrazione finanziaria ha adottato la più ampia interpretazione di tale norma, compatibile con i principi informativi della norma stessa. Se si dovesse invece aderire alla tesi sostenuta dalla categoria interessata — di estendere cioè l'esenzione in parola anche alle spese di gestione, di esercizio ecc. delle cooperative in questione — si verrebbero ad includere nella sfera di applicazione di

tale articolo anche rapporti economici che, se pur indubbiamente connessi con l'attività della cooperativa, hanno tuttavia una loro distinta autonomia come, del resto, è stato riconosciuto, in una vertenza tra l'amministrazione finanziaria e il consorzio derivati Vergella, dalla Suprema corte di cassazione, che ha riconosciuto in sostanza soggetti all'I.G.E. i contributi versati dai soci agli enti consorziali per il loro funzionamento.

« Poiché i principi accennati rispondono ad una retta e logica interpretazione delle vigenti norme in materia, non si ritiene che da tale interpretazione sia possibile fondatamente discostarsi.

« A chiarimento del dubbio sollevato dall'onorevole interrogante, si precisa che i criteri di cui sopra riflettono ovviamente tutte le cooperative operanti nell'ambito del territorio nazionale e non solo quelle della provincia di Bolzano, tanto è vero che i criteri stessi furono ampiamente illustrati alla conferenza cooperative italiane a seguito di analogo quesito da essa proposto.

« È naturale, poi, che nella trattazione dei contesti esistenti in materia, questo Ministero non può che usare un ugual trattamento sia alle cooperative di Bolzano che a quelle delle altre province. Non si mancherà, per altro, in sede di esame delle singole vertenze, di adottare, per quanto riguarda le penali, ogni possibile temperamento consentito dalle vigenti disposizioni di legge ».

Il Ministro: TREMELLONI.

FAILLA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — « Per conoscere se sia informato del gravissimo disagio cui sono esposti i vecchi lavoratori pensionati della previdenza sociale di Scichi (Ragusa) a causa della insufficienza dei locali e del personale della ricevitoria postale di detto comune. La lamentata situazione determina che il pagamento delle modestissime pensioni viene mensilmente ultimato in quindici, venti giorni invece che in quattro, cinque come sarebbe normale. I pensionati sono inoltre costretti a fare lunghe file all'aperto anche nei mesi invernali con grave danno per la loro incerta salute.

« Per conoscere quindi se il ministro non intenda intervenire:

1°) perché il personale di detta ricevitoria sia aumentato;

2°) perché si accetti l'offerta di locali più idonei che il comune di Scichi ha già fatto a fini del pagamento delle pensioni,

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MARZO 1954

3°) perché sia almeno garantito che i pensionati di Scicli possano riscuotere tutti la tredicesima mensilità prima di capodanno ». (2979).

RISPOSTA. — « Al riguardo, si informa che all'ufficio postale di Scicli sono assegnati otto supplenti, numero che, normalmente, è sufficiente a garantire il regolare funzionamento del servizio negli uffici della stessa importanza. Comunque, sono stati disposti nuovi opportuni accertamenti in merito alle effettive necessità del predetto ufficio, particolarmente per ciò che si riferisce alle deficienze di cui è cenno nella interrogazione, ed in attesa che la competente direzione provinciale delle poste e telegrafi di Ragusa riferisca in proposito a questo Ministero, per i provvedimenti del caso, è stato intanto provvisoriamente ordinato il distacco presso tale ufficio di un'altra unità di personale.

« Per quanto concerne i locali in cui è ubicato l'ufficio in parola, l'amministrazione si è già preoccupata di sistemarli in modo migliore. Infatti, in un primo tempo, furono proposti lavori di ampliamento con l'aggiunta di nuovi locali atlagui, nei quali trovavasi installato il centralino telefonico della S.E.T. Il comune di Scicli avrebbe però dovuto assumersi la spesa occorrente per spostare altrove il predetto centralino. Senonché, tale progetto non poté avere attuazione per la mancata approvazione della detta spesa da parte del consiglio comunale.

« Successivamente, fu esaminata la possibilità di trasferire l'ufficio in altri locali che lo stesso comune si proponeva di cedere, ma tale esame si concluse negativamente, in quanto i nuovi locali erano poco adatti e situati in posizione non centrale. Anche il comune convenne sulla inadeguatezza di essi, e si riservò di riprendere in esame la prima proposta. Finora, malgrado ripetuti solleciti, esso non ha comunicato le proprie decisioni in merito.

« L'amministrazione, comunque, non perde di vista ma segue attentamente il problema per addivenire, appena possibile, alla sua più idonea soluzione.

« Per quanto riguarda, infine, il pagamento della tredicesima mensilità ai pensionati, questo Ministero ha impartito disposizioni a tutte le direzioni provinciali perché tale pagamento fosse effettuato dagli uffici nei giorni 16, 17, 18 e 19 dicembre. Poiché non sono stati segnalati inconvenienti nella esecuzione di tale pagamento, si deve ritenere che anche a Scicli i pensionati siano stati soddisfatti regolarmente e tempestivamente ». *Il Ministro: CASSIANI.*

FAILLA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere se da parte delle competenti autorità giudiziarie sia stata promossa discussione in appello del processo a carico dell'ex delegato all'amministrazione provinciale di Ragusa, avvocato Migliorini, processo conclusosi in prima istanza con la sentenza della I sezione del tribunale di Catania in data 23 febbraio 1954.

« Tale sentenza ha provocato doloroso stupore in tanta parte dell'opinione pubblica » (3846).

RISPOSTA. — « In relazione alla interrogazione, si comunica che la procura generale presso la Corte di appello di Catania si è riservata di esaminare — nella sua competenza — se sussistono motivi che autorizzino di proporre impugnativa contro la sentenza pronunciata dal tribunale di Catania nel procedimento penale contro Migliorini Salvatore ».

Il Ministro: DE PIETRO.

FAILLA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere quando verrà rilasciato il documento di abilitazione professionale ai laureati in ingegneria nell'anno accademico 1952-53 ». (3849).

RISPOSTA. — « Il Governo presentò, a suo tempo, al Parlamento un disegno di legge col quale veniva disposta la concessione dell'abilitazione professionale provvisoria ai giovani laureatisi nell'anno accademico 1952-53.

« Il disegno di legge è stato testé approvato dal Parlamento ed è in corso di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*, dopo di che sarà possibile disporre il rilascio agli interessati del titolo di abilitazione ».

Il Ministro: MARTINO.

FANELLI. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere il motivo per il quale la commissione censuaria ha rigettato la domanda inoltrata dal comune di Fumone (Frosinone) tendente ad ottenere la inclusione nell'elenco dei territori montani.

« L'interrogante fa presente che detto comune, oltre a trovarsi a metri 785 sul mare, è uno dei più poveri della provincia ed ha subito numerose devastazioni belliche ». (2964).

RISPOSTA. — « Il comune di Fumone non venne incluso negli elenchi dei territori montani in sede di prima applicazione della legge 2 luglio 1952, n. 703, perché risultò che il

reddito imponibile medio e i requisiti orografici del suo territorio non presentavano le caratteristiche stabilite in detto provvedimento (reddito medio: lire 213 in luogo di lire 200 ed escursione fra la quota massima e quota minima di altitudine: metri 354 in luogo di metri 600).

« Detta inclusione non venne effettuata neppure ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991 a ciò ostando la misura del reddito medio in parola, maggiore del limite massimo consentito.

« Successivamente la commissione censuaria centrale, in considerazione delle disagiate condizioni di quel comune e specialmente dell'elevata altitudine prevalente del relativo territorio, riconobbe che in complesso tali condizioni possono ritenersi analoghe a quelle fissate dalle leggi accennate per l'inclusione « di diritto ».

« Pertanto la commissione stessa con deliberazione del 16 dicembre 1953 incluse il comune di Fumone (in sede di aggiornamento degli elenchi per l'anno 1954) sia nell'elenco dei comuni montani ai fini della legge n. 703, sia nell'elenco dei territori montani, agli effetti della legge n. 991 ».

Il Ministro delle finanze: TREMELLONI.

FODERARO. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno revocare il provvedimento che prevede la smobilitazione dell'aeroporto di Reggio Calabria, che verrebbe a privare la Calabria dell'unico scalo per le linee aeree, nonché la città di Reggio Calabria di un'opera che con duri sacrifici è stata ricostruita dopo la guerra, opera che ha contribuito alla vita economica dell'intera provincia e della vicina città di Messina ». (3101).

RISPOSTA. — « Si assicura l'onorevole interrogante che non è intendimento di questo Ministero di smobilitare l'aeroporto di Reggio Calabria.

« Per provvedere ad altre impellenti esigenze, è stato ridotto il personale militare addetto all'aeroporto di Reggio Calabria in quanto esuberante alle necessità del traffico che attualmente vi si svolge ».

Il Sottosegretario di Stato: BOSCO.

FODERARO. — *Al Ministro della marina mercantile.* — « Per conoscere quali provvedimenti intenda promuovere per la soluzione dell'annoso problema dell'ampliamento del

porto di Reggio Calabria secondo il progetto da tempo elaborato ed approvato dal consiglio superiore dei lavori pubblici.

« La realizzazione dell'opera, quanto mai urgente, recherebbe grandi benefici alla regione ed a migliaia di lavoratori che oggi, per il mancato movimento portuale, incontrano i più gravi disagi economici ». (3560).

RISPOSTA. — « Si informa l'onorevole interrogante che in seguito a sopralluogo effettuato da una commissione interministeriale nel porto di Reggio Calabria in data 24 luglio 1953, il Ministero dei trasporti ha studiato una variante nell'orientamento delle invasature delle navi traghetto.

« Tale variante è stata trasmessa al Ministero dei lavori pubblici a cura del quale sarà sottoposta all'esame della commissione per lo studio, la redazione e l'aggiornamento dei piani regolatori dei porti marittimi nazionali e del consiglio superiore dei lavori pubblici.

« La questione, allo stato attuale, investe, pertanto, la competenza di quel Ministero ».

Il Ministro: TAMBRONI.

FOSCHINI, ROBERTI E SPAMPANATO. — *Ai ministri dell'interno e degli affari esteri.* — « Sulle disposizioni adottate dal comando americano in Napoli che rappresentano grave offesa alla città, e che, sovrapponendosi ai poteri delle sue autorità amministrative, costituiscono vera e propria violazione della sovranità dello Stato sul suo territorio.

« Infatti, quel comando americano ha delimitato alcune zone della città e le ha interdette alla frequenza dei propri dipendenti, adducendo inesistenti motivi che suonano ingiuriosi e diffamatori ai danni di una popolazione ordinata e laboriosa, che non risulta abbia in questi tempi giustificato tale apprezzamento, e dando alle proprie forze di polizia militare il mandato di tali ordini.

« Gli interpellanti chiedono inoltre ai ministri dell'interno e degli affari esteri di conoscere quale azione intendano svolgere a difesa della città di Napoli, per la quale già da molti anni è venuta a cessare l'occupazione militare alleata » (già interpellanza 105).

RISPOSTA. — « Si risponde anche a nome del Ministero degli affari esteri: Effettivamente il comando della 6ª flotta U.S.A., dislocata nel Mediterraneo, ha recentemente impartito disposizioni di servizio interno per inibire al dipendente personale l'accesso a numerosi esercizi pubblici, in maggioranza

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MARZO 1954

dancings, ritrovi o bar, per presunta inidoneità igienica o per asseriti motivi di sicurezza.

« Per garantire l'osservanza delle disposizioni stesse, il detto comando ha tentato di istituire presso i locali in questione servizi di piantonamento esterno a mezzo di dipendenti marinai, ma, in seguito all'intervento del questore, che ne fece rilevare l'inopportunità, tali servizi sono stati revocati.

« Comunque, il comando in parola allo scopo di controllare il rispetto dei divieti di che trattasi ha disposto che siano effettuate saltuarie ispezioni nei locali interessati da parte di ufficiali e di pattuglie della *Shore Patrol*.

« I commenti assolutamente sfavorevoli della stampa cittadina ed una lettera di protesta inviata dal sindaco di Napoli all'ammiraglio Fecheteler hanno avuto come risultato che il predetto ammiraglio, a mezzo di un alto ufficiale della N.A.T.O., ha espresso al sindaco il suo rincrescimento per le disposizioni in proposito, ed ha promesso che avrebbe svolto azione per farle emendare.

« È da ritenere, pertanto, che la materia, regolata localmente in forma più elastica e discreta, non dia luogo in avvenire a nuove osservazioni ».

Il Sottosegretario di Stato per l'Interno: Russo.

GATTO. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere se ritenga rispondente a diritto ed ad equità l'aumento operato dall'intendenza di finanza di Venezia del canone di miseri immobili, già amministrati dall'azienda autonoma della villa nazionale di Stra (Savona) ed ora passati al demanio, da molti anni occupati da povera gente, aumento che per il 1952 è stato fissato in 60 volte il canone del 1950; e se sia a conoscenza che a questa povera gente sono stati chiesti anche gli arretrati ». (1256).

RISPOSTA. — « In seguito agli accertamenti compiuti dall'intendenza di finanza di Venezia sono stati rintracciati presso l'archivio della cessata azienda autonoma della villa nazionale di Stra i contratti stipulati a suo tempo con i singoli occupanti degli alloggi posti nelle adiacenze della villa in parola.

« Di conseguenza i nuovi canoni stabiliti applicando su quelli originari, determinati anteriormente all'inizio del vigente blocco sui fitti, i soli aumenti disposti dalle leggi emanate durante il regime vincolistico.

« È stato altresì disposto che i nuovi importi dovranno essere corrisposti dal giorno

in cui la revisione è stata formalmente richiesta agli affittuari, in conformità alle norme attualmente in vigore.

« Per quanto riguarda il pagamento degli arretrati, considerato che i predetti utenti hanno corrisposto i canoni alla cessata azienda della villa nazionale di Stra sino a tutto il dicembre del 1950, si è stabilito che i canoni vengano pagati a partire dal 1° gennaio 1951, e fino alla notifica dei nuovi importi, in base alle somme precedentemente corrisposte, in modo che, nella maggior parte dei casi, il totale degli arretrati per ciascun affittuario risulterà di modesta entità ».

Il Ministro: TREMELLONI.

GELMINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere quali provvedimenti intende prendere contro il provveditore agli studi di Modena, professor Marzullo, il quale, in occasione di un convegno organizzato dalla privata associazione italiana dei maestri cattolici in Mirandola, il 30 gennaio 1954, autorizzava i maestri elementari di Mirandola, Cavezzo, San Felice e San Prospero, ad assentarsi dalla scuola per una intera giornata sollevando la protesta legittima e giustificata delle famiglie e della popolazione ». (3544).

RISPOSTA. — « Si premette che è consuetudine, da parte dei maestri di una circoscrizione e di un circolo, riunirsi in convegno una o due volte l'anno per discutere problemi di natura didattica.

« In particolare, nel convegno organizzato a Mirandola al quale si riferisce l'onorevole interrogante fu trattato il tema « Il tema di composizione »;

« Il provveditore autorizzò i maestri della circoscrizione di Mirandola a parteciparvi e nel contempo invitò i direttori didattici a provvedere alla sostituzione dei partecipanti con supplenze interne.

« Il provveditore agli studi è stato comunque invitato a fare in modo che, in altre occasioni, tali convegni si svolgano in un giorno festivo ».

Il Ministro: MARTINO.

GERACI. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere se egli non ritenga aberrante che la direzione generale dei danni di guerra abbia potuto — con circolare raccomandata del 9 gennaio 1954, divisione I, protocollo n. 160279, diretta agli intendenti di finanza ed in spregio a conclamati principi democra-

tici — ritenere opportuno che i rappresentanti dei danneggiati di guerra in seno alle commissioni provinciali previste dall'articolo 19 della legge 27 dicembre 1935, n. 968, in cui, come rappresentanti del Governo, siedono, fra gli altri, un funzionario della prefettura ed uno dell'intendenza di finanza, vengano scelti dai prefetti d'intesa con gli intendenti di finanza, e conseguentemente annullare la detta circolare, con invito all'Associazione nazionale dei danneggiati e sinistrati di guerra a costituire le associazioni periferiche, dove ancora non esistono: onde tutte liberamente procedano alla elezione dei loro rappresentanti ». (3225).

RISPOSTA. — « Al riguardo si fa presente che i rappresentanti dei danneggiati di guerra in seno alle commissioni previste dall'articolo 19 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, saranno, di norma, nominati da questo Ministero su designazioni prefettizie, d'intesa con gli intendenti di Finanza, sentite le associazioni dei danneggiati e sinistrati di guerra ».

Il Sottosegretario di Stato: MAXIA.

GIANQUINTO. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere con quale criterio, nell'espletamento del concorso per n. 57 posti di commissario di leva, bandito con decreto ministeriale 22 febbraio 1952, la commissione giudicatrice abbia provveduto alla ripartizione del punteggio, ed in concreto quale frazione del totale dei punti disponibili sia stata attribuita a ciascun titolo; in particolare ancora se sia stato assegnato un maggior punteggio alla laurea in giurisprudenza o al titolo della scuola di guerra.

« Per conoscere anche se la commissione abbia reso di pubblica ragione la ripartizione del punteggio, in modo da consentire il sindacato di legittimità sul suo operato, come accade per esempio per i concorsi banditi dal Ministero della pubblica istruzione; e, nella negativa, per conoscerne le ragioni.

« Per conoscere ancora se, in aderenza alla lettera ed allo spirito degli articoli 2 e 6 del bando, la commissione giudicatrice abbia attribuito allo specifico titolo del servizio prestato nel ramo leva, un punteggio preminente rispetto agli altri titoli; in particolare, per sapere quale frazione del punteggio disponibile sia stata riservata a questo specifico titolo, e se sia stato attribuito un maggior punteggio al servizio prestato nello stato maggiore, o al servizio quale commissario di leva, e nella affermativa per conoscerne le ragioni.

« Per conoscerne anche perché, nel concorso *de quo*, la commissione giudicatrice sia

stata composta da due generali muniti del titolo della scuola di guerra, e dall'ispettore generale del personale civile, mentre nei precedenti concorsi la commissione stessa era costituita da un generale di corpo d'armata in ausiliaria o della riserva, dal capo dell'ispettorato generale leva e truppa, dal direttore generale del personale civile del Ministero.

« Per sapere, infine, le ragioni che hanno fatto scartare un tipo di commissione composta prevalentemente di esponenti della leva, e comunque meno legata all'ambiente militare attivo ». (3076).

RISPOSTA. — « La commissione giudicatrice del concorso ha ripartito come segue i 60 punti a disposizione per la valutazione dei titoli posseduti dai concorrenti:

per precedenti da servizio, fino ad un massimo di punti 35;

per benemerienze belliche, fino ad un massimo di punti 15;

per titoli di studio ed eventuali pubblicazioni, fino ad un massimo di punti 10.

« Precisi criteri, non resi di pubblica ragione in quanto la legge non lo prescrive, sono stati preventivamente fissati per la uniforme attribuzione dei singoli punti entro le categorie sopraindicate.

« In particolare:

è stato attribuito un punteggio preferenziale (punti 0,10 per ogni mese di servizio) ai candidati che avevano già esercitate le funzioni di commissario di leva;

nessun particolare punteggio è stato attribuito per i servizi espletati nello Stato Maggiore.

« La commissione giudicatrice è stata costituita tenendo presenti il pubblico interesse e le finalità del concorso. Deve ritenersi pertanto che la scelta sia caduta su elementi di indiscussa preparazione professionale ed amministrativa e tali da offrire ogni garanzia per quanto concerne lo espletamento dei compiti loro affidati.

Il Sottosegretario di Stato: BOSCO.

GIANQUINTO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per sapere se non sia a conoscenza che l'amministrazione del centro di rieducazione minorenni di Venezia deve ancora liquidare al personale gli arretrati delle ritenute erariali, relativi al periodo dal 1° luglio 1952 al 30 giugno 1953.

« L'importo da corrispondere è di circa lire cinquemila *pro capite*.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MARZO 1954

« Per sapere le cause del ritardo e se non intenda disporre con urgenza la trasmissione dei fondi affinché il centro possa immediatamente pagare.

« L'importo da percepire *pro capite* può alleviare le gravissime sofferenze e i non comuni sacrifici che giornalmente sopportano le famiglie del personale, specie in questa inesorabile rigidità invernale. Ognuno potrebbe acquistare un piccolo quantitativo di legna e carbone per riscaldare in casa i bambini ». (3539).

RISPOSTA. — « Le aperture di credito — in conto resti — di lire 110.924 sul capitolo 61 e di lire 87.410 sul capitolo 63 del bilancio di questo Ministero, per il corrente esercizio finanziario, sono state già emesse dalla ragioneria centrale a favore della direzione del centro di rieducazione minorenni di Venezia per i pagamenti a conguaglio, da effettuare in relazione al ripristino delle ritenute erariali dal 1° luglio 1952 al 30 giugno 1953.

« Per provvedere a ciò si è dovuta attendere la segnalazione della citata direzione, che ha fatto conoscere gli importi delle liquidazioni a seguito della compilazione degli stati-paga in base al nuovo prontuario. Tale prontuario è stato possibile predisporre soltanto dopo l'invio, da parte della Ragioneria generale dello Stato, di quello riguardante il personale civile ».

Il Sottosegretario di Stato ROCCHETTI.

GIOLITTI. — *Al Ministro della difesa.* — « Al fine di conoscere per quali motivi il regolamento di attuazione del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 940 — il quale prevede la sistemazione in ruolo di 25.710 salariati dell'amministrazione della difesa — già firmato dal Presidente della Repubblica fin dal gennaio 1953, non è ancora stato pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale*, provocando con tale remora vivissimo e giustificato malcontento fra il personale interessato, e per quale data è prevista tale pubblicazione ». (3484).

RISPOSTA. — « Il decreto presidenziale 20 gennaio 1953, che detta norme di attuazione del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 940, concernente modificazioni degli organici degli operai di ruolo delle forze armate, non è stato ancora pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale*, avendo alcune sue disposizioni dato luogo a rilievo da parte della Corte dei conti.

« A seguito di tale rilievo si è reso necessario apportare al decreto alcune modifiche che sono state già concordate con gli altri

Ministeri interessati, per cui il provvedimento potrà essere a giorni sottoposto alla necessaria nuova deliberazione del Consiglio dei ministri ».

Il Sottosegretario di Stato: BOSCO.

GUADALUPI. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere le ragioni per cui non è stata ancora concessa la pensione di guerra all'ex militare De Marco Armando di Angelo e fu Fischietto Emma, nato a San Pietro Vernotico (Brindisi) nell'anno 1924, il quale ha inoltrato la domanda alla direzione generale delle pensioni di guerra in data 9 giugno 1948, a mezzo di lettera raccomandata, corredata dai necessari documenti.

« Si ritiene utile far conoscere che la pratica è controdistinta col numero 1173123 di posizione e che il De Marco, a seguito di visita medica passata in data 12 febbraio 1949, fu riconosciuto ammalato per causa di servizio di guerra e proposto per la 1ª categoria ». (3519).

RISPOSTA. — « Per la definizione della pratica di pensione del signor De Marco Armando di Angelo — classe 1924 — occorre che sia acquisita agli atti copia della cartella clinica chiesta da tempo all'ospedale militare di Napoli e sollecitata il 6 marzo 1954 ».

Il Sottosegretario di Stato: VALMARANA.

GUADALUPI. — *Ai ministri delle finanze, del tesoro e dell'interno.* — « Per conoscere — premesso che allo stato le misure previste dalla legge 2 luglio 1952, n. 703, che avrebbero dovuto provvedere alla prima riorganizzazione delle finanze locali, non hanno dato modo ai comuni e province d'Italia di conseguire notevoli aumenti delle entrate tributarie, aumenti che, tra l'altro, non hanno potuto influire decisamente sui bilanci dei detti enti locali per l'esercizio 1953, per cui gli stessi non riescono a raggiungere il pareggio economico; e considerato il fatto che la commissione centrale della finanza locale sta approvando tutti i bilanci comunali, tuttora deficitari, con la solita formula: « autorizza provvisoriamente, per il bilancio contabile del bilancio, l'iscrizione di un mutuo passivo » e che di conseguenza sempre più grave e difficile appare la situazione finanziaria e di cassa di quasi tutti i comuni d'Italia, privi, a fine esercizio, dei mezzi che avrebbero permesso di pareggiare i bilanci — se non ritengano opportuno promuovere, e con la massima urgenza, ancora una volta un di-

segno di legge analogo a quello degli anni precedenti, che consenta il pareggio dei bilanci comunali, ricorrendo alle integrazioni statali, e per il rimanente alle assunzioni di mutui da concedersi obbligatoriamente dalla Cassa depositi e prestiti o da altri istituti all'uopo autorizzati a condizione di favore, secondo il sistema già adottato negli esercizi finanziari precedenti ». (3520).

RISPOSTA. — « Si risponde anche a nome dei ministri del tesoro e dell'interno.

« L'approvazione dei bilanci 1953 delle amministrazioni provinciali e comunali deficitari è pressoché ultimata, ma essendo tuttora in fase di elaborazione un provvedimento che consente le invocate misure d'integrazione, gli organi di tutela hanno dovuto ricorrere, per la copertura dei disavanzi economici, ad un accorgimento di carattere meramente contabile, iscrivendo provvisoriamente nell'entrata un mutuo passivo di importo pari al fabbisogno liquidato, mutuo di cui per altro non può essere autorizzata l'assunzione, in quanto la legge comunale e provinciale vigente prevede tale possibilità soltanto per il ripiano di disavanzi di amministrazione accertati a chiusura di esercizio.

« Pertanto l'iscrizione figurativa dei mutui di cui trattasi potrà concretarsi in contrattazione effettiva soltanto dopo che sarà emanata la legge per l'integrazione dei bilanci deficitari per l'esercizio 1953.

« A tale scopo sono in corso opportune intese tra questo Ministero, quello del tesoro e quello dell'interno per addivenire alla stesura definitiva del predetto disegno di legge, che si confida potrà essere presto sottoposto all'approvazione del Consiglio dei ministri.

« Tale soluzione ha, come per gli anni passati, un carattere temporaneo, in attesa che sia completato lo studio per la riforma della finanza locale intesa ad assicurare il riassetto dei bilanci degli enti anzidetti ».

Il Ministro delle finanze: TREMELLONI.

GUGLIELMINETTI. — *Ai ministri dell'interno e dell'agricoltura e foreste.* — « Per conoscere i motivi per cui a tutt'oggi nessuna provvidenza concreta sia stata disposta a favore delle popolazioni del comune di San Benigno Canavese (Torino) che, in conseguenza di grave perturbazione ciclonica, ebbe, lo scorso anno, distrutta l'intera produzione granaria della stagione, così come fu accertato dagli organi ispettivi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ». (3388).

RISPOSTA. — « Nel periodo maggio-luglio 1953 si abbattono sul territorio del comune di San Benigno Canavese violenti nubifragi che arrecarono danni specialmente alle colture agricole.

« Tali eventi calamitosi si inseriscono nel quadro delle avversità meteorologiche, che in quel periodo di tempo investirono il territorio di numerosi altri comuni della provincia di Torino.

« In seguito a richiesta della prefettura, questo Ministero erogò 4 milioni di lire a titolo di sovvenzione straordinaria per l'attuazione, tramite gli E.C.A., di provvidenze assistenziali in favore delle famiglie bisognose, maggiormente danneggiate.

« Il prefetto, a sua volta, ripartì la somma tra i vari comuni colpiti dai nubifragi, i quali si giovarono di contributi variabili da un minimo di 10 mila ad un massimo di 500 mila lire e destinò all'E.C.A. di San Benigno Canavese la somma di lire 700 mila, la più elevata rispetto a quelle elargite agli altri centri.

« Il presidente dell'E.C.A. di San Benigno Canavese effettuò la distribuzione della somma stessa in favore di 44 persone.

« Successivamente, però, tutti i destinatari del sussidio assistenziale rinunciarono alla elargizione, devolvendone volontariamente l'importo al comune, allo scopo di costituire un fondo destinato all'organizzazione, in quel territorio, della lotta antigrandine mediante postazioni e razzi.

« Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dal canto suo, ha fatto presente che in mancanza di apposite disposizioni legislative non ha la possibilità di disporre particolari provvidenze a favore degli agricoltori di San Benigno Canavese danneggiati nella loro produzione granaria per effetto della perturbazione ciclonica ».

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: BISORI.

GUGLIELMINETTI E FOA. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per sapere se di fronte al grave disagio delle condizioni di viaggio sulla ferrovia canavesana (gestita dalla società Torino-nord) ed alle ripetute violazioni compiute dalla società concessionaria alla convenzione di esercizio e alle leggi sui trasporti in concessione, non ritenga necessario intervenire con la revoca o, subordinatamente, con il riscatto della concessione, in modo da consentire ai viaggiatori, per la massima parte, maestranze operaie e impiegatizie di Torino, condizioni di trasporto più civili e più rapide, an-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MARZO 1954

che attraverso il riammodernamento e la riorganizzazione della linea ferroviaria che costituisce l'unico mezzo di comunicazione per la vita economica della massima parte della popolazione del canavese ». (3830).

RISPOSTA. — « Al riguardo si comunica che la società Torino nord, concessionaria della ferrovia del canavese, ha già provveduto, a seguito delle intimazioni fatte da questo Ministero, ad eseguire i più urgenti lavori per garantire la sicurezza e regolarità dell'esercizio.

« Per la ferrovia in questione, pur non essendo ancora pervenute definitive proposte per il potenziamento ed ammodernamento ai sensi della legge 2 agosto 1952, n. 1221, sono tuttavia in corso presso la società e l'ispettoreato compartimentale della M.C.T.C. per il Piemonte i relativi studi preliminari.

« Circa le segnalate irregolarità e violazioni di legge che sarebbero imputabili alla società, si assicura che questo Ministero ha disposto rigorosi accertamenti al riguardo e che, nel caso se ne dovesse rilevare la effettiva sussistenza, non mancherà di applicare le relative sanzioni che possono giungere fino alla revoca della concessione.

« Devesi, tuttavia, augurarsi che tali accertamenti non richiedano un così grave provvedimento, in quanto, ove la concessionaria venisse dichiarata decaduta, ciò comporterebbe non indifferenti difficoltà all'ammodernamento della ferrovia, dato che la citata legge n. 1221 si applica esclusivamente alle ferrovie in concessione all'industria privata ».

Il Ministro. MATTARELLA.

INVERNIZZI E GRILLI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere quali siano i motivi che renderebbero giustificabile l'inclusione coattiva di liberi terreni nella riserva di caccia nel comune di Mozzate Seprio (Milano).

« E se non crede il ministro, per il rispetto dei diritti dei cittadini e per una giustizia equamente distribuita, di recedere dall'emettere il decreto di inclusione coattiva e dare disposizione per un ulteriore esame del problema sentendo il parere e le ragioni degli interessati ». (1286).

RISPOSTA. — « L'inclusione coattiva di terreni nelle riserve e nelle bandite di caccia è prevista dall'articolo 44 del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, che ha approvato il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia.

« In conformità di tale norma legislativa la inclusione di cui trattasi viene disposta, d'intesa con il Ministero di grazia e giustizia, quando accertate ragioni tecniche consiglino l'intervento dell'amministrazione per salvaguardare il funzionamento di una riserva e tutelare il riprodursi della fauna che essa ospita. Infatti, la concessione di una riserva di caccia riveste il carattere di attività di pubblico interesse, la quale deve essere tutelata ogni qual volta il ripopolarsi della selvaggina nell'ambito della riserva stessa venga ad essere compromesso.

« Ciò premesso, si comunica che l'inclusione, nella riserva di caccia di Mozzate Seprio, di piccoli appezzamenti di terreni compresi entro il perimetro di detta riserva ed aventi la superficie complessiva di ettari 40 circa ha lo scopo di impedire la distruzione, da parte dei liberi cacciatori, della selvaggina esistente nella riserva medesima.

« Si fa, tuttavia, presente che il relativo provvedimento è tuttora sospeso, in quanto questo Ministero ha ritenuto opportuno disporre ulteriori più accurati accertamenti prima di adottare definitive determinazioni ».

Il Ministro. MEDICI.

INVERNIZZI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — « Per conoscere, se non creda sia giusta l'istituzione della 3ª zona per procaccia per la città di Chiavenna (Sondrio). E per conoscere a quale punto si trova attualmente la pratica.

« Per conoscere inoltre quali sono i motivi per i quali si è negato il rinnovo a spese dello Stato, delle divise ai due procaccia di Chiavenna.

« E se non creda di dover recedere dalla precedente posizione concedendo le richieste divise ». (2738).

RISPOSTA. — « Al riguardo, premesso che con il termine « procaccia » l'onorevole interrogante ha voluto certamente riferirsi ai portalettere rurali adibiti al servizio di recapito, in quanto i procaccia sono soltanto incaricati del trasporto degli effetti postali fra gli uffici e le stazioni ferroviarie o le fermate delle autocorriere, si informa che la città di Chiavenna risulta già da lungo tempo divisa in tre zone di recapito alle quali attendono tre portalettere.

« Recentemente, si è manifestata la necessità di rivedere tale divisione, allo scopo di dare un migliore ordinamento al servizio di recapito, ossia di ripartire più equamente il lavoro fra i tre anzidetti portalettere. A ciò

ha provveduto la competente direzione provinciale delle poste e telecomunicazioni di Sondrio.

« Per quanto riguarda poi la fornitura delle divise ai portalettere rurali, si informa che essa è attualmente regolata da norme secondo le quali l'amministrazione contribuisce alla spesa sostenuta dagli interessati, in misura del 50 per cento soltanto quando si tratti di portalettere in servizio nelle località di particolare riconosciuta importanza turistica.

« Poiché, fra le dette località, non risulta compresa Chiavenna, non è dato, purtroppo, all'amministrazione di assecondare la richiesta accennata nella interrogazione ».

Il Ministro: CASSIANI.

LA SPADA. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere i motivi che ritardano la definizione della pratica relativa ai portieri dell'« Incis », ai quali con sentenza del consiglio di Stato, pronunciata il 27 agosto 1951, è stato riconosciuto il diritto al godimento dei miglioramenti economici previsti a favore degli impiegati dello Stato e degli enti pubblici, a partire dal 21 novembre 1945, riconoscendo, nel contempo, ad essi il diritto di essere inquadrati nella categoria degli impiegati subalterni ». (3054).

RISPOSTA. — « Al riguardo, si ritiene opportuno precisare, in via preliminare, che la estensione, parziale o totale, al personale degli enti di diritto pubblico — nella cui categoria rientra l'« Incis » — dei miglioramenti economici concessi ai dipendenti statali con il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 e con i successivi provvedimenti di carattere generale, costituisce una facoltà discrezionale dei competenti organi dei predetti enti, ed è subordinata al sussistere di determinate condizioni ed all'osservanza di specifici adempimenti, quali risultano tassativamente sanciti dai predetti provvedimenti legislativi.

« In particolare, è necessario:

che venga determinata — a norma e per gli effetti dell'articolo 14 del citato decreto del 21 novembre 1945, n. 722 — la parificazione gerarchica del personale degli enti suindicati con i dipendenti dello Stato;

che sussista, da parte degli enti stessi, la relativa disponibilità finanziaria, non essendo consentito, al titolo di cui trattasi — eccezion fatta, se necessaria, per gli organismi gravanti sul bilancio statale —, alcun contributo integrativo a carico dello Stato;

che l'estensione dei miglioramenti in parola venga contenuta entro limiti che evitino l'attribuzione al personale degli enti pubblici, di trattamenti che eccedano — qualora più vantaggiosi —, di oltre il venti per cento, l'importo degli emolumenti fruiti dai dipendenti statali di gruppo e grado o di categoria parificabile;

che le deliberazioni dei singoli enti concernenti l'estensione dei miglioramenti economici stabiliti dal decreto 5 agosto 1947, n. 778 e dalle leggi 2 aprile 1949, n. 149; 11 aprile 1950, n. 130 e 8 aprile 1952, n. 212, vengono assoggettate all'esame ed alla approvazione del Ministero vigilante di concerto con il Ministero del tesoro.

« Ciò premesso, si fa presente che, nel caso in esame, pur essendo stata determinata — mediante il decreto del Ministro del tesoro del 27 gennaio 1953, n. 166507 —, la parificazione gerarchica del personale di custodia dell'« Incis » con i dipendenti statali non di ruolo (e precisamente con quelli inquadrati nella IV categoria), non sono ancora intervenuti gli altri adempimenti che costituiscono *conditio sine qua non* per l'attribuzione organica e definitiva dei miglioramenti di cui trattasi ».

« E ciò perché l'istituto in parola ancora non ha corrisposto in modo concreto e formale all'esigenza di informare l'aggiornamento del trattamento economico al personale di custodia, ai tassativi precetti legislativi all'uopo sanciti dai singoli provvedimenti di carattere generale, ed alle relative norme interpretative ed illustrative contenute nella circolare di questo Ministero del 24 giugno 1949, n. 137250 ».

Il Sottosegretario di Stato: MOTT.

LIZZADRI. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere se restano ancora valide le assicurazioni fornite dal ministro Vanoni, nella seduta del 25 aprile 1952, all'onorevole Ariosto che il personale del disciolto Ente nazionale metano non verrà licenziato, ma trasferito all'Ente nazionale idrocarburi ». (1196).

RISPOSTA. — « Si assicura l'onorevole interrogante che l'Ente nazionale idrocarburi ha tenuto presenti le raccomandazioni rivolte al governo durante la discussione del disegno di legge istitutivo dell'ente medesimo per il massimo assorbimento dei dipendenti dell'ente nazionale metano. Ed infatti, in considerazione di ciò, e muovendo dal presupposto fondamentale che i compiti dell'Ente metano, demandati all'E.N.I., sarebbero stati assolti

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MARZO 1954

esclusivamente con personale proveniente dal citato ente, si è provveduto ad utilizzare, su di un totale di 242 dipendenti dell'Ente nazionale metano, n. 173 elementi.

« Per i rimanenti 69 è da rilevare quanto segue:

14 salariati erano di assunzione recentissima (agosto-settembre 1953);

3 impiegati e 3 salariati sono stati assorbiti dalla Cassa per il Mezzogiorno;

9 impiegati hanno lasciato il servizio, essendo stati a suo tempo assunti con contratto a termine;

5 impiegati ed 1 salariato hanno oltrepassato da tempo i limiti di età;

1 impiegato ed 1 impiegata non sono stati assorbiti perché il primo straniero e l'altra coniugata con un dipendente, già assorbito dall'E.N.I.;

1 impiegato ha risolto consensualmente il rapporto di lavoro;

4 impiegati hanno rinunciato alla possibilità di un loro reimpiego;

3 impiegati, già assorbiti dall'E.N.I., non hanno superato il periodo di prova, e, pertanto, sono stati sostituiti con altri elementi già appartenenti all'Ente nazionale metano.

« In definitiva, il personale non reimpiegabile si riduce a 24 tra impiegati e salariati, che sono risultati esuberanti.

« Si assicura infine che al personale non riassorbito è stato praticato dall'ente nazionale metano un trattamento di quiescenza sensibilmente superiore a quello contrattuale ».

Il Ministro: TREMELLONI.

LOZZA. — *Ai ministri della difesa e del tesoro.* — « Per sapere se sono a conoscenza che alcune pratiche di pensioni privilegiate per causa di servizio non sono espletate ancora a cinque anni dalla istanza. In particolare trattasi della pratica che interessa l'ex militare Nunziante Giuseppe di Pasquale, classe 1927, distretto militare di Benevento, ammalatosi nel 1948 mentre era in forza presso la 7ª compagnia scuola autieri in Roma ». (2971).

RISPOSTA. — « Si risponde anche a nome del ministro del tesoro.

« Il ritardo che si verifica talvolta nella trattazione di pratiche di pensioni privilegiate ordinarie deve attribuirsi principalmente alla complessità delle varie fasi procedurali previste dalla vigente legislazione in materia.

« Una prima serie di adempimenti è prescritta dalla legge 11 marzo 1926, n. 416, e dal relativo regolamento, per gli accertamenti medico-legali. Trattandosi di materia che rientra nella prevalente competenza della difesa, un'apposita commissione ministeriale è già al lavoro allo scopo di riesaminare detti testi legislativi e predisporre in sostituzione degli stessi nuove norme che semplifichino ed accelerino l'attuale procedura.

« Per quanto concerne le fasi procedurali successive agli accertamenti medico-legali, gli uffici competenti di questo Ministero, pur nelle difficoltà derivanti dal costante incremento numerico delle pratiche di pensioni privilegiate ordinarie (nel 1953, solo per l'esercito, sono pervenuti oltre 45 mila atti da esaminare), si adoperano con lodevole solerzia perché, compatibilmente all'osservanza delle varie prescrizioni, le fasi stesse si svolgano con ritmo sollecito.

« Ad ogni modo si assicura l'onorevole interrogante che, per quanto riguarda la competenza del Ministero della difesa, nulla sarà trascurato perché il servizio delle pensioni privilegiate ordinarie risponda sempre meglio alle legittime aspettative degli interessati ad una sollecita liquidazione.

« Ciò premesso, per quanto riguarda il caso particolare dell'ex militare Nunziante Giuseppe di Pasquale, classe 1917, si fa presente che l'interessato, arruolato il 2 giugno 1948 ed assegnato alla scuola motorizzazione, il 4 settembre dello stesso anno fu ricoverato — per deperimento organico — nell'ospedale militare di Roma dal quale venne dimesso dopo alcuni giorni con proposta di licenza di convalescenza di giorni 60, prorogata successivamente fino alla data di collocamento in congedo illimitato (15 dicembre 1949).

« Soltanto nel settembre 1951 il Nunziante produsse domanda di pensione privilegiata per l'infermità sofferta durante il breve periodo di servizio prestato.

« La definizione della pratica medico-legale — che è stata alquanto laboriosa a causa del tempo trascorso dalla data del primo ricovero dell'interessato in ospedale — si è compiuta da poco tempo e di recente è stata trasmessa al comitato pensioni privilegiate ordinarie, per il prescritto parere.

« Solo dopo che detto comitato avrà espresso il proprio parere, sarà possibile l'emanaazione del relativo decreto che sarà portato a conoscenza dell'interessato ».

Il Sottosegretario di Stato per la difesa: Bosco.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MARZO 1954

LOZZA. — *Ai ministri della difesa e del tesoro.* — « Per sapere quali impedimenti ancora ostacolano l'espletamento della pratica di pensione diretta per causa di servizio dell'ex militare Rapetti Aurelio di Luigi, classe 1926, distretto militare di Tortona (Alessandria), il quale si è ammalato nell'anno 1949 mentre era in servizio militare a Bologna e in tale epoca ha inoltrato l'istanza.

« Il Rapetti Aurelio appartiene ad una famiglia di indigenti condizioni economiche, è ricoverato all'ospedale sanatoriale di Senigallia (Ancona), ha urgente necessità della liquidazione della pensione richiesta ». (3051).

RISPOSTA. — « Si risponde anche a nome del Ministro del tesoro.

« Si precisa, anzitutto, che l'ex militare Rapetti Aurelio di Luigi ha prodotto istanza per la concessione della pensione privilegiata ordinaria nell'ottobre 1951, data del suo collocamento in congedo, e non nell'anno 1949, come indicato dall'onorevole interrogante.

« Ciò premesso, si fa presente che la pratica relativa al Rapetti, dopo essere stata completata con la occorrente documentazione medico legale, il che ha richiesto un lungo e laborioso lavoro, è stata inviata al comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, per il prescritto parere, che l'ha di recente restituita.

« Si è reso così possibile emanare il relativo decreto di liquidazione della pensione a favore del militare in parola e provvedere al conseguente inoltre del decreto stesso alla Corte dei conti per la registrazione ».

Il Sottosegretario di Stato per la difesa: Bosco.

LOZZA. — *Ai ministri della difesa e del tesoro.* — « Per sapere quali sono i motivi dell'enorme ritardo nella riliquidazione e nell'adeguamento delle pensioni ordinarie del personale civile dipendente dall'amministrazione militare.

« Il primo archivista Giorgio Bertola, libretto di pensione n. 3846167 del Ministero della difesa, ancora non ha percepito la somma dovutagli della perequazione di legge avente inizio il 1° luglio 1951 ». (3176).

RISPOSTA. — « Si risponde anche a nome del ministro del tesoro.

« La riliquidazione delle pensioni disposta dalla legge 8 aprile 1952, n. 212, deve effettuarsi mediante l'emissione di un decreto e di un ruolo di variazione da redigersi in triplice

copia, soggetti a registrazione da parte della Corte dei conti, nonché di un ruolo provvisorio da trasmettere ai competenti uffici provinciali del tesoro perché possano iniziare subito il pagamento della pensione nella nuova misura, a decorrere dalla prima scadenza successiva all'emanazione di detto decreto, salvo a provvedere alla liquidazione degli arretrati dopo l'avvenuta registrazione del decreto stesso.

« Tale complesso e delicato lavoro, che richiede un tempo non indifferente, non poteva essere espletato per tutti gli interessati (civili e militari) in breve termine. Basti pensare che solo per l'esercito le pensioni da riliquidare sono state circa 50 mila, di gran lunga superiori a quelle di quasi tutte le altre amministrazioni.

« Tuttavia questo Ministero, superate le difficoltà iniziali e la necessaria fase organizzativa, ha affrontato il lavoro con la massima energia possibile e oggi il lavoro stesso può considerarsi in fase di esaurimento in quanto la gran massa delle pensioni è stata riliquidata.

« Ciò promesso, per quanto riguarda la riliquidazione della pensione goduta dal 1° archivista Bertola Giorgio fu Giorgio, si fa presente che tale riliquidazione è stata effettuata con decreto in data 11 novembre 1953, n. 21401, epoca notevolmente anteriore alla data della presente interrogazione.

« Il decreto, dopo la prescritta registrazione alla Corte dei conti, è stato trasmesso all'ufficio provinciale del tesoro di Alessandria per l'esecuzione, con elenco numero 89, della ragioneria centrale per i servizi dell'esercito ».

Il Sottosegretario di Stato per la difesa: Bosco.

LUZZATTO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se ritenga legittimo e rispondente ai principi democratici il divieto opposto dal questore di Pescara alla diffusione da parte della federazione del partito socialista italiano di Pescara, di un volantino riprodotto il testo della deliberazione del partito stesso, pubblicata integralmente dall'*Avanti!* del 20 febbraio 1954; e quali provvedimenti abbia adottato o intenda adottare al proposito, e per assicurare l'esercizio dei diritti democratici e della funzione costituzionale dei partiti ». (3691).

RISPOSTA. — « Il questore di Pescara non ha autorizzato l'affissione del volantino di che trattasi avendo ravvisato nel contenuto del vo-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MARZO 1954

lantino stesso gli estremi del reato di vilipendio al Governo, nonché motivi di turbamento dell'ordine pubblico.

« Il diniego è stato confermato dal procuratore della Repubblica, a seguito di ricorso degli interessati ».

Il Sottosegretario di Stato: RUSSO.

MADIA. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per sapere se sia a sua conoscenza il fatto pubblicato dal periodico *Libertà e lavoro* di Reggio Calabria del 14 febbraio 1954, n. 7, circa due treni straordinari forniti dal compartimento di Reggio Calabria alla locale sezione del partito democratico cristiano in occasione della visita dell'onorevole De Gasperi a quella città per propaganda elettorale: si domanda, a prescindere dall'effettuazione di questo servizio straordinario a favore di un partito politico in competizione elettorale, se sia vero che non siano stati pagati nemmeno i relativi biglietti ferroviari o non siano stati pagati interamente, riservando sullo Stato una notevole passività. Nel caso i fatti pubblicati siano veri, si domanda quali provvedimenti siano stati adottati ». (3767).

RISPOSTA. — « Il 12 maggio 1952, il comitato provinciale della democrazia cristiana di Reggio Calabria chiese, in occasione della visita dell'onorevole De Gasperi, l'effettuazione di due treni speciali di 3ª classe, uno Rosarno-Reggio e ritorno e l'altro Monasterace-Reggio e ritorno, versando la somma di lire 400.000 come anticipo sul prezzo del trasporto a tariffa generale, da determinarsi successivamente in base al numero dei viaggiatori trasportati.

« Infatti tali trasporti furono poi tassati per lire 1.980.000 ed il pagamento a saldo è stato interamente effettuato.

« Tale procedura di pagamento differito (praticata per trasporti complessi nei riguardi di determinati enti che diano sicura garanzia) non è infrequente ed è originata dall'impossibilità di stabilire a priori il numero dei viaggiatori da trasportare; essa è conforme alla prassi seguita dall'amministrazione e non si tratta quindi di un trattamento preferenziale ».

Il Ministro: MATTARELLA.

MAGLIETTA. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Sulla necessità di migliorare il servizio telefonico del comune di Afragola (Napoli) sul cui cattivo funzionamento ripetuti reclami esistono ». (3264).

RISPOSTA. — « Al riguardo, premesso che l'argomento che forma oggetto della detta interrogazione è di competenza di questo Ministero, si informa che il comune di Afragola è attualmente servito da un posto telefonico pubblico in estensione della rete di Napoli, a cui è collegato mediante un circuito aereo.

« Allo scopo di migliorare il servizio telefonico fra i comuni della zona compreso Afragola, la Concessionaria società esercizi telefonici (S.E.T.) poserà entro l'anno in corso, un apposito cavo di allacciamento con Napoli, ciò che permetterà un rapido svolgimento del traffico di tutti i centri interessati.

« Ove invece l'onorevole interrogante abbia voluto riferirsi ad inconvenienti determinati dalla mancanza in detto comune del servizio urbano, si fa presente che il comune stesso può avanzare apposita richiesta alla società telefonica S.E.T., corredata da dichiarazioni di non meno di 25 persone o enti che si impegnino ad abbonarsi al telefono per un periodo non inferiore al triennio. Nel caso di presentazione di tale richiesta, la società sarebbe tenuta, entro un congruo termine in relazione ai precedenti analoghi impegni, ad istituire nel centro richiedente una adeguata rete urbana ».

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: CASSIANI.

MAGLIETTA. — *Al ministro della marina mercantile e dell'industria e commercio.* — « Sull'arbitraria esclusione dell'Ente autonomo Volturno dalla gara per fornitura di elettricità al nuovo bacino di carenaggio di Napoli, favorendosi in tal modo la S.M.E., monopolio privato, contro un ente di diritto pubblico la cui funzione viene abitualmente boicottata ». (3325).

RISPOSTA. — « Si informa l'onorevole interrogante che l'Ente autonomo del porto di Napoli, tenuto conto delle ragioni che consigliano di sollecitare al massimo l'esecuzione dei lavori per l'attrezzatura del nuovo bacino di carenaggio, nonché di informazioni che escludevano, per l'Ente autonomo Volturno, la possibilità di fornire, nell'ambito portuale, rilevanti quantitativi di energia elettrica, aveva, in un primo tempo, e cioè in data 4 gennaio, avviato trattative dirette con la società meridionale di elettricità per l'esecuzione dei lavori occorrenti per predisporre le forniture che hanno formato oggetto della presente interrogazione.

« Avendo successivamente, con lettera del 16 gennaio, l'Ente Volturno assicurato di po-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MARZO 1954

ter garantire l'assoluta continuità di servizio, indipendentemente da qualsiasi vicenda degli impianti idroelettrici, le trattative sono state estese all'Ente Volturmo e con lettera in data 21 gennaio, entrambe le società sono state invitate a far pervenire, entro il termine di otto giorni, un preventivo di spesa ed una particolareggiata relazione tecnica per gli impianti da eseguire.

« L'Ente Volturmo ha richiesto ed ottenuto una proroga ed ha presentato la sua offerta il 5 gennaio 1954.

« Le offerte verranno portate all'esame dei competenti organi tecnici ed amministrativi dell'ente autonomo del porto di Napoli per la decisione circa l'assegnazione della fornitura ».

Il Ministro della marina mercantile:
TAMBRONI.

MAGLIETTA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se intende intervenire per far rettificare la mesatta negazione degli assegni familiari, da parte degli uffici competenti dell'Istituto della previdenza sociale, al personale dipendente dagli enti pubblici e privati già militare ed ora sfollato dai ruoli, quando la stessa ragioneria di Stato ed il Consiglio di Stato (VI sezione) si sono già pronunciati per la corresponsione di detti assegni e la legge 8 aprile 1952 chiaramente fissa, all'articolo 14, la cumulabilità degli assegni derivanti dalla nuova prestazione con quelli in godimento a titolo di pensione ». (3525).

RISPOSTA. — « L'interrogazione si riporta al problema della cumulabilità degli assegni familiari con i trattamenti di famiglia similari.

« Gli assegni familiari del settore dell'impiego privato e le quote complementari di carovita per i carichi familiari del settore dell'impiego pubblico hanno fini, natura e caratteristiche identiche; la disciplina di tali prestazioni nei diversi sistemi si uniforma al concetto di non ammettere per lo stesso beneficiario che un solo assegno o aggiunta di famiglia.

« Per quanto riguarda il personale militare sfollato che sia rioccupato in altra attività lavorativa, la questione del diritto agli assegni familiari in dipendenza di questa attività, trova la sua soluzione nella condizione che al trattamento economico, fattogli dall'amministrazione, comporti, o non, la corresponsione di un particolare trattamento per i carichi familiari.

« Ora, il trattamento economico corrisposto al personale in questione è costituito dall'intero trattamento di attività di servizio per i primi due anni e di un assegno mensile per il rimanente periodo, fino a tre anni dopo il raggiungimento del limite di età, pari ai quattro quinti del trattamento di servizio attivo.

« Al riguardo, mentre lo stipendio e l'indennità militare sono considerate nella misura in vigore all'atto di collocamento in ausiliaria, per l'indennità di carovita si terrà conto delle successive variazioni dipendenti dal costo della vita.

« Tale personale, quindi, percepisce, con l'indennità di carovita, anche le quote complementari di famiglia e il militare sfollato, che espliciti la sua opera sia presso un ente pubblico che presso una ditta privata, non ha diritto a percepire gli assegni familiari, dato che usufruisce delle analoghe prestazioni a carico dello Stato.

« Per quanto concerne il riferimento fatto dall'onorevole interrogante ad una pronuncia del Consiglio di Stato, il quale si sarebbe espresso a favore della corresponsione degli assegni familiari, e il richiamo all'articolo 14 della legge 8 aprile 1952, n. 212, che stabilisce la cumulabilità degli assegni derivanti dalla nuova prestazione d'opera con quelli in godimento a titolo di pensione, non risulta a questo Ministero che sia intervenuta una pronuncia sull'argomento specifico degli assegni familiari.

« Si è avuta, invece, una decisione della VI sezione del detto consesso in data 23 aprile 1951, che ha ammesso la cumulabilità dell'assegno mensile di sfollato con la retribuzione di un rapporto di lavoro contratto dallo sfollato, ma la decisione fa espresso riferimento all'assegno integratore in generale, non già alle quote complementari di famiglia in rapporto agli assegni familiari, il che costituisce questione assolutamente diversa da quella in causa e sulla quale non avrebbe potuto neanche aversi una pronuncia da parte del detto consesso, atteso che la competenza a decidere sul diritto agli assegni familiari è, per l'articolo 20 del regio decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048, di esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria.

« Per quanto concerne il richiamo all'articolo 14 della legge 8 aprile 1952, n. 212, il quale stabilisce che il divieto di cumulo di un trattamento ordinario da quiescenza è limitato alla quota di pensione eccedente le lire 60.000 mensili, si fa rilevare che la menzionata decisione 23 aprile 1951 del Consiglio di Stato esclude esplicitamente che i militari

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MARZO 1954

sfollati rivestano la figura giuridica di pensionati, precisando che lo status dei militari sfollati è intermedio tra il servizio permanente effettivo e la pensione e certamente più vicino d'affine al primo che alla seconda, pertanto il richiamato articolo 14 non può, nel caso specifico, trovare applicazione ».

Il Ministro. VIGORELLI.

MAGLIETTA. — *Al Ministro della marina mercantile.* — « Sulla tragica sorte del *Maristella* scomparso con tutto l'equipaggio, e sulle responsabilità dell'armatore e dell'Ilva, che ha effettuato il carico ». (3582).

RISPOSTA. — « Si informa l'onorevole interrogante che dalle notizie che a tutt'oggi il Ministero della marina mercantile ha potuto raccogliere risulta che il piroscafo *Maristella* iscritto al n. 241 delle matricole di Roma, stazza lorda tonnellate 358, stazza netta tonnellate 196, costruito a Lubeca nel 1920, arrivò ad Erchie (Salerno) alle ore 7,30 del 29 gennaio 1954, proveniente da Bagnoli, al comando del padrone marittimo Cocco Gaspare.

« Detta nave era armata con ruolo di equipaggio n. 7343 serie V, rilasciato a Civitavecchia il 7 ottobre 1953, ed aveva a bordo 9 persone di equipaggio, comandante compreso. L'equipaggio era assicurato fino al 30 aprile 1954.

« La nave era in possesso di certificato di navigabilità per navigazione traffico nazionale, rilasciato nell'ottobre 1953, con convalida fino al 31 gennaio 1954.

« All'arrivo ad Erchie la nave aveva a bordo due tonnellate di merce varia per la cava di Erchie, della società Ilva.

« Nella mattinata del giorno 29 gennaio il *Maristella* effettuò il carico di 450 tonnellate di pietrame del tipo denominato dolomite, in piccola pezzatura (brecciolino).

« Il carico venne sistemato nelle due stive della nave, e precisamente, tonnellate 180 in quella prodiera e tonnellate 270 nella stiva poppiera.

« Il *Maristella* ritirò le spedizioni per Bagnoli dalla delegazione di Spiaggia di Cetara, che verificò il regolare corso dei documenti di bordo.

« Alle ore 13 dello stesso giorno 29 il *Maristella* lasciò l'ormeggio al pontile di Erchie ed alle 13,30 iniziò la navigazione per la destinazione di Bagnoli.

« Al momento della partenza il mare era leggermente mosso, il cielo coperto e vi era quasi calma di vento.

« Le condizioni del tempo e del mare cominciarono a peggiorare dopo le ore 16, ed alle 20,50 la capitaneria di porto di Salerno ricevette il telegramma di avviso di tempesta dal secondo quadrante, ruotante verso il terzo. Detto telegramma venne subito trasmesso agli uffici dipendenti dall'anzidetta capitaneria, secondo le norme vigenti in materia.

« Il piroscafo *Maristella* era fornito di apparecchio radiofonico ricevente ed avrebbe potuto ricevere i bollettini meteorologici trasmessi dalla R.A.I. alle ore 13,15, 15,15 e 16,25.

« Inoltre, la sera, avrebbe potuto avvistare i segnali di tempesta esposti dal semaforo di Capri.

« Soltanto il giorno 8 febbraio, la direzione marittima di Napoli, informata dall'incaricato dell'armatore, del mancato arrivo a Bagnoli del *Maristella*, dispose per le ricerche ed interessò il locale comando in capo del dipartimento militare marittimo, che dispose per le ricerche a mezzo di unità navali ed aeree. Ricerche protrattesi fino al giorno 14 febbraio con esito negativo.

« Solamente il giorno 14 febbraio il motopeschereccio *Quattro Fratelli* rinveniva un battello vuoto appartenente al *Maristella* al largo di Torre Astura.

« L'armatore del *Maristella* signor Conti Vecchi Enrico, invitato a giustificare il ritardo, col quale aveva informato l'autorità marittima della mancanza di notizie della nave, ha fatto presente che la stessa era adibita a viaggi consecutivi costieri di breve durata fra Bagnoli ed Erchie, e che non si era pertanto ritenuto necessario far obbligo al capitano di inviare di volta in volta i telegrammi di arrivo e partenza.

« Lo stesso armatore ha dichiarato di aver appreso della mancanza di notizie del *Maristella* solo alle ore 23 del 7 febbraio, cioè quando l'agenzia marittima Barraco di Civitavecchia, da lui incaricata della gestione della nave, gli comunicò che lo spedizioniere Darmanin di Bagnoli, lo aveva avvertito che mancavano notizie del *Maristella* dal giorno della partenza da Erchie, avvenuta il 29 gennaio. Solo in seguito a tale comunicazione l'armatore avvertì la capitaneria di porto di Napoli.

« Gli atti di inchiesta sono tuttora in corso di espletamento. Allo stato non si hanno elementi per esprimere un giudizio sulle eventuali responsabilità del sinistro.

Il Ministro. TAMBRONI.

MAGLIETTA. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri per la Cassa per il Mezzogiorno.* — « Sulla situazione di Napoli

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MARZO 1954

e provincia dove non si eseguono le numerose opere pubbliche, previste dalla legge per Napoli e dalla Cassa per il Mezzogiorno, per le quali esistono gli stanziamenti opportuni.

« Sull'atteggiamento del prefetto che, ripetutamente sollecitato, rifiuta di riunire enti, organizzazioni e persone interessate alla esecuzione delle opere stesse ». (3656).

RISPOSTA. — « Con riferimento alla interrogazione di cui sopra, si informa che a tutto il 28 febbraio del corrente anno i competenti organi della Cassa per il Mezzogiorno hanno, per quanto concerne la provincia di Napoli, approvato n. 108 progetti per l'importo di lire 17.015 milioni, dei quali — alla stessa data — risultano appaltati n. 99 per l'importo di lire 9.255 milioni.

« I lavori in corso, sempre al 28 febbraio, risultavano ammontare al valore di 5.408 milioni di lire.

« Le giornate-operaio lavorate dall'inizio dell'attività della Cassa fino al 31 gennaio del corrente anno sono state 858.676.

« Relativamente, poi, all'applicazione della legge speciale per Napoli, le opere relative avranno inizio con i lavori inerenti alle fognature per gli alvei dei Vergini e dell'Arnacchia. Le due gare di appalto, per un valore di oltre un miliardo di lire, furono esperite il giorno 18 marzo, restando per entrambe aggiudicataria la impresa Milone.

« Sono in corso di rapido studio i progetti per altre importanti opere stradali ed edilizie inerenti sia al territorio comunale e sia alla competenza amministrativa dell'amministrazione provinciale di Napoli.

« In rapporto a quanto accennato circa l'atteggiamento del prefetto, che si rifiuterebbe « di riunire enti e organizzazioni e persone interessate alla esecuzione delle opere », lo scrivente non ha elementi per ritenere giustificata la doglianza, tenuto conto che, per quanto ha attinenza con i lavori di competenza della Cassa per il Mezzogiorno, gli stessi — come si è visto — procedono con ritmo intenso senza che inconvenienti di sorta siano stati segnalati ».

Il Presidente del comitato dei ministri: CAMPILLI.

MAGLIETTA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — « Sulla continua nomina di vice consoli per il consolato degli Stati Uniti a Napoli; sul numero dei consoli e dei vice consoli accreditati a Napoli ed in via di riconoscimento ». (3759).

RISPOSTA. — « L'attività delle autorità consolari americane a Napoli, uno dei principali posti cui affluisce il traffico da e per gli Stati Uniti, risulta aumentata in questi ultimi tempi per i seguenti principali motivi:

1°) La nuova legge sull'immigrazione negli Stati Uniti — per cui la quota annua concessa all'Italia, com'è noto, è di 5677 unità — richiede lo svolgimento di esami e di operazioni più laboriosi che negli scorsi anni;

2°) la legge per l'assistenza ai profughi (*Refugee Relief Act*) consente la immigrazione straordinaria — in aggiunta alla quota ordinaria italiana — di un contingente di 60 mila italiani (20 mila ogni anno) che verranno autorizzati ad entrare negli Stati Uniti d'America. Ne consegue che la registrazione degli aspiranti dell'espatrio nelle liste di attesa e la domanda per il rilascio del visto, nonché ogni altra conseguente formalità sono di competenza delle autorità consolari americane.

« Non è quindi da escludere che il personale del consolato degli Stati Uniti d'America a Napoli possa essere ulteriormente aumentato per un lavoro che si è quintuplicato, essendo passato il numero degli italiani che emigrano annualmente negli Stati Uniti da 5.677 a 25.677. E ciò senza considerare l'esplicitamento di tutte le altre pratiche che rientrano nelle mansioni consolari ».

Il Sottosegretario di Stato: BENVENUTI.

MAGNO E PELOSI. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere i motivi per cui, malgrado il parere contrario della maggioranza consortile e gli addebiti contestati con verbale del 28 maggio 1952, è stato riconfermato in carica per il decennio 1954-63, quale esattore del consorzio fra i comuni di Castelnuovo della Daunia, Casalvecchio di Puglia e Casalnuovo della Daunia (Foggia), il signor Andreano Attilio fu Giuseppe ». (3361).

RISPOSTA. — « Il signor Attilio Andreano, titolare per il decennio 1943-52 del consorzio esattoriale di Castelnuovo della Daunia, avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 4 della legge 13 giugno 1952, n. 693, chiese di essere confermato nell'appalto per il successivo decennio 1954-63 con l'aumento dell'aggio dal 5,70 per cento al 6,72 per cento.

« Sia la prefettura che l'intendenza di finanza di Foggia concordemente si espressero in senso favorevole alla conferma: la rappresentanza consorziale, invece, con un voto favorevole (quello del sindaco del comune di

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MARZO 1954

Castelnuovo della Daunia) e due contrari (quelli dei sindaci di Casalvecchio di Puglia e di Casalnuovo Monterotaro) con delibera in data 28 maggio 1952 espresse parere contrario.

« Il rappresentante di quest'ultimo comune osservò infatti che col riappalto dell'esattoria mediante asta si sarebbe potuto certamente conseguire un aggio più favorevole per i contribuenti ed obiettò che il disavanzo di gestione esposto dall'esattore a giustificazione dell'aumento d'aggio richiesto era da ritenere fittizio, essendo state artatamente maggiorate le spese di esercizio e diminuite le entrate ed il numero del personale dipendente che non era costituito dal numero di unità lavorative indicato nella domanda di conferma, ed al quale fra l'altro non venivano corrisposti gli stipendi secondo gli accordi dei contratti nazionali di lavoro.

« In merito a tali rilievi del sindaco di Casalnuovo Monterotaro sia la prefettura che l'intendenza di finanza di Foggia, nonché l'ispettorato compartimentale delle imposte dirette di Bari, esperimento opportune indagini e tutti ebbero a dichiarare che le spese riportate dall'esattore nel conto economico ed afferenti alle competenze dovute al personale o ad altro titolo erano perfettamente rispondenti alla realtà, che la gestione dell'esattoria in parola era proceduta sempre regolarmente senza dar luogo ad alcun rilievo, e che il funzionamento della stessa si era svolto sempre con gradimento della popolazione.

« La prefettura precisò, inoltre, che la relazione del sindaco di Casalnuovo Monterotaro, già dipendente dall'esattore Andreano, era manifestamente dovuta all'ammosità del medesimo contro l'Andreano essendo stato da questi licenziato per scarso rendimento.

« Il Ministero, vagliate le considerazioni fatte dagli uffici periferici, considerato che a carico dell'esattore Andreano non esistevano i motivi di incompatibilità all'esercizio delle funzioni di esattore previsti dalle leggi vigenti e rilevato altresì che il parere contrario della rappresentanza consorziale non era vincolante, con proprio decreto del 15 maggio 1953 confermava nella carica l'esattore Andreano, consentendogli l'aumento dell'aggio dal 5,70 per cento al 6,72 per cento, dato il non considerevole incremento del carico dell'anno 1951 rispetto a quello del 1943, avuto anche riguardo alle spese necessarie per il servizio nelle condizioni attuali e in quelle che si prospettavano per il nuovo decennio.

« Poiché tale provvedimento risponde allo spirito e alle norme della legge 13 giugno 1952, n. 693 che disciplina la conferma degli

agenti della riscossione per il periodo 1954-63, questo Ministero non ritiene di poter addivenire in diverso avviso ».

Il Ministro TREMELLONI.

MANCINI. — *Al Ministro delle finanze.*
 -- « Per sapere se è informato dello sciopero proclamato da oltre una settimana da tutti gli avvocati e procuratori di Cosenza contro i criteri di accertamento usati dagli uffici fiscali e contro la composizione della commissione distrettuale per le imposte (ricchezza mobile) e per sapere quali istruzioni intende dare agli uffici di Cosenza per risolvere la grave situazione determinatasi ». (2364).

RISPOSTA. — « Questo Ministero non ha mancato di seguire l'azione di protesta svolta dagli avvocati e procuratori legali della provincia di Cosenza, i quali riuniti in assemblea il 31 ottobre scorso lamentarono l'arbitrarietà e la gravosità dei criteri di accertamento usati nei loro riguardi dagli uffici finanziari per l'applicazione sia dell'imposta generale sull'entrata, sia dell'imposta di ricchezza mobile e proclamarono lo sciopero della categoria chiedendo l'annullamento e la revoca degli accertamenti fatti, la sospensione di quelli in corso, nonché la sostituzione dei componenti la commissione distrettuale delle imposte.

« La questione fu attentamente esaminata in varie riunioni, che ebbero luogo presso la locale prefettura con l'intervento dei rappresentanti della categoria e delle amministrazioni interessate, riunioni che, mentre condussero a ritenere superata ogni lamenta concernente l'IGE, non ebbero alcun risultato positivo riguardo all'imposta di ricchezza mobile in quanto i promotori dello sciopero rimasero fermi nell'invocare l'integrale accettazione delle dichiarazioni presentate dai contribuenti in parola e recanti quasi tutte redditi in misura pressoché intassabile.

« Invero tale pretesa apparve in netto contrasto con le risultanze degli accertamenti eseguiti dal competente ufficio delle imposte, il quale tenendo conto di obiettivi dati di fatto, raccolti nelle cancellerie degli uffici giudiziari e pur seguendo criteri di massima moderazione, poté determinare redditi adeguati all'effettiva capacità contributiva dei soggetti.

« Le rettifiche che furono impugnate trovarono infatti piena conferma innanzi alla commissione distrettuale delle imposte di Cosenza, presieduta dal dottor Gemelli, attuale procuratore della Repubblica, il quale oltre

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MARZO 1954

ad offrire ogni garanzia di indipendenza di giudizio e di fondatezza delle decisioni emesse, fu in grado di ben considerare gli elementi su cui si basava l'azione accertatrice dell'organo finanziario, avendo piena cognizione, per ragioni del suo ufficio, dell'attività professionale esplicata da ciascun ricorrente.

« Comunque nello svolgimento delle trattative con i rappresentanti della categoria interessata nulla fu tralasciato per addivenire ad un'equa soluzione della vertenza; peraltro l'irrigidimento dei contribuenti in parola sulle loro richieste non ha permesso di raggiungere l'accordo auspicato.

« Devesi in ogni modo riconoscere che l'annullamento degli accertamenti eseguiti, la sospensione sine die di quelli in corso, come anche l'arbitraria sostituzione dei membri della commissione di 1° grado, che formano oggetto dell'ordine del giorno degli avvocati del 31 ottobre 1953 costituiscono richieste che non possono essere prese in considerazione, perché contrastano con tassativi precetti legislativi ai quali l'amministrazione non può derogare.

« Rimane peraltro salva la facoltà dei singoli interessati di dimostrare, con idonei mezzi di prova, l'eventuale mancata percezione delle competenze accertate in base alle obiettive risultanze di cui sopra è cenno ».

Il Ministro: TREMELLONI.

MANCINI. — *Ai Ministri dell'interno e dei lavori pubblici.* — « Per sapere se sono informati sulla grave situazione esistente a Scalea (Cosenza) a seguito delle nuove piogge abbattutesi nello scorso febbraio in Calabria ed in particolare per sapere quali provvedimenti urgenti saranno adottati per soccorrere le numerose famiglie rimaste senza casa ». (3953).

RISPOSTA. — « In seguito alle persistenti piogge abbattutesi nella seconda decade del mese di febbraio sul territorio del comune di Scalea, i tecnici del genio civile disposero la demolizione immediata di quattro case e lo sgombero di altrettante dichiarate pericolanti.

« La prefettura, per mezzo di un funzionario inviato sul posto, agevolò la sistemazione delle famiglie rimaste senza tetto, in altre case o presso congiunti.

La prefettura è, poi, intervenuta in favore delle famiglie povere maggiormente colpite, erogando la somma complessiva di lire 450.000, e ha predisposto l'invio di un adeguato numero di oggetti lettereschi e di vestiario.

« Il comune di Scalea, per quanto non danneggiato dalle alluvioni dell'autunno dell'anno 1953, è stato compreso nel piano di lavori di prima urgenza, previsti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 938, per la costruzione di quattro alloggi ».

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: BISORI.

MARABINI E NENNI GIULIANA. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere se ritiene legale il decreto ministeriale (direzione generale assistenza pubblica, divisione 3^a, sezione 3^a, numero 26013-68 del 20 gennaio 1954) firmato dall'onorevole Andreotti, col quale si proroga di altri tre mesi la gestione commissariale presso l'amministrazione ospedali ed istituzioni riunite di Imola (Bologna) mentre il disposto della legge 17 luglio 1890, n. 6972, prescrive che le gestioni commissariali non possono perdurare oltre un anno.

« Si ritiene inoltre che la giustificazione ispiratrice del decreto stesso, cioè che la proroga è stata emanata al fine « di condurre a termine taluni problemi, fra cui, particolarmente quello riflettente la costruzione di un nuovo fabbricato per l'istituto per l'infanzia (brefotrofio) », sia viziata di illegittimità.

« L'incredibile e ingiustificabile illegalità del provvedimento ha suscitato la giusta e generale protesta dell'opinione pubblica, per cui si intravede la necessità di un pronto intervento del ministro stesso onde normalizzare la situazione, applicando rigorosamente la legge sui termini di tempo della gestione commissariale ». (3592).

RISPOSTA. — « Il consiglio di amministrazione dell'opera pia ospedali e istituzioni riunite di Imola fu sciolto, con decreto ministeriale del 22 gennaio 1953, in applicazione degli articoli 46 e 48 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, modificati dall'articolo 23 del regio decreto 30 dicembre 1923 n. 2841, a seguito di numerose irregolarità che erano state riscontrate nella gestione della pia opera ed avevano recato grave pregiudizio agli interessi dell'opera stessa.

« Al commissario, nominato in sostituzione della disciolta amministrazione, venne assegnato il termine di un anno per riparare a dette irregolarità e per risolvere complessi problemi di riordinamento dei servizi.

« Alla scadenza del termine — avendo il prefetto di Bologna riferito che rimanevano ancora da risolvere taluni importanti provvedimenti, già in avanzato studio, fra cui particolarmente quello riflettente la costruzione

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MARZO 1954

di un nuovo fabbricato per l'assistenza all'infanzia (brefotroffio) — il ministro dell'interno, con decreto 20 gennaio 1954, prorogò la gestione straordinaria di tre mesi, cioè fino al 20 aprile 1954.

« Tale decreto di proroga non risulta illegittimo, come sostiene l'onorevole interrogante.

« È prassi costantissima — riconosciuta anche da relazioni parlamentari — che il termine indicato sul precisato articolo 48 non è perentorio ed improrogabile, ma è ordinatorio.

« Poiché il prorogarlo dipendeva da un potestà discrezionale dell'autorità amministrativa, fu compiuto di tale potestà in presenza di considerazioni obiettive che, per l'interesse della pia opera, consigliavano la proroga ».

Il Sottosegretario di Stato: BISORI.

MARCONI. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per sapere se gli risulta vero che la « Sarsa » (Società autocorriere e servizi postali Reggio Emilia) abbia come azionista il direttore generale delle ferrovie dello Stato e che appartenga allo Stato una parte del capitale azionario ». (3790).

RISPOSTA. — « Al riguardo si comunica che il direttore generale delle ferrovie dello Stato non è stato e non è azionista della società per azioni reggiana servizi automobilistici « Sarsa » e che la maggioranza del pacchetto azionario della società stessa è in possesso dell'Istituto nazionale trasporti ».

Il Ministro: MATTARELLA.

MASSOLA. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per sapere se la Cassa depositi e prestiti è disposta a concedere al comune di Ostra-Vetere (Ancona), a mutuo, la somma di lire 18.800.000 necessaria alla costruzione di due edifici scolastici nelle frazioni di Piani d'Appresso e Burello ». (3345).

RISPOSTA. — « Al riguardo si comunica che la Cassa depositi e prestiti aveva aderito fin dal 5 dicembre 1950 ad un mutuo di lire 16.500.000, assistito dal contributo statale, chiesto dal comune di Ostra Vetere per gli edifici scolastici nelle frazioni di Piani d'Appresso e Burello.

« Avendo il Ministero dei lavori pubblici — con decreto 1° settembre 1953 — concesso il contributo su di una spesa di lire 18 milioni

e 800 mila, la Cassa suddetta, su richiesta del comune, ha aderito per tale maggiore importo ».

Il Sottosegretario di Stato: VALMARANA.

MATTEOTTI GIAN MATTEO. — *Al Ministro della marina mercantile.* — « Per sapere se non ritenga opportuno ed urgente provvedere allo stanziamento dei fondi richiesti dalla « Farp » (Fondazione assistenza e rifornimento per la pesca), in considerazione della assidua e preziosa opera assistenziale che l'ente medesimo svolge a favore dei lavoratori del mare e delle acque interne e del crescente onere che deriva all'ente stesso dalle calamità dovute alle perturbazioni atmosferiche invernali ». (3383).

RISPOSTA. — « Si informa l'onorevole interrogante che il Ministero della marina mercantile nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, non ha mancato, per il passato, di corrispondere contributi alla Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca, le cui entrate, ai termini dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1951, n. 1758, sono costituite, fra l'altro, anche da contributi dei Ministeri cui sono delegati i compiti di governo della pesca.

« Si fa comunque presente che sin dal 26 febbraio scorso sono stati vivamente interpellati i Ministeri del bilancio e del tesoro perché siano stanziati rispettivamente quarantacinque e cinque milioni di lire nei bilanci dei Ministeri della marina mercantile e della agricoltura e delle foreste, allo scopo di porre questi in condizione di far fronte alla corresponsione dei contributi previsti dall'articolo 5 lettera d), del sopracitato decreto presidenziale che, indiscutibilmente, debbono formare la base della consistenza economica della fondazione e permetterle, quindi, la realizzazione dei propri scopi istituzionali ».

Il Ministro: TAMBRONI.

MENOTTI. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per sapere:

1°) se è a conoscenza del grave malcontento che agita la popolazione di Cerano (Novara) per il persistente disservizio dell'autolinea Novara-Vigevano che fu causa di notevoli incidenti il mattino del 14 gennaio 1954;

2°) per quali motivi la domanda inoltrata dal comune di Cerano in data 9 dicembre 1952 per ottenere il servizio diretto di autocorriere con il capoluogo di Novara non è stata ancora accolta;

3°) quali provvedimenti intenda prendere fra quelli segnalati dal comune di Cerano in data 1° febbraio 1954 all'ispettorato compartimentale di Milano in attesa dell'accoglimento della richiamata istanza 9 dicembre 1952, al fine di ovviare all'attuale disservizio e allo stato di disagio in cui versa quella popolazione ». (3743).

RISPOSTA. — « Le difficoltà verificatesi, che hanno compromesso la regolarità dell'esercizio sull'autolinea Novara-Vigevano durante la stagione invernale ed in particolare nella mattina del 14 gennaio 1954, devono attribuirsi al freddo intenso e alle abbondanti nevicate che hanno più volte reso le strade pressoché impraticabili.

Il mattino del predetto giorno si verificò un affollamento maggiore del consueto, in quanto circa 200 operai di Cerano, che normalmente si servono della bicicletta per recarsi al lavoro, non poterono usare tale mezzo di trasporto a causa della neve che aveva raggiunto un'altezza di 30 centimetri.

« Per lo stesso motivo non fu ritenuto opportuno, a salvaguardia della pubblica incolumità, attaccare il rimorchio all'autobus in servizio, talché rimase a terra un notevole numero di persone le quali provocarono gli incidenti segnalati dall'onorevole interrogante.

« L'istituzione di un nuovo collegamento diretto con Novara, come richiesto dal comune di Cerano, non riveste i caratteri di pubblica utilità in quanto il trasporto è già convenientemente assicurato dall'esistente autolinea, con l'effettuazione di un programma di esercizio comprendente 8 coppie di corse giornaliere.

« Per evitare che abbiano a ripetersi gli inconvenienti lamentati, sarà provveduto per l'immissione in servizio, durante l'inverno, di un maggior numero di autobus ».

Il Ministro: MATTARELLA.

MENOTTI. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per sapere se non ritenga utile ed opportuno accogliere la domanda di prolungamento del servizio di linea per autocorriera Arona-Massino Visconti (Novara), già in funzione, sino al capolinea di Gignese, attraverso la località Brovello-Graglia-Carpugnino, in considerazione del fatto che trattasi del retroterra di comuni rivieraschi della sponda piemontese del lago Maggiore, assi frequentata, anche da forestieri, soprattutto durante l'estate e l'autunno ». (3819).

RISPOSTA. — « L'impresa Pirozzi, concessionaria dell'autolinea Arona-Massino Visconti, ha presentato domanda per ottenerne il prolungamento fino al centro di Gignese.

« La domanda, ammessa all'istruttoria, è già stata esaminata, come di norma, in pubblica riunione compartimentale, alla quale, oltre la richiedente, hanno partecipato i rappresentanti degli enti locali nonché quelli delle organizzazioni di categoria e le aziende interessate.

« Sulla base degli elementi assunti d'ufficio e di quelli raccolti nella riunione anzidetta, l'ispettorato compartimentale per il Piemonte deve ora rassegnare il rapporto informativo il cui invio è già stato sollecitato dal Ministero.

« Appena quell'ufficio avrà riferito, non si mancherà di adottare con ogni sollecitudine le determinazioni che risulteranno possibili, in relazione alle risultanze dell'istruttoria ».

Il Ministro: MATTARELLA.

MONTELATI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere come concilia quanto sancito dall'articolo 4 della Costituzione repubblicana nel quale si dice: « ...ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività e una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società » e il permanere di disposizioni legislative che impongono l'obbligo ai lavoratori della terra di sottostare al giudizio arbitrale delle commissioni provinciali di collocamento per poter assolvere al dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una funzione che concorra al progresso materiale della società; e se non ritenga altresì inderogabile, per il doveroso rispetto dei principi fondamentali della Costituzione, predisporre l'immediata abrogazione delle disposizioni di legge anticostituzionali ». (757).

RISPOSTA. — « Si ha il pregio di assicurare, al riguardo, che questo Ministero ha trasmesso, per il parere, alle altre amministrazioni dello Stato interessate, un disegno di legge inteso ad abrogare la legge 9 aprile 1931, n. 358, relativa alla disciplina delle migrazioni interne, e la legge 6 luglio 1939, n. 1092, contenente provvedimenti contro l'urbanesimo, e a disciplinare *ex novo*, in armonia con le disposizioni di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264 e, soprattutto, con il precetto sancito dall'articolo 16 della Costituzione, la materia degli avviamenti al lavoro dei disoccupati che trasferiscano la propria residenza.

« Si confida, pertanto, che quanto prima il disegno in parola potrà essere rimesso all'esame del Parlamento.

« L'abrogazione della legge contro l'urbanesimo provocherà, tra l'altro, il decadimento della disposizione contenuta nell'articolo 7 della legge medesima, secondo la quale, salvo deroghe giustificate da eccezionali situazioni di fatto, non possono essere iscritti ad uffici di collocamento per lavori di categoria diversa, anche nello stesso comune di residenza, lavoratori agricoli che abbandonino la terra alla quale sono adibiti ».

Il Ministro: VIGORELLI.

MONTELATICI. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere i motivi per i quali, malgrado i ripetuti solleciti iniziati in data 29 agosto 1953, mai è stata data alcuna risposta circa la pratica di pensione a favore dell'ex militare Lelli Gino fu Lorenzo, classe 1911, residente in Firenze, il quale, dalla visita medica subita in data 16 giugno 1947, ove accettò il giudizio della commissione medica, non ha più ricevuto alcuna comunicazione ». (3541).

RISPOSTA. — « Per la definizione della pratica di pensione intestata all'ex militare Lelli Gino fu Lorenzo è necessario che il distretto militare di Firenze faccia pervenire la copia del foglio matricolare ed il nullaosta sulle cause di prigionia, documenti già richiesti da tempo e sollecitati in data 3 marzo 1954 ».

Il Sottosegretario di Stato: VALMARANA.

MUSCARIELLO. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — « Per conoscere se non ravvisi l'opportunità di evitare o comunque sensibilmente ridurre attraverso un sistema vincolistico l'importazione di pelli conciate e tinte per guanti e pelletterie per evitare di aggravare la già enorme crisi di un settore industriale avente la massima forza a Napoli e rischiando la disoccupazione di numerosissime maestranze, in quanto circa 20 mila persone traggono i modesti mezzi di vita da questa tipica industria locale costituita da un considerevole numero di concerie e tintorie delle dette speciali pelli ». (2808).

RISPOSTA. — « Si informa l'onorevole interrogante che in base agli impegni di liberazione assunti in sede OECE, l'Italia ha liberato, con decreto ministeriale 29 agosto 1951, l'importazione delle pelli conciate porcine, delle pelli di capretto argentate, delle pelli conciate

e di quelle rifinite di rettili, oltre che del tessuto *Simplex*.

« Successivamente, con provvedimento dell'ottobre 1951, adottato in via autonoma, venne liberata l'importazione dei paesi OECE delle rimanenti voci del settore pelli e cuoi.

« Tali provvedimenti rientrano nel quadro della politica commerciale degli scambi con l'estero seguita dall'Italia in questi ultimi anni, politica che peraltro presenta anche vantaggi per l'industria conciaria in quanto le consente di approvvigionarsi anche sul mercato europeo delle materie prime (pelli grezze, materie concianti, ecc.) alle migliori condizioni, data la liberazione in atto. Un'eventuale revoca della liberazione potrebbe comunque essere presa in considerazione solo in sede di revisione dell'indirizzo economico generale che il Governo peraltro non intende per ora modificare.

« Per quanto riguarda le importazioni dagli altri paesi legati da accordo e non facenti parte dell'OECE, si fa osservare che le pelli conciate sono normalmente soggette al regime della licenza ministeriale. Altrettanto dicasi per i paesi con i quali non vigono accordi interstatali.

Il Ministro: MARTINELLI.

PAJETTA GIULIANO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — « Per conoscere i motivi per cui nessun componente del Ministero faccia parte della delegazione italiana alla conferenza della commissione economica per l'Europa che inizia domani i suoi lavori a Ginevra, per sapere se, data la particolare importanza della riunione a cui Gran Bretagna, Francia e Unione Sovietica sono rappresentate da ministri, essi non ravvisino la necessità di designare un membro del Governo per partecipare agli ulteriori lavori della conferenza stessa ». (3995).

RISPOSTA. — « Il Governo italiano non ha ritenuto di mettere un proprio membro a capo della delegazione italiana alla conferenza della commissione economica per l'Europa, che attualmente si sta svolgendo a Ginevra, in quanto, non appartenendo l'Italia all'organizzazione delle Nazioni Unite, per le ragioni che sono ben note, essa non ha diritto di voto in seno alla predetta commissione.

« Dato però il grande interesse che riveste l'attuale sessione dell'E.C.E., in quanto verrà in essa esaminato il rapporto sull'Europa meridionale (aree depresse), un membro del Governo italiano si recherà a Ginevra, nel momento in cui avrà luogo la discussione su tale

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MARZO 1954

questione alla quale l'Italia è largamente interessata. Una comunicazione scritta in tal senso è stata inviata sin dal 6 marzo corrente dal ministro del bilancio al professore Mydal, segretario esecutivo dell'E.C.E. ».

Il Sottosegretario di Stato: BENVENUTI.

PAJETTA GIULIANO E REALI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere che cosa intende fare in merito al memorandum inviatogli dal prefetto di Forlì, sulla gravità della disoccupazione nella provincia e con il quale si chiede la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione al fine di lenire la situazione di miseria in cui si trovano i disoccupati. Se il sussidio straordinario di disoccupazione verrà concesso, gli interroganti chiedono al ministro che sia erogato immediatamente e non durante il periodo estivo come altre volte è capitato ». (3872).

RISPOSTA. — « La richiesta degli onorevoli interroganti va inquadrata e valutata, in base ai principi generali fissati dalla legge 29 aprile 1949, n. 264, in materia di erogazione dei sussidi straordinari di disoccupazione. Tale legge, infatti, attribuisce alla predetta prestazione un manifesto carattere di eccezionalità, limitandone l'erogazione volta per volta a particolari categorie di lavoratori e determinate località, per le quali risulti comprovato un grave stato di disoccupazione. Inoltre la legge stessa stabilisce particolari limitazioni e condizioni, le quali accentuano la straordinarietà del sussidio.

« Aggiungasi che la legge n. 264 conferisce espressamente al sussidio straordinario di disoccupazione natura di intervento finanziario complementare rispetto alle altre iniziative, disciplinate dalla legge stessa, e dirette ad ottenere il maggior impiego possibile dei lavoratori disoccupati.

« In applicazione di tali principi, e seguendo la prassi già da tempo adottata, questo Ministero ha provveduto a trasferire, dalla gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione, alla gestione dei cantieri di lavoro e dei corsi la rilevante cifra di 15 miliardi, la cui ripartizione è già in atto tra diverse località, realizzando in tal modo la preferenza, voluta dalla legge n. 264, per le iniziative assistenziali economiche di carattere produttivistico.

« Per le ragioni sopra esposte, la richiesta di sussidio straordinario a favore dei lavoratori disoccupati della provincia di Forlì deve essere esaminata, assieme alle altre analo-

ghe richieste di altre provincie, su un piano di stretta necessità e di oculata ripartizione della limitata somma a disposizione per tale scopo.

« Lo studio e la determinazione di tali criteri saranno effettuati, ai sensi della citata legge n. 264, dalla competente commissione centrale per l'avviamento al lavoro e l'assistenza dei disoccupati ».

Il Ministro: VIGORELLI

POLANO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere se sia informato che l'Ente trasformazione fondiaria e agraria per la Sardegna intende sottrarre 40 ettari di terreno alla cooperativa agricola La Terra di Bonorva (Sassari), terreni ottenuti con regolare decreto prefettizio, situati in regione « Su pizzentinu » già coltivati negli anni precedenti dai soci della cooperativa stessa.

« Si fa notare che il predetto ente, ottenuto lo scorporo di quei terreni, nel suo intento di toglierli ai soci della cooperativa, vi ha immesso nei giorni scorsi i suoi trattori, impedendo così ai soci cooperatori di coltivare ancora quei terreni da essi dissodati e fecondati; mentre, d'altro canto, altri terreni scorporati in territorio di Bonorva, non appartenenti alla cooperativa, non sono stati finora messi a coltura dall'« Etfas ».

« L'interrogante chiede l'urgente intervento del ministro perché i terreni scorporati a « Su pizzentinu » siano restituiti alla cooperativa, nella quale sono associati 450 contadini poveri, i quali negli ultimi anni hanno compiuto notevoli progressi con l'acquisto collettivo di macchine agricole per dare maggior incremento alla produzione ». (1765).

RISPOSTA. — « Dagli accertamenti disposti da questo Ministero in merito a quanto segnalato dall'onorevole interrogante, è risultato che la cooperativa agricola La Terra di Bonorva, con decreto del prefetto di Sassari 1° marzo 1949, ha ottenuto in concessione, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 19 settembre 1944, n. 279, un terreno dell'estensione di circa 40 ettari, sito in località Su pizzentinu e appartenente alla ditta Pilo Flores Giuseppe.

« Poiché detto terreno è stato sottoposto, in base alla legge 21 ottobre 1950, n. 841, a procedimento di espropriazione, l'ente di trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, allo scadere di tale concessione, ha chiesto ai sensi dell'articolo 6 della legge 15 luglio 1950, n. 505, che, a decorrere dall'annata agraria 1951-52, la concessione stessa non fosse più

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MARZO 1954

prorogata nei confronti della cooperativa in parola.

« Ciononostante al terreno di cui trattasi è rimasto anche durante l'annata agraria 1952-1953 in possesso della cooperativa, la quale non ha nemmeno voluto corrispondere il relativo canone di fitto.

« Non potendo, ulteriormente differire lo inizio dei lavori di trasformazione, l'« Eifas » dovrà necessariamente chiedere alla competente autorità giudiziaria la tutela dei suoi diritti nei riguardi della citata cooperativa, della quale, peraltro, solo 60 soci, per ammissione del Presidente della cooperativa stessa, coltivano effettivamente il suddetto terreno.

« Di tali soci, 18 sono divenuti assegnatari, mentre gli altri sono stati esclusi sia perché non in possesso dei requisiti previsti dalla legge, sia perché non favoriti dal sorteggio.

« Per quanto, poi, riguarda gli altri terreni scorporati nella zona di Bonorva che non sarebbero stati finora messi a coltura, si comunica che nella suddetta zona sono stati espropriati complessivamente ettari 453, dei quali ettari 429 sono stati da lungo tempo assegnati a 46 capi famiglia e sono in corso di trasformazione con la prevalente utilizzazione del lavoro degli assegnatari.

« I restanti 24 ettari sono apparsi poco idonei per la formazione della piccola proprietà contadina senza la preventiva esecuzione di radicali lavori; per tale motivo ed in considerazione, anche, della modesta superficie che avrebbe consentito solo assai limitate assegnazioni, l'« Eifas » ha ritenuto di dover soprassedere, per il momento, alle opere di trasformazione fondiaria.

« Si segnala, altresì, che nel citato comune è pervenuta in enfiteusi all'ente in parola l'azienda di Santa Lucia di ettari 306, in godimento, in parte, della cooperativa La Terra. L'ente predetto, non appena avrà ottenuto la piena disponibilità di tali terreni, ne disporrà la graduale assegnazione, non mancando di tener conto dei soci della cooperativa La Terra, sempreché i soci interessati abbiano i requisiti voluti dalle vigenti disposizioni legislative per divenire assegnatari ».

Il Ministro: MEDICI.

POLANO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere quali risultati abbia dato l'accertamento fatto dagli ispettori agrari delle province di Cagliari, Sassari e Nuoro sulla entità dei danni causati dalle alluvioni del giugno 1953, con particolare riguardo ai danni alle colture, sia

per il numero delle aziende danneggiate sia per l'ammontare complessivo per provincia delle colture distrutte ». (2463).

RISPOSTA. — « Dalle notizie fornite a questo Ministero dall'assessorato dell'agricoltura e delle foreste della regione Sarda sui danni prodotti dal nubifragio del giugno 1953 ai terreni, alle colture ed ai frutti pendenti nelle province di Cagliari, Nuovo e Sassari, risulta che da parte dei competenti Ispettorati provinciali dell'agricoltura sono stati accertati danni per un ammontare complessivo di lire 1.535.353.430, così ripartiti tra le province interessate: Cagliari lire 369.773.430; Nuoro lire 657.522.000; Sassari lire 508.058.000.

Il predetto assessorato ha, altresì, comunicato di aver impartito ai dipendenti ispettorati opportune istruzioni perché, nell'ambito delle leggi regionali vigenti in materia di concessione di contributi per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario, sia data la precedenza, per quanto concerne la istruttoria e la definizione, alle domande presentate dagli agricoltori delle zone danneggiate ».

Il Ministro: MEDICI.

POLANO. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per avere delucidazioni sulle seguenti circostanze:

1°) Il giorno 31 ottobre 1953 il prefetto di Nuoro si recava nel comune di Posada (Nuoro) per consegnare soccorsi agli alluvionati di quel comune;

2°) Il predetto prefetto pare abbia depositato una somma di lire 2 milioni nelle mani della presidente dell'ente comunale di assistenza, signora Conteddu Lidia, moglie del medico condotto locale dottor Carrus;

3°) La nominata signora, anziché distribuire i soccorsi alla popolazione bisognosa, pare abbia depositato la predetta somma in una banca.

« L'interrogante chiede di conoscere, ove i fatti rispondano a verità, quali provvedimenti intende adottare il ministro perché i soccorsi vengano al più presto distribuiti agli alluvionati, e quali forme di controllo potranno aver luogo per impedire che la distribuzione avvenga senza discriminazioni e ciò perché si possa evitare che la distribuzione avvenga secondo criteri che vengono continuamente applicati dal dottor Carrus e dalla sua signora.

« L'interrogante fa presente che ebbe in precedenza, con altra interrogazione, a denunciare l'impiego irregolare di fondi dell'E.C.A. di Posada; i fatti furono confermati dal mini-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MARZO 1954

stro dell'interno; e non si capisce come la nominata signora sia sempre presidente dell'E.C.A. ». (2649).

RISPOSTA. — « L'anticipazione di lire 2 milioni concessa all'E.C.A. di Posada fu rimessa al presidente dell'ente a mezzo vaglia della Banca d'Italia.

« Il detto presidente provvede al versamento della somma presso l'istituto di credito agrario, che disimpegna il servizio di tesoreria dell'E.C.A.

« Della somma di cui si tratta fu utilizzata subito una parte, per l'importo di lire 812.236, nell'interesse degli alluvionati, essendosi con esse provveduto al finanziamento di lavori urgentissimi inerenti alla riparazione di strade interrotte e, comunque, eseguiti dai disoccupati locali.

« Constatato l'ingiustificato ritardo nella erogazione della rimanente somma di lire 1.187.764 il prefetto nominò, con provvedimento del 9 dicembre 1953, un Commissario prefettizio, nella persona di un funzionario della prefettura, con l'incarico di procedere, tra l'altro, alla distribuzione della somma residuale.

« Risulta che il detto commissario ha portato a termine il suo incarico: sono stati concessi congrui sussidi alle famiglie che hanno avuto la casa danneggiata dall'alluvione dell'ottobre 1953, in guisa da porle in grado di provvedere alle riparazioni più urgenti e indispensabili per la stabilità del fabbricato.

« Agli altri bisognosi, che sono stati indrettamente colpiti dall'alluvione e per i quali il danno subito è stato non rilevante, i sussidi sono stati concessi in misura ridotta e in modo da accontentare il maggior numero di persone.

« Circa il precedente irregolare impiego di fondi da parte del presidente dell'E.C.A., cui fa cenno l'onorevole interrogante, si richiama quanto già riferito nella risposta del 16 febbraio 1953, precisando, ora, che per l'integrazione della nota somma da parte del comune all'E.C.A. il prefetto ha assicurato che il comune istituirà nel proprio bilancio apposito stanziamento ».

Il Sottosegretario di Stato: BISORI.

REALI E PAJETTA GIULIANO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere quali misure intende prendere riguardanti la richiesta, da parte dei comuni della provincia di Forlì, per l'aumento dei cantieri di lavoro e dei corsi di riqualificazione di cui il prefetto ha fatto formale

richiesta per una terza programmazione al fine di ridurre la disoccupazione nella provincia ». (3871).

RISPOSTA. — Si rileva che, a favore della provincia di Forlì, sono state complessivamente assegnate, nel corrente esercizio finanziario, n. 245 mila giornate-operaie, per lo svolgimento di cantieri di lavoro.

Detta quota è la risultante della ripartizione effettuata sulla base dei coefficienti di disoccupazione statisticamente accertati in ciascuna provincia.

« Pertanto, poiché il contingente di giornate-operaie, attribuito alla provincia di Forlì è in proporzione dell'entità della disoccupazione nella stessa esistente, non si rende possibile un'ulteriore assegnazione risultando completamente impegnata ogni disponibilità.

« Per quanto riguarda i corsi di addestramento professionale è stato egualmente tenuto conto dello stato di disoccupazione della provincia, in occasione della ripartizione degli stanziamenti ordinari e straordinari all'uopo destinati nel corrente esercizio finanziario.

« Sono stati, pertanto, autorizzati, o sono in via di autorizzazione, quei corsi per i quali — nei limiti delle suddette disponibilità — era avvertita la esigenza di qualificare manodopera disoccupata in vista di un successivo avviamento al lavoro dei partecipanti.

« Non sarebbe tuttavia possibile provvedere ad altre autorizzazioni sia perché le somme stanziare per la provincia di Forlì sono già state impegnate, sia in quanto eventuali nuove autorizzazioni di corsi non sarebbero giustificate da effettive esigenze addestrative, ma si risolverebbero in interventi di natura immediatamente assistenziale ».

Il Ministro: VIGORELLI.

RICCIO. — *Al Ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste.* — « Per conoscere come intendano provvedere alle urgenti riparazioni della via Ripuaria, sita nella zona di bonifica dell'agro di Giugliano (Napoli), tenendo presente che migliaia di contadini non possono accedere ai loro fondi ». (2513).

RISPOSTA. — « Questo Ministero nel mese di luglio dello scorso anno, ha interessato la Cassa per il Mezzogiorno perché fosse esaminata la possibilità di autorizzare il consorzio generale di bonifica del bacino inferiore del Volturno a presentare, per il finanziamento con i fondi a disposizione della Cassa stessa,

il progetto per la sistemazione della strada Ripuaria, in agro di Giugliano (Napoli).

« A seguito di tale segnalazione, la Cassa ha riferito che la sistemazione di detta strada è strettamente connessa con quella dell'adiacente collettore di Camaldoli, i cui interventi sono subordinati ai risultati degli studi idrologici del sovrastante bacino imbrifero, attualmente in corso.

« Poiché il compimento di tali studi comporterà presumibilmente vario tempo, questo Ministero è venuto nella determinazione di procedere, nell'ambito della propria competenza, all'immediato massetto della strada in parola, sia pure a carattere non definitivo, in vista della più ampia sistemazione idraulica e stradale della zona; e ciò, anche perché l'Amministrazione provinciale di Napoli ha già deliberato di assumere in consegna la strada, con l'obbligo della manutenzione, non appena questa risulterà convenientemente sistemata.

« Pertanto, il consorzio di bonifica del bacino inferiore del Volturmo è stato recentemente autorizzato a compilare il progetto esecutivo dei lavori ed a sottoporlo alla prescritta istruttoria tecnica ».

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste MEDICI.

RICCIO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se intende disporre la revisione dei periodi medi di occupazione mensile per i soci di cooperative della pesca, allo scopo di fissare una maggiore misura di giornate lavorative agli effetti della corresponsione degli assegni familiari agli aventi diritto, e portarli a 26 giornate come per i pescatori della pesca motorizzata ». (3611).

RISPOSTA. — « L'onorevole interrogante non ignora che il numero di 26 assegni familiari per ogni mese è il massimo previsto dalla legge e corrisponde alla occupazione dell'intero periodo lavorativo mensile. Ove, pertanto, si addivenisse alla fissazione di un unico periodo medio di 26 giornate lavorative su scala nazionale, automaticamente verrebbe meno la ragione stessa dei periodi medi di occupazione che fu necessario istituire (articolo 5 della legge 6 agosto 1940, n. 1278), nel caso di attività che, a differenza delle comuni aziende industriali, non hanno un carattere di continuità.

« È noto, invece, che nel campo della piccola pesca si verificano periodi di riduzione o interruzione dell'attività in relazione alle

situazioni locali e alle condizioni atmosferiche, soprattutto nel periodo invernale.

« Tenendo conto di quanto sopra, non è quindi possibile elevare a 26 giornate il periodo lavorativo di tutte le cooperative, dato che la maggior parte di esse esercita una attività ridotta che, in taluni casi, si riduce a poche giornate di pesca in un mese.

È opportuno — d'altro canto — rammentare che è già concesso ai soci delle cooperative in questione un trattamento di favore, ove si consideri che il decreto ministeriale 9 novembre 1941 prevede un periodo medio di occupazione di 20 giornate per coloro che abbiano nel mese almeno 10 giornate di effettiva presenza al lavoro e un periodo medio di 10 giornate per coloro che non raggiungano tale limite, anche se effettuino una sola giornata di lavoro.

« Inoltre, ai sensi del precisato articolo 5 della legge 6 agosto 1940, n. 1278, i periodi medi di occupazione non vengono fissati automaticamente dal Ministero del lavoro, ma sono concordati di intesa tra le competenti organizzazioni sindacali e le sedi dell'I.N.P.S. e quindi sottoposti al parere del comitato speciale per gli assegni familiari; solo dopo l'adempimento di tali formalità procedurali viene emesso il relativo decreto ministeriale.

« Per quanto, infine, concerne il raffronto formulato dall'onorevole interrogante con i pescatori della pesca motorizzata, si osserva che gli stessi dipendono da aziende armatoriali le quali sono in condizioni di svolgere, come effettivamente svolgono, una attività lavorativa per tutte le 26 giornate del mese.

« Il problema di un adeguamento dei periodi medi implica di riflesso, quello della elevazione del salario medio giornaliero, per ovviare alla forte sperequazione di trattamento ingeneratasi rispetto alle aziende facenti parte dello stesso settore dell'industria, i cui contributi sono rapportati ad un massimale di lire 900 giornaliero.

« Non può infatti disconoscersi che le attuali misure di salari medi sono ancorate a cifre non corrispondenti alla effettiva situazione di fatto, oscillando da un massimo di lire 536 giornaliero per la provincia di Roma ad un minimo di lire 375 per numerose provincie tra le quali quelle della Sicilia e Sardegna.

« Il problema che fin qui concerne gli assegni familiari, assume, peraltro, una più vasta portata, ove si consideri anche la parte concernente le prestazioni delle assicurazioni sociali.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MARZO 1954

« La connessione fra le due forze di prestazioni assegni familiari ed assicurazioni sociali), fa sorgere per le cooperative difficoltà, proprio in relazione all'estensione del numero di giornate lavorative in dipendenza di un inevitabile allargamento di oneri sociali, cosicché dette cooperative si trovano nell'alternativa o di perseguire un risparmio di oneri, mantenendosi sulla linea di compressione dei salari medi e dei periodi medi di occupazione mensile e accettando in conseguenza prestazioni minori in caso di invalidità e vecchiaia, o di perseguire il miglior trattamento previdenziale, sobbarcandosi ad un maggiore corrispondente onere contributivo.

« Concludendo, il problema, così come è stato esposto nelle sue linee generali, può essere esaminato in sede di revisione dei salari medi, revisione che è in corso presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale ».

Il Ministro: VIGORELLI.

ROBERTI E INFANTINO. — *Al Ministro dell'interno e della difesa.* — « Per conoscere se non ritengano opportuno diramare una circolare interpretativa della legge 9 gennaio 1951, n. 204, sulle onoranze ai caduti in guerra al fine di evitare che nell'applicazione della legge stessa vengano esclusi i caduti della repubblica sociale italiana nonché tutti quegli altri caduti per i quali non sia possibile comprovare con documenti la loro appartenenza a formazioni militari della repubblica sociale italiana, ma che nel furore della lotta e anche dopo la resa furono eliminati perché fascisti o presunti tali; circolare interpretativa di cui si ravvisa la necessità di fronte all'applicazione restrittiva che molti comuni fanno della legge medesima, malgrado il fine di umana indiscriminata solidarietà che la legge si propone ». 3184).

RISPOSTA. — « Si risponde anche a nome del ministro dell'interno.

« Con circolare in data 1° dicembre 1953 il commissariato generale onoranze ai caduti ha già interessato tutte le prefetture perché portino a conoscenza dei comuni che le salme dei caduti della repubblica sociale italiana sono esenti dai turni di esumazione decennale, dovendo, al pari delle altre salme di caduti di cui alla legge 9 gennaio 1951, n. 204, essere sistemate a cura dello stesso commissariato.

« Circa l'accertamento della qualità del caduto e della causa della morte, è stato già disposte che siano semplificate al massimo le

formalità, considerando sufficienti, ove manchino documenti ufficiali, quelli di cui fossero in possesso i congiunti o le attestazioni rilasciate da ex comandanti, purché vidimati da autorità militari o dall'arma dei carabinieri.

« È stato, infine, già chiarito al commissariato che la disposizione della lettera *d*) dell'articolo 2 della citata legge, relativa alla sistemazione delle salme di tutti i civili deceduti dopo l'8 settembre 1943 quali ostaggi o per atti di rappresaglia, comprende anche le salme dei civili della repubblica sociale italiana deceduti in seguito a rappresaglia partigiana ».

Il Sottosegretario di Stato per la difesa: SULLO.

ROMUALDI. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere quali provvedimenti intende adottare nei riguardi di un certo numero di salariati permanenti di ruolo, nominati tali con legge 29 maggio 1939, n. 782, e regio decreto 29 giugno 1940 (bollettino ministero guerra 1941, dispensa 126 pagina 8975), licenziati dopo il 26 aprile 1945, con provvedimento del tutto illegale e con errata motivazione, come può facilmente essere dimostrato, e mai più riassunti, malgrado il decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 1948, n. 6561/10124, 140/2/1.7, che stabilivano la riassunzione del personale licenziato per epurazione e discriminato ». (1683).

RISPOSTA. — « Gli ex salariati permanenti, ai quali si riferisce l'onorevole interrogante furono licenziati nel 1945 (al pari degli ex operai del deposito munizioni di Chiesuole di Noceto (che hanno formato oggetto dell'altra interrogazione a risposta scritta n. 1682 dello stesso onorevole interrogante) per riduzione di personale e non furono più riassunti quando, alla ripresa della normale attività, si procedette alla riorganizzazione dei vari servizi, perché esuberanti alle necessità del momento, essendo ovvio che le esigenze delle fabbricazione belliche nel dopoguerra sono di gran lunga inferiore a quello del precedente periodo.

« Alcun obbligo giuridico di procedere alla riassunzione di detti operai derivò alla amministrazione militare dal sopravvenuto decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48, e dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 6561/10124 del 25 febbraio

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MARZO 1954

1948, dato che, come ha anche affermato il Consiglio di Stato, le disposizioni di cui è cenno nell'interrogazione riguardavano esclusivamente i provvedimenti adottati in sede epurativa ».

Il Sottosegretario di Stato: Bosco.

ROSINI. — *Al Ministro della difesa.* — « Per sapere in base a quali norme e criteri nel recente bando di chiamata alle armi del secondo scaglione di militari della classe 1932 per l'esercito sia stata inserita la seguente disposizione: « I giovani che abbiano compiuto o compiano alla data dell'11 gennaio 1954 il 26° anno di età potranno rimanere nella posizione di congedo illimitato provvisorio fino all'apertura del corso allievi ufficiali di complemento, qualora, pur riconosciuti idonei, non siano entrati nella graduatoria di un corso precedente ed abbiano chiesto per la seconda volta di partecipare al corso successivo ».

« Praticamente, verrebbero esclusi dalla possibilità di partecipare ai corsi allievi ufficiali di complemento i giovani di 26 anni e oltre, che hanno sinora ottenuto il ritardo del servizio per completare gli studi e che pertanto non hanno chiesto negli anni decorsi di partecipare a un corso di allievi ufficiali di complemento. Di questa esclusione, se tale è effettivamente la portata della disposizione indicata, l'interrogante gradirà conoscere la ragione, e gradirà altresì sapere se il ministro della difesa non ritenga, in tale caso, di dovere urgentemente modificarla, per consentire la partecipazione ai corsi allievi ufficiali di complemento di molti giovani laureatisi di recente ». (3088).

RISPOSTA. — « Ai corsi allievi ufficiali di complemento possono accedere, limitatamente ai posti messi a concorso, tutti coloro che, essendo in possesso dei necessari requisiti, ne facciano domanda nei termini previsti dal relativo bando di concorso.

« I giovani che, pur risultando idonei, non fossero compresi nella graduatoria di merito riferita al numero dei posti disponibili, possono ripetere la domanda per un corso successivo; quelli di essi che si avvalgono di tale facoltà sono collocati in congedo provvisorio fino all'apertura dei corsi stessi.

« Naturalmente ai corsi possono partecipare anche i giovani che hanno goduto del beneficio del rinvio del servizio alle armi per ragioni di studio, purché abbiano chiesto in tempo utile di partecipare al primo corso dopo il termine degli studi e, comunque, non oltre il compimento del 26° anno di età.

« Coloro invece, che non abbiano fatto tale richiesta vengono incorporati come truppa e ciò in base all'articolo 116 del testo unico delle leggi sul reclutamento.

« Si ritiene che quanto sopra esposto renda evidente la ragione della disposizione inserita nel bando di chiamata alle armi del secondo scaglione di militari della classe 1932 per l'esercito.

« Si soggiunge, per altro, che ai giovani i quali non si trovano nelle previste condizioni per rimanere nella posizione di congedo illimitato provvisorio, non è preclusa la possibilità di concorrere, durante il servizio di leva, ad uno dei corsi allievi ufficiali di complemento che sono svolti in tale periodo ».

Il Sottosegretario di Stato: SULLO.

ROSINI. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per sapere se sia a sua conoscenza che molti uffici finanziari ritengono che i benefici fiscali disposti dall'articolo 1 della legge 24 febbraio 1948, n. 114, sulla piccola proprietà contadina, non debbano applicarsi nei casi di acquisti in comunione; e se sia vero che tale interpretazione della legge sia stata adottata dal Ministero delle finanze in un parere del 13 luglio 1953.

« Se ciò risponde a verità, l'interrogante gradirà sapere se l'onorevole ministro non intenda suggerire agli uffici finanziari una interpretazione più corretta e una applicazione più larga della legge a favore della piccola proprietà contadina, specie quando si tratti di acquisti effettuati in comunione da persone che fanno parte d'una sola famiglia, considerando:

a) che il disposto dell'articolo 3 della legge 24 febbraio 1948, n. 114, è evidentemente incompatibile con un'interpretazione dell'articolo 1 che escluda dai benefici fiscali gli acquisti effettuati in comunione;

b) che i casi di acquisti di fondi in comunione sono frequenti proprio da parte dei componenti le famiglie dirette coltivatrici, che hanno racimolato la somma necessaria con sacrifici sostenuti da tutti i membri della famiglia, molti dei quali apportano i loro risparmi faticosamente accumulati nell'emigrazione;

c) che non hanno senso una interpretazione che inevitabilmente induce i membri di famiglie dirette coltivatrici a stipulare tanti atti di acquisto quanti sono i membri della famiglia, per fruire così dei benefici fiscali stabiliti dalla legge ». (3261).

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MARZO 1954

RISPOSTA. — « In merito alla richiesta dell'onorevole interrogante, si fa presente che non vennero diramate istruzioni di carattere normativo in base alle disposizioni contenute nella legge 24 febbraio 1948, n. 114, ma che la questione prospettata fu esaminata, in via puramente consultiva, in occasione di alcuni quesiti formulati dalla federazione provinciale coltivatori diretti di Asti.

« Questo Ministero però, a seguito del disegno di legge recentemente approvato dal Consiglio dei ministri e già trasmesso al Parlamento (atto Senato n. 361) con cui si provvede a riordinare e a completare le norme di agevolazione fiscale per la formazione della piccola proprietà contadina, ha emanato una apposita circolare (del 26 gennaio 1954, numero 169214) per chiarire la portata del nuovo provvedimento e disporre l'immediata applicazione dei benefici in parola agli atti di acquisto in proprietà per quote ideali.

« In accoglimento delle richieste dei ceti interessati il predetto schema di provvedimento prevede altresì che per gli acquisti in proprietà o comunione la concessione delle agevolazioni fiscali ha efficacia retroattiva, il che sta a significare che a tutti gli atti della specie posti in essere dopo il 20 marzo 1948 verrà data la possibilità di fruire del privilegio tributario, in via di rimborso per le imposte ordinarie già pagate, ovvero mediante annullamento degli accertamenti suppletivi in corso di appuramento.

« La circolare sopra accennata non traslascia, per altro, di disporre le necessarie misure per la riscossione del credito erariale nel caso che il provvedimento legislativo di cui trattasi non segua oppure segua in forma diversa ».

Il Ministro: TREMELLONI.

ROSINI. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per sapere se sia a sua conoscenza il fatto che l'articolo 48 della legge di registro non viene uniformemente interpretato dagli uffici finanziari, molti dei quali, specie nel Veneto, a differenza di altri, applicano il principio che, nel caso di divisione di una comunione formata da cespiti aventi diverse provenienze, debba procedersi alla formazione di tante masse quante sono le provenienze e considerarle separatamente in modo da farsi luogo all'applicazione tra di esse dell'aliquota proporzionale di trasferimento, anziché di quella graduale sull'intero.

« Tale interpretazione (che costituisce una indebita estensione di una massima giurispru-

denziale assai discutibile e discussa, relativa a un caso particolare) urta tanto contro la lettera della legge fiscale, quanto contro un principio generale della legge comune, secondo la quale i beni in comunione costituiscono una unica massa, in cui non è lecito distinguere le singole provenienze. D'altra parte, questo criterio di tassazione, col forte aggravio economico che impone ai dividendi, ostacola le divisioni tra i componenti le famiglie contadine comproprietari di diversi fondi rustici.

« Pertanto l'interrogante gradirà sapere se l'onorevole ministro non intenda impartire istruzioni ai competenti uffici per una più razionale interpretazione dell'articolo 48 della legge di registro nelle ipotesi considerate, e per un'applicazione della legge che sia uniforme in tutti gli uffici finanziari della Repubblica ». (3298).

RISPOSTA. — « L'attuale trattamento tributario degli atti di divisione di beni provenienti da più comunioni è ispirato alla recente giurisprudenza della Corte di cassazione (sentenza 18-30 agosto 1947, *Rivista legislativa fiscale*, 1947, pagina 377, in causa Finanze contro D'Aronco) e della commissione centrale delle imposte, la quale giurisprudenza segue il criterio « titoli plurimi, divisioni plurime ».

« Tale orientamento, d'altra parte, non può non essere condiviso da questo Ministero.

« Infatti, l'articolo 48 della legge di registro stabilisce, fra l'altro, che le assegnazioni di beni nelle divisioni non sono considerate di natura traslativa quando ciascun dividendo riceva una quota che corrisponda ai diritti che realmente gli spettano.

« Lo stesso articolo 48, al secondo comma, estende tale trattamento anche alle assegnazioni, che, entro i limiti delle rispettive quote di diritto, vengono effettuate con l'attribuzione, ad un dividendo, dei soli beni immobili esistenti sull'asse comune, e con l'attribuzione, ad altro dividendo, dei beni mobili, crediti e denari che fanno parte dello stesso asse.

« Entro tali limiti, quindi, la divisione conserva il suo carattere dichiarativo, per cui torna applicabile la sola imposta graduale, e soltanto la parte che investe eventualmente la zona dei conguagli o maggiori assegni è assoggettabile all'imposta proporzionale di trasferimento.

« Dalla regola sopraccennata deriva, perciò, che la divisione deve essere considerata rispetto ad una sola massa dividenda, dipendente cioè da un solo titolo, in quanto la con-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MARZO 1954

fusione di più masse, derivanti da titoli diversi, non trova fondamento giuridico.

« Si aggiunge che, proprio a causa dell'impossibilità di applicare le norme relative alle divisioni delle singole masse anche alle divisioni plurime, l'amministrazione finanziaria, ben compresa della necessità di rendere meno gravoso lo scioglimento di più comunioni ereditarie, entro il nucleo familiare, sta studiando l'opportunità di predisporre un apposito disegno di legge che consenta, nei limiti predetti, la formazione di un'unica massa dividenda, con le relative conseguenze tributarie ».

Il Ministro: TREMELLONI.

RUBINO. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere se non ritenga di sollecitare la commissione censuaria centrale di aderire alla richiesta fatta il 3 febbraio 1953 dall'amministrazione comunale di Cava dei Tirreni (Salerno) (a mezzo dell'ispettorato forestale di Salerno), per l'inclusione di quel comune nell'elenco dei territori montani che debbono beneficiare della legge 25 luglio 1952, n. 991. La richiesta si basa sul fatto che il comune di Cava dei Tirreni fu dichiarato danneggiato per eventi bellici con decreto ministeriale del 4 settembre 1948 (*Gazzetta ufficiale* dell'11 ottobre 1948, n. 257) ». (3296).

RISPOSTA. — « La commissione censuaria centrale non ha accolto la domanda del comune di Cava dei Tirreni, tendente ad ottenere l'inclusione nell'elenco dei territori montani, perché il reddito medio per ettaro censito determinato a norma dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, risulta di lire 5284,80, maggiore cioè del 120 per cento del limite di lire 2400 stabilito dal predetto articolo.

« Giova per altro precisare che i requisiti preferenziali, contemplati dall'ultimo comma di detto articolo riguardano soltanto i comuni riconosciuti, per il loro intero territorio, danneggiati per eventi bellici, ai sensi del decreto legislativo presidenziale 22 giugno 1946, n. 33, mentre il comune di Cava dei Tirreni non ha ottenuto tale riconoscimento.

« Il numero 237 della *Gazzetta ufficiale* dell'11 ottobre 1948, citato dall'onorevole interrogante, riporta invece il decreto ministeriale 4 settembre 1948 relativo all'elenco dei comuni ai quali sono applicabili le norme previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, che reca disposizioni per l'alloggio dei rimasti senza tetto in seguito ad eventi bellici e per l'attuazione dei piani di ricostruzione ».

Il Ministro: TREMELLONI.

RUBINO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — « Per conoscere quando potrà essere soddisfatta la richiesta più volte avanzata dall'amministrazione comunale di Cava dei Tirreni — città di soggiorno e turismo, importante centro industriale e commerciale, con popolazione di circa 40.000 abitanti — di rendere automatico l'impianto telefonico di quella città, in modo da soddisfare le numerose richieste di abbonamenti giacenti presso la S.E.T. e rendere efficiente il servizio attualmente assai insufficiente anche per le semplici comunicazioni con il capoluogo di provincia ». (3297).

RISPOSTA. — « Sciogliendo la riserva contenuta nella lettera numero 12151/141/f.d.7 del 5 marzo 1954, responsiva alla interrogazione dell'onorevole interrogante (n. 3297) riguardante il servizio telefonico a Cava dei Tirreni, si informa che la concessionaria società esercizi telefonici (S.E.T.) prenderà in esame il progetto per la trasformazione in automatica della rete urbana di tale città entro il 1955, epoca in cui sarà condotta a termine la prima fase del programma di ampliamento e potenziamento degli impianti sociali già in corso di esecuzione.

« Delle 70 domande di nuova utenza, che risultavano giacenti al 31 dicembre 1953, ne sono state già accolte ben 55; per le altre 15, la società sta predisponendo gli opportuni ampliamenti della rete di distribuzione di Cava dei Tirreni allo scopo di dar loro sollecita evasione.

« Si assicura, comunque, che il Ministero non mancherà di intervenire ulteriormente presso la società concessionaria, affinché il termine previsto per l'automatizzazione della suddetta rete urbana venga possibilmente ridotto ».

Il Ministro: CASSIANI.

SACCHETTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere in difesa della dignità della scuola e dei valori nazionali della Resistenza, in seguito alle dichiarazioni fatte dall'insegnante di religione don Italo Paderni martedì 19 gennaio 1954, alla scolaresca del IV geometri dell'istituto Angelo Secchi di Reggio Emilia, circa il passato degli eroici caduti fratelli Cervi, decorati di medaglia d'argento al valor militare. Il professore don Paderni Italo ha dichiarato, come testimoniano gli alunni, che i 7 fratelli Cervi erano dei borsaneristi e come tali sono stati

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MARZO 1954

condannati e fucilati e che le medaglie al valor militare conferite ai partigiani valgono quanto uno sputo ». (3259).

RISPOSTA. — « Il Ministero ha fatto svolgere un'accurata indagine sul fatto denunziato dall'onorevole interrogante. È così risultato che l'insegnante di religione dell'istituto tecnico A. Secchi di Reggio Emilia, professore Paderni don Italo, conversando con alcuni alunni (non in classe, ma nel corridoio, durante l'intervallo e quindi in forma privata) senza aver alcuna intenzione di denigrare il movimento di resistenza, né di offendere la memoria dei fratelli Cervi, ha solo riportato incidentalmente alcune voci, senza per altro associarvisi, intorno al passato di alcuni protagonisti del movimento di Resistenza.

« Il Ministero, comunque, non ha creduto di dover adottare alcun provvedimento a carico dell'insegnante per le seguenti ragioni:

1° perché è risultato che la frase era stata male interpretata e male riportata;

2° perché l'insegnante ha poi chiarito la cosa dinanzi a tutta la classe, facendo presente che le sue parole non riflettevano il suo punto di vista personale e che di fronte al sacrificio della vita bisogna sempre inchinarsi riverenti.

« La dichiarazione è stata fatta da don Paderni durante l'ora di lezione di « costruzione »;

3° perché l'accusa non appare attendibile in quanto don Paderni militò egli stesso nelle file partigiane e partecipò anche a fatti d'arme ».

Il Ministro MARTINO.

SAMMARTINO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — « Per sapere se non ritenga giusto ed opportuno predisporre un provvedimento legislativo che sancisca il ripristino delle statue di bronzo e delle recinzioni in ferro dei monumenti ai caduti, requisite per esigenze belliche ovvero distrutte od asportate per fatti di guerra, consentendo così che siano finalmente restituiti a dignitoso decoro quei segni, ancora oggi mutilati, che la pietà dei vivi aveva eretti a riconoscenza e ricordo dei caduti in tante piazze di Italia ». (1620).

RISPOSTA. — « Al riguardo è noto che lo Stato provvede, per un notevole onere ed a cura del commissariato generale per le onoranze ai caduti, alla costruzione, manutenzione e custodia di tutti i sepolcreti di guerra

(cimiteri, ossari, sacrari), esistenti nel territorio nazionale nonché di quelli esistenti all'estero, contenenti salme di caduti italiani.

« Data l'entità finanziaria che la spesa assumerebbe non è possibile provvedere in tutto il territorio al ripristino delle statue di bronzo e delle recinzioni in ferro dei monumenti ai caduti requisite o danneggiate dalla guerra. D'altra parte quasi tutte le amministrazioni comunali, a quanto consta, hanno proceduto ad opportuni adattamenti che hanno soddisfatto la civica esigenza di mantenere ai segni di riconoscenza ai caduti, il doveroso e dignitoso decoro ».

Il Sottosegretario di Stato: SCALFARO.

SAMMARTINO. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere lo stato della pratica relativa alla pensione dovuta al signor Mariani Luca fu Giuseppe, da Cantalupo nel Sannio (Campobasso), per la morte in guerra del figlio sergente Ignazio ». (3617).

RISPOSTA. — « La pratica di pensione n. 109563 del signor Mariani Luca fu Giuseppe, padre del defunto militare Ignazio, è stata definita con decreto concessivo numero 1817414 del 27 febbraio 1954.

« Sono state sollecitate le relative operazioni di pagamento ».

Il Sottosegretario di Stato: VALMARANA.

SAMMARTINO. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per sapere quando possa essere liquidata la pensione all'ex militare Di Perna Camillo, da Isernia (Campobasso), al quale la commissione medico-legale di Caserta, fin dal 15 ottobre 1952, riconobbe l'invalidità a causa della guerra ». (3618).

RISPOSTA. — « Si comunica, dopo aver eseguito accurate ricerche presso lo schedario generale di questa amministrazione, che non risulta alcun precedente nei riguardi dell'ex militare Di Perna Camillo da Isernia.

« Sarà opportuno che l'interessato faccia pervenire, compilato in ogni sua parte, l'unito modulo ».

Il Sottosegretario di Stato: VALMARANA.

SAMMARTINO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere come debba interpretarsi il fatto che, mentre alcuni corsi di qualificazione sono stati recentemente concessi alla provincia di Campobasso — ben pochi, per altro, rispetto a quelli invocati per una regione che, oltre tutto, è

stata colpita da una autentica calamità dal 28 dicembre 1953 ad oggi, causa le nevicate eccezionali — nessuno dei corsi proposti dalla C.I.S.L. è stato concesso, che pure riguardano centri particolarmente colpiti dalla calamità stessa, come Frosolone, Pescopennataro, Sessano, Duronia e Riccia; e se, pertanto, non intenda disporre, con l'urgenza del caso, la istituzione dei corsi medesimi, proposti dalla predetta organizzazione sindacale che, forte di diecimila organizzati, si è vista inspiegabilmente esclusa dal piano approvato ». (3823).

RISPOSTA. — « Si chiarisce, al riguardo, che, tenuto conto del particolare stato di disagio dei disoccupati della provincia di Campobasso per effetto delle eccezionali nevicate, questo Ministero ha preso in considerazione, fra le proposte pervenute in via straordinaria, quelle relative a corsi il cui svolgimento era previsto nei comuni, dove più elevato risultava il rapporto fra la popolazione attiva e il numero di lavoratori disoccupati.

« Non è stato possibile, perciò, autorizzare i corsi proposti dalla C.I.S.L., in quanto nei comuni dove i corsi stessi avrebbero dovuto avere svolgimento il rapporto fra popolazione attiva e lavoratori disoccupati era inferiore a quello delle località prescelte.

« Durante il corrente esercizio finanziario sono stati autorizzati complessivamente, nella suddetta provincia, n. 22 corsi ripartiti fra i seguenti comuni: Campobasso, Termoli, Boiano, Agnone, Fornelli, Baranello Guglionesi, Riccia, San Pietro Avellana, Capracotta, Sant'Angelo del Pesco, Montenero, Bagnoli del Trigno, Trivento, Roccasicura, Castellino sul Biferno, Petrella Tifernina, Cercemaggiore ».

Il Ministro VIGORELLI.

SCARASCIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere quali provvedimenti si intendano adottare al fine di rendere più efficiente il funzionamento della sede di Brindisi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale » (3583).

RISPOSTA. — « Infatti si deve rilevare che:

a) con grave nocumento, dal novembre 1952, non è stato nominato un direttore titolare;

b) le pratiche di pensione vengono liquidate dopo un numero considerevole di mesi dalla presentazione della domanda, mentre ne sono sospese circa 4 mila con un gettito di nuove domande pari a circa 800 o 900 al mese;

c) le pratiche di vigilanza sospese ammontano a circa 2 mila;

d) il personale è deficitario per numero e, mentre non si provvede ad alcuna assunzione di elementi locali, sia pure sotto la forma dell'avventiziato, sono presenti in missione ben 13 funzionari, dei quali alcuni non effettivi che gravano sulle spese dell'ente per circa 3 mila lire al giorno cadauno di sola indennità speciale;

e) la sede è insufficiente ed è impossibile far fronte alle normali esigenze di ufficio con tre sedi distaccate.

« Si ha il pregio, al riguardo, di partecipare all'onorevole interrogante quanto segue.

« La situazione determinatasi in passato presso la sede di Brindisi dell'I.N.P.S. può considerarsi, nel suo complesso, ormai quasi completamente normalizzata come potrà evincersi dalle seguenti notizie:

1°) direzione della sede. dopo essere stata temporaneamente affidata a due funzionari dell'ispettorato centrale dell'istituto, recentemente è stata assunta dal nuovo titolare, il dottore Giacosa, che ha già preso servizio a Brindisi;

2°) situazione dei locali: per immediare, in via temporanea, alla nota insufficienza di locali ad uso degli uffici della sede, oltre che per assicurare una migliore sistemazione dei servizi al pubblico, sono stati presi in affitto, nel 1953, altri 20 locali. Ciò senza pregiudizio per la decisione da tempo presa, di costruire, in Brindisi, un idoneo stabile che consenta una definitiva, moderna e razionale sistemazione di quella sede. Al riguardo sono in corso, da tempo, trattative con la locale amministrazione comunale per la cessione di un'area all'istituto; tale cessione è, però, collegata alla concessione di un mutuo, la cui pratica trovasi presentemente all'esame della prefettura;

3°) situazione del personale: alla originaria deficienza di personale, l'istituto ha posto rimedio mediante l'invio in missione a Brindisi, da altre sedi, di personale capace e preparato e, pertanto, in grado di recare un immediato ed efficace aiuto per smaltire il lavoro arretrato e per riorganizzare i diversi servizi; ciò non sarebbe stato possibile con personale nuovo ed inesperto assunto localmente. Per l'espletamento dei lavori d'ordine e per fronteggiare le esigenze di carattere continuativo derivanti dall'aumentato lavoro, sono stati poi assegnati alla sede, in via permanente, fra il 1952 e il 1953, altri 11 impiegati d'ordine, tre capi reparto e tre subal-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MARZO 1954

terni, cosicché l'organico del personale può ormai considerarsi sufficiente ai bisogni di questi uffici;

4°) pratiche di pensione: l'anormale situazione del settore delle pensioni è derivata dalla maggiore affluenza di domande presentate in buona parte da lavoratori agricoli, per i quali era necessario effettuare una laboriosa consultazione degli elenchi nominativi, compilati dall'ufficio dei contributi unificati in agricoltura, al fine di stabilire per ciascun nominativo il numero e l'ammontare dei contributi utili per il diritto a pensione.

« La giacenza di domande (oltre 7 mila) verificatasi al 31 dicembre 1952 è stata notevolmente ridotta nei mesi successivi; esse risultano, infatti, ridotte, alla fine di febbraio 1954, a 2.776, delle quali 700 circa presentate in detto mese.

« L'arretrato è perciò rappresentato da sole 1.124 domande — ai cui presentatori è stata fatta apposita comunicazione — in sospeso per dubbia iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli o per accertamenti di diversa natura presso l'ufficio contributi unificati. Le altre domande si trovano in normale fase istruttoria.

« La sede di Brindisi è oggi in condizione di definire le pratiche « normali » di pensione per vecchiaia nel corso di 3 o 4 settimane, e quelle di pensione per invalidità in 50 o 60 giorni, grazie anche ai provvedimenti eccezionali attuati, che hanno consentito l'ultimazione dell'accreditamento generale dei contributi agricoli (circa 382.000 operazioni);

5°) reparto vigilanza: occorre tenere presente che la contrazione del ritmo del lavoro, per cui è venuto a costituirsi un certo arretrato anche nel reparto vigilanza, è da porre in relazione alla urgente necessità manifestatasi, lo scorso anno, di dare applicazione, con effetto retroattivo, e quindi con determinazione di conguaglio, ai due provvedimenti legislativi concernenti l'aumento degli assegni familiari ai lavoratori agricoli (gli interessati erano oltre 24 mila) ciò che ha costretto a distrarre personale da altri settori di attività, tra i quali il reparto vigilanza. Comunque, ormai normalizzato anche da tale adempimento, il reparto in parola può considerarsi in grado di smaltire al più presto, con i mezzi di cui dispone, l'arretrato denunciato.

« Si assicura che la situazione della sede di Brindisi continuerà, ad ogni modo, ad essere oggetto di particolare attenzione da parte degli organi centrali dell'istituto ».

Il Ministro: VIGORELLI.

SCIORILLI BORRELLI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — « Per sapere se non ritenga opportuno assicurare una stabile sistemazione ed un decoroso stato giuridico agli operai guardafili, i quali hanno dato numerose prove di abnegazione, anche in occasione delle recenti abbondanti nevicate che hanno interrotto numerose linee di comunicazione ». (3651).

RISPOSTA. — « Al riguardo, si informa che presso questo Ministero sono da vario tempo in corso di predisposizione i provvedimenti necessari per la nomina a salariato temporaneo, ai sensi della legge 26 febbraio 1952, n. 67, degli operai giornalieri addetti alla costruzione e manutenzione delle linee telegrafiche e telefoniche, cui, nei limiti di quantitativi corrispondenti ai bisogni del servizio, sia stato riconosciuto il titolo al passaggio nel suddetto personale salariato.

« A tal fine, apposita commissione ha proceduto alla compilazione di una graduatoria di merito, per l'assunzione di un primo scaglione di circa 1.300 unità, da immettere nel contingente dei salariati temporanei, in base al fabbisogno determinato d'intesa con il Ministero del tesoro, in applicazione della sopracitata legge 26 febbraio 1952, n. 67.

« Per le dette unità si sta ora procedendo alla compilazione dei decreti di nomina insieme alla predisposizione dei contratti di lavoro.

« Si soggiunge che, mano a mano che le esigenze dell'amministrazione lo consentiranno e sempre nei limiti del predetto fabbisogno, si potrà addivenire alla progressiva sistemazione a salariato temporaneo di altri scaglioni di operai giornalieri, in servizio continuativo alle dipendenze dei circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche, e che, comunque, la posizione di tali operai continuerà a formare oggetto di attenzione e di studio da parte dell'amministrazione per l'adozione di quegli ulteriori provvedimenti che, contemperandosi con le esigenze dei servizi, valgano a migliorarne le condizioni ».

Il Ministro: CASSIANI.

SCIORILLI BORRELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere i criteri ordinatori della « mostra del libro italiano » nella valle del Nilo.

« Per sapere, altresì, se risponde a verità che furono esposti volumi quali: « Canti armati preceduti da un esordio sulla poesia eroica in Italia », « L'arte e il duce » « Gino

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MARZO 1954

Bartali in bianco e nero », ecc.; per conoscere, infine, in caso ciò risponda a verità, se non si ritiene che, esponendo libri simili, si sia nociuto al buon nome del nostro paese e della nostra cultura, provocando il giusto risentimento dell'opinione pubblica e di autorevoli organi di stampa quali *Il Mondo*, *Patria*, ecc ». (3923).

RISPOSTA. — « Al riguardo si comunica quanto appresso:

« In risposta alla precedente interrogazione presentata dall'onorevole interrogante in data 27 novembre 1953, con la quale tra l'altro si chiedeva di conoscere il « criterio al quale è stata ispirata la scelta dei libri » inviati alla fiera del libro tenuta in Egitto nel 1950, si ebbe a precisare che l'organizzazione della manifestazione fu affidata alla unione italiana editori i cui soci rappresentano la totalità dell'editoria italiana. Si chiarì anche che la scelta del materiale fu concordata dalla unione stessa con le varie ditte espositrici. Dall'esame del catalogo è risultato che effettivamente tra i libri esposti vi sono anche quelli di:

Francesco Sapori — *Canti armati* (preceduti da un esordio nella poesia eroica — raccolta di canti di scrittori viventi) edito ad Urbino nel 1950, che fa parte di tutta una Sezione di 120 opere relative alle forze armate,

Piero Molino — *Gino Bartali in bianco e nero*, edito nella collezione quaderni sportivi della editrice Olympia di Firenze nel 1946, che è compreso nei 30 volumi riguardanti la letteratura sportiva.

« Il terzo volume citato dall'onorevole interrogante, a meno che non sia catalogato sotto altro titolo, non risulta tra il gruppo di opere relative ad argomenti d'arte né tra quelli comunque attinenti a questioni analoghe ».

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
MANZINI.

SENSI. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere se non ravvisi opportuno intervenire affinché il treno rapido « freccia del sud » abbia una fermata a Sapri (Salerno), eventualmente abbreviando la durata di altre fermate.

« Ciò al fine di consentire che la vasta ed intensamente popolata regione compresa tra Vallo della Lucania e Belvedere Marittimo (per una lunghezza di oltre 200 chilometri) possa usufruire del rapido anzidetto, acce-

dendo i viaggiatori alla stazione di Sapri a mezzo dei treni locali ». (3780).

RISPOSTA. — « La « freccia del sud » è stata istituita per assicurare soprattutto le relazioni fra i grandi centri ed ha incontrato grande favore nel pubblico per la sua celerità ottenuta essenzialmente assegnandole, nel suo lungo percorso, un numero ridottissimo di fermate.

« Ove venisse accolta la richiesta di una fermata a Sapri, non si potrebbe negare la adozione di analogo provvedimento a favore di altre località, ugualmente importanti, che da tempo ne hanno avanzato domanda; ciò comporterebbe però allungamenti di percorrenza che verrebbero a togliere a questa comunicazione fra l'Italia settentrionale e gli estremi lembi della Sicilia la peculiare caratteristica della celerità.

« Le suddette considerazioni sconsigliano l'accoglimento della richiesta avanzata dall'onorevole interrogante ».

Il Ministro: MATTARELLA.

SENSI. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — « Per conoscere a quale punto si trovino gli studi, affidati alla nota commissione di tecnici, per la completa sistemazione idraulico-forestale della Calabria e per la difesa del suolo di detta regione; e per conoscere altresì — con riferimento anche agli ulteriori e recentissimi franamenti e danni verificatisi di nuovo in molti paesi della Calabria — se non creda intervenire perché studi e relazioni siano alfine tradotti in concreti provvedimenti legislativi ». (3977).

RISPOSTA. — « Si porta a conoscenza dell'onorevole interrogante che l'apposita commissione nominata per accertare le cause del dissesto dei bacini montani e dei corsi d'acqua in Calabria sta svolgendo studi complessi tendenti a stabilire in via definitiva un indirizzo non solo nei riguardi tecnici, ma anche economici e sociali.

« La commissione ha già presentato due rapporti sui lavori finora svolti e appena avrà ultimato il suo compito presenterà una relazione conclusiva con proposte concrete in ordine alla possibilità di sistemazione dei bacini montani calabresi ».

Il Presidente del comitato dei ministri.
CAMPILLI.

SORGI. — *Al Ministro della difesa.* — « Per sapere se intende sollecitare i propri uffici addetti alla compilazione dei ruoli spe-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MARZO 1954

ciali transitori per il personale civile in applicazione della legge del 7 aprile 1948, n. 262. L'immissione in tali ruoli avviene con lentezza davvero inspiegabile, tanto che in alcuni distretti militari (come ad esempio in quello di Teramo) ancora non si verifica neppure una nomina ». (3309).

RISPOSTA. — « Il complesso lavoro di attuazione delle leggi sui ruoli speciali transitori presso questo Ministero può considerarsi a buon punto.

« Infatti, prescindendo da un certo numero di casi che, in attesa dell'esito di iniziative per integrare le predette leggi non possono per ora essere risolti, la marina e l'aeronautica hanno pressoché ultimato l'inquadramento degli elementi da esse dipendenti e l'esercito, su un totale di più di 12 mila domande, deve definirne meno di 3 mila.

« Per quanto concerne in particolare gli impiegati non di ruolo in servizio presso il distretto militare di Teramo si informa che le relative istanze di collocamento nei ruoli speciali transitori sono in corso di istruttoria e saranno quanto prima definite, eccezion fatta per quelle degli avventizi di IV categoria la cui posizione forma oggetto di una delle iniziative di cui è sopra cenno ».

Il Sottosegretario di Stato: Bosco.

SORGI. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per sapere se non ritiene opportuno promuovere un provvedimento analogo a quello già preso con la legge 12 maggio 1949, n. 206, che accordava agli uffici del registro la facoltà di concedere un abbuono straordinario non superiore al terzo nelle controversie per la determinazione del valore ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro del 1949 metterebbe gli uffici in condizione di smaltire un rilevante cumulo di pratiche ancora sospese, mentre l'amministrazione finanziaria verrebbe a realizzare subito notevoli incassi, senza dire che un simile atto, riferito ai trasferimenti anteriori al 1° gennaio 1954, si inserirebbe nel piano delle nuove disposizioni preannunziate per alcune riduzioni ed abolizioni in tal campo ». (3946).

RISPOSTA. — « L'eccezionale beneficio dell'abbuono del terzo sui valori presunti dalla Amministrazione finanziaria per le trasmissioni di beni *mortis causa*, concesso, una prima volta, con l'articolo 18 del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 90, e, successivamente, con l'articolo 12 della legge 12 maggio 1949, n. 206, fu giustificato dalla

necessità di attenuare la disparità di trattamento che sarebbe derivato per i trasferimenti posti in essere prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni che prevedevano aliquote più miti e dalla opportunità di portare a rapida conclusione le numerosissime procedure di valutazione a quel tempo pendenti a causa delle particolari condizioni in cui si erano trovati uffici e contribuenti per effetto della guerra combattutasi sul territorio nazionale.

« L'eccezionale provvedimento, la cui efficacia è definitivamente cessata col 31 luglio 1950, e le disposizioni integrative emanate dal Ministero con la circolare del 25 aprile 1950, n. 131556, per facilitare e rendere più agevole il bonario componimento delle controversie in parola, hanno pienamente conseguiti gli scopi voluti tanto vero che in questo settore si è pressoché raggiunta la normalità.

« In tale situazione, non sussistendo più i motivi di perequazione del carico tributario e gli inconvenienti determinatisi durante l'immediato dopoguerra, questo Ministero non ravvisa l'opportunità di predisporre un apposito provvedimento legislativo per ripristinare l'agevolazione in parola ».

Il Ministro: TREMELLONI.

SPADAZZI. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno disporre che il territorio del comune di Lagonegro (Potenza) sia passato alle dipendenze del distretto militare di Potenza, revocando le attuali disposizioni che fanno dipendere il comune stesso e altri tre comuni di Lucania del distretto militare di Cosenza.

« Si tenga presente, in proposito, che da Lagonegro a Cosenza intercorrono ben 300 chilometri, da percorrere sulla disagiatissima linea Lagonegro, Potenza, Metaponto, Sibari, mentre il comune è ottimamente collegato con il suo naturale capoluogo di Potenza ». (3244).

RISPOSTA. — « Nella nuova ripartizione delle circoscrizioni territoriali di tutti i distretti militari, allo studio dello scorso anno, è stato già previsto anche il passaggio del comune di Lagonegro dalla giurisdizione del distretto militare di Cosenza a quella del distretto militare di Potenza ».

Il Sottosegretario di Stato: Bosco.

SPADAZZI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno disporre la istituzione di

un cantiere di consolidamento nel comune di Lagonegro (Potenza).

« Si tenga presente — in proposito — che la zona suddetta, circondata da monti e attraversata da fiumi (quali il Noce e il Serra), risulterebbe consolidata per una estensione di decine di ettari di terreno, con conseguente benessere per l'intero territorio di Lagonegro ». (3245).

RISPOSTA. — « Il territorio del comune di Lagonegro è compreso nel perimetro del bacino montano del fiume Noce, la cui sistemazione è stata prevista nel piano integrativo approvato nel mese di dicembre dello scorso anno dal comitato dei ministri per il Mezzogiorno in applicazione della legge 10 agosto 1950, n. 646.

« La progettazione esecutiva di detta sistemazione è in corso di elaborazione e sarà inclusa nel quinto programma di attività della Cassa per il Mezzogiorno; pertanto, la sistemazione stessa sarà iniziata non appena verrà approvata la relativa perizia.

« Si fa, comunque, presente che nel territorio del citato comune sono stati già finanziati ed eseguiti tre cantieri di rimboschimento e tre di lavoro per la costruzione di strade forestali ».

Il Ministro: MEDICI.

SPADAZZI. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere se abbia notizia dell'improvviso e inatteso trasferimento della caserma dei carabinieri dal comune di Balvano (Potenza), in dimenticanza della necessità di un servizio di ordine pubblico, in un comune di rilevante importanza.

« Per conoscere inoltre se non ritenga impartire le opportune disposizioni per l'esecuzione dei lavori di restauro all'edificio danneggiato, ferma restando la istituzione — nelle more dei lavori — di un posto fisso per l'arma dei carabinieri, al fine di tacitare le giuste rimostranze degli abitanti della zona ». (3530).

RISPOSTA. — « Si risponde per conto del Ministero della difesa.

« La situazione dei carabinieri di Balvano è stata temporaneamente chiusa il 2 febbraio 1954 a seguito della constatata inabitabilità ed insalubrità dello stabile adibito a caserma, da parte dell'ufficio tecnico erariale di Potenza il quale ha, per altro, precisato che lo stabile stesso, anche se restaurato, non potrà essere ulteriormente occupato per la esistenza nella zona ove è situato di una fra-

na che ne compromette permanentemente la stabilità.

« Pertanto, i competenti comandi territoriali dell'arma, d'intesa con la prefettura interessata, hanno iniziato pratiche per assumere in fitto uno stabile attualmente in costruzione da adibire a caserma, data l'assoluta indisponibilità nella zona di altri locali idonei.

« In attesa del ripristino della stazione di Balvano, il comando generale dell'arma sta esaminando la possibilità di istituirvi un posto fisso di pernottamento.

« La sorveglianza, comunque, in quel territorio è stata per ora affidata alle stazioni limitrofe di Picerno e Vietri ».

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: RUSSO.

SPADOLA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — « Per conoscere se e quali provvedimenti intende adottare perché l'appalto dei lavori del palazzo delle poste di Vittoria (Ragusa) venga sollecitamente conferito e la costruzione immediatamente iniziata ». (3382).

RISPOSTA. — « Al riguardo, si informa che l'appalto dei lavori per la costruzione del nuovo edificio delle poste e telegrafi a Vittoria, è stato già aggiudicato a seguito di licitazione privata, esperita il 26 gennaio decorso presso la direzione provinciale di Ragusa.

« Si soggiunge che appena sarà approvato il relativo contratto, si procederà alla consegna dei lavori ».

Il Ministro: CASSIANI.

SPALLONE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per sapere se l'ispettorato agrario di Pescara si è attenuto ad una disposizione ministeriale nel minimizzare, così come in realtà ha fatto, la stima dei danni causati dall'alluvione del 7 novembre 1953 nei comuni di Scafa, San Valentino, Caramanico, Abbateggio, Roccamorice, Letto-manoppello, Manoppello, Salle, Rosciano, Alanno, Città Sant'Angelo in provincia di Pescara; se tenuto conto che, malgrado siano stati minimizzati, i danni sono molto seri, quali provvedimenti intende adottare al fine di risarcire i danni subiti soprattutto in relazione alle sementi, concimi e altre opere necessarie per rimettere a coltura i terreni particolarmente colpiti; se ha predisposto un piano organico di opere dirette a prevenire il periodico ripetersi di tali calamità dovute,

nell'attuale situazione, allo stato di abbandono e di incuria in cui sono state lasciate le opere artificiali e naturali della zona, dimodoché è sufficiente una giornata di pioggia insistente per produrre gravi danni; se infine non ritiene di dover procedere con urgenza al riconoscimento del comprensorio di bonifica montana per i territori di Caramico, Sant'Eufemia e Salle, proposto dall'ispettorato forestale di Pescara ». (2734).

RISPOSTA. — « Nessuna disposizione questo Ministero ha impartito perché da parte dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Pescara fossero minimizzati i danni arrecati dall'alluvione del 7 novembre 1953 alle aziende agricole di alcuni comuni di quella provincia.

« Né risulta che detto ispettorato abbia, in effetti, minimizzato tali danni, sulla cui entità la prefettura di Pescara ha dettagliatamente riferito a questo Ministero, a seguito di relazione presentata dall'ispettorato stesso.

« Si fa, ad ogni buon fine, presente che, in mancanza di apposite disposizioni legislative e, quindi, di fondi di bilancio, il Ministero dell'agricoltura non ha possibilità di concedere agli agricoltori che sono stati danneggiati dalla predetta calamità contributi o sussidi per il risarcimento dei danni arrecati alle loro colture nonché per l'acquisto di sementi e di concimi.

« Circa, poi, l'esecuzione delle opere segnalate dall'onorevole interrogante, si comunica che questo Ministero ha da tempo finanziato, per un importo di circa 25 milioni di lire, lavori di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani del torrente Nora e del fiume Lavino. Per dette sistemazioni, inoltre, sono attualmente in corso altri più notevoli lavori da parte della Cassa per il Mezzogiorno.

« Per quanto, infine, riguarda i comuni di Caramanico, Sant'Eufemia e Salle, si informa che presso l'ispettorato ripartimentale delle foreste di Pescara è tuttora in corso di studio la proposta di costituzione di un comprensorio di bonifica montana, nel quale saranno inclusi i territori dei suddetti comuni, già dichiarati « montani » ai sensi della legge 25 luglio 1952 n. 991.

« Si segnala, ad ogni modo, che i comuni in parola ricadono già nel perimetro del bacino montano del fiume Orte, nel quale sono in corso di esecuzione lavori di sistemazione finanziati dalla Cassa per il Mezzogiorno ».

Il Ministro: MEDICI.

SPAMPANATO E ANGIOY. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno estendere ai volontari contemplati dall'articolo 4, lettera C, del decreto-legge 21 aprile 1948, n. 1054, i benefici stabiliti a favore dei combattenti dal decreto-legge 4 marzo 1948, n. 137, e successive modifiche.

« Tale estensione non farebbe che confermare nei confronti dei volontari il criterio già riconosciuto nell'articolo 11 della legge 23 febbraio 1952, n. 93, e nell'articolo 2 della legge 24 aprile 1950, n. 390, relativo alla concessione dei benefici previsti per i combattenti ed al computo delle campagne anche ai combattenti della repubblica sociale italiana ». (1261).

RISPOSTA. — « È da ritenere che gli onorevoli interroganti abbiano inteso prospettare l'opportunità di limitare i casi di esclusione della concessione della medaglia di benemerenza per volontari della seconda guerra mondiale, contemplati dall'articolo 4 del decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 1054, in analogia a quanto già praticato in materia di benefici di guerra ai combattenti (ultimo comma dell'articolo 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, quale risulta modificato dall'articolo 1 della legge 23 febbraio 1952, n. 93) nonché per il computo delle campagne di guerra (ultimo comma dell'articolo 4 della legge 24 aprile 1950, n. 390).

« Al riguardo si informa che la questione ha già formato oggetto di attenta considerazione da parte di questo Ministero che sta tuttora esaminando la possibilità di apportare modifiche alla vigente legislazione in materia ».

Il Sottosegretario di Stato: SULLO.

SPAMPANATO. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e della difesa.* — « Per conoscere se risulti o meno promossa azione penale contro il generale di marina Alberto Pace, già ufficiale italiano di collegamento nel campo inglese di prigionieri di guerra di Burguret (Kenia) e contro altri ufficiali e sottufficiali che furono fatti segno, unitamente a lui, a gravi e circostanziate accuse anche attraverso la stampa, per aver incoraggiato, consentito, se non addirittura diretto nel sunnominato campo, crudeli e inqualificabili rappresaglie ai danni di prigionieri italiani non cooperatori, fino a provocare la morte di alcuni di loro, tra cui il prigioniero Calvo.

« L'interrogante chiede di conoscere, nel presumibile caso che il procedimento sia

stato iniziato, quali sviluppi esso abbia finora avuto.

« L'interrogante chiede anche di conoscere se, in attesa dell'esito del giudizio, non si ritenga opportuno, come rituale, di sospendere dall'incarico il Pace Alberto, generale di marina, attualmente comandante del porto di Napoli ». (3086).

RISPOSTA. — « Si risponde anche a nome del ministro per la grazia e giustizia.

« La procura militare di Napoli, in seguito a denunce, alla stessa pervenute, per violenze commesse da prigionieri di guerra italiani in danno di altri prigionieri nel campo Burguret (Kenia), sta svolgendo indagini preliminari, laboriose e complesse.

« Allo stato, pertanto, e fino a quando non si sarà chiusa l'istruttoria, nessun elemento è possibile fornire in merito.

« Del pari nessun provvedimento si ritiene di adottare nei confronti del generale Alberto Pace presidente del consorzio del porto di Napoli, come asserito dall'onorevole interrogante ».

Il Sottosegretario di Stato per la difesa.
SULLO.

TURCHI. — *Ai Ministri dell'interno e delle finanze.* — « Premesso che la giunta municipale di Foligno (Terni), ai fini dell'imposta di famiglia 1952, ebbe ad accertare, nei confronti di taluni contribuenti parzialmente evasori, nei modi e termini di legge, un maggior reddito rispetto a quello accertato nel 1951; che su ricorso dei predetti contribuenti si sono pronunciate e la commissione comunale di prima istanza, che confermò l'accertamento della giunta municipale, e la giunta provinciale amministrativa non è tuttavia divenuta definitiva in quanto impugnata, nei termini, dal comune, avanti alla commissione centrale delle imposte dirette, sezione tributi locali; che stante la situazione creatasi il comune ha iscritto a ruolo i due terzi dei redditi accertati dalla commissione di prima istanza e ciò a norma del combinato disposto dell'articolo 286 testo unico sulla finanza locale 1931 e successive modifiche e dal terzo comma dell'articolo 284-bis stesso testo — per conoscere se ritengano legittimo e comunque opportuno l'intervento, nella sopra esposta vertenza, a favore dei contribuenti evasori, del prefetto di Perugia che, surrettiziamente richiamandosi all'articolo 288 testo unico sulla finanza locale, ha disposto la sospensione della riscossione delle partite in conte-

stazione, con grave pregiudizio del bilancio comunale di Foligno ». (3223).

RISPOSTA. — « Si risponde anche per conto del Ministero delle finanze.

« In sede di applicazione dell'imposta di famiglia per l'anno 1952, il comune di Foligno dispose la revisione dei redditi imponibili, risultanti dai ruoli dell'anno precedente, per effetto della quale l'ammontare complessivo dell'imposta accertata risultò elevato a lire 82.244.540, rispetto a quello accertato per il 1951 in lire 35.475.360, pure essendo stato ridotto il numero dei contribuenti da 2.306 a 2.003.

« Le relative partite d'imposta furono quindi iscritte nel ruolo principale sulla base dell'imponibile notificato, se definite, e per le partite contestate, in base al reddito dichiarato dai contribuenti nel reclamo alla commissione di prima istanza.

« Successivamente, intervenute le decisioni della commissione comunale, il comune di Foligno dispose l'iscrizione nel ruolo suppletivo delle partite d'imposta contestate nella misura di due terzi dell'imponibile determinato da detto organo contenzioso, giusta il disposto del secondo comma dell'articolo 51 della legge 2 luglio 1952, n. 703, modificativo dell'articolo 286 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, previa detrazione delle somme già poste in riscossione con i ruoli principali.

« Per altro, la giunta provinciale amministrativa, sezione speciale dei tributi locali, adita in grado di appello, annullava, in vari casi, gli accertamenti concretati dal comune; in conseguenza di ciò i contribuenti interessati, producevano ricorso al prefetto, a mente dell'articolo 288 del citato testo unico per la finanza locale, allo scopo di ottenere la sospensione della riscossione della imposta iscritta a loro carico nel cennato ruolo suppletivo.

« Con motivati provvedimenti, il prefetto, sentito il comune di Foligno — il quale opponeva che in pendenza del gravame da esso proposto alla commissione centrale imposte avverso la decisione della giunta provinciale amministrativa la riscossione delle partite contestate non poteva essere sospesa, stante il disposto dell'articolo 284-bis, ultimo comma; del testo unico della finanza locale — ordinava la sospensione della riscossione delle partite iscritte nel ruolo suppletivo 1952, con effetto della rata successiva, in attesa della decisione della commissione centrale delle imposte sul ricorso del comune.

« Comunque, considerato che i decreti adottati nella specie dal prefetto di Perugia ai sensi dell'articolo 288 testo unico per la finanza locale sono per espressa dichiarazione di legge definitivi, e come tali sottratti al sindacato gerarchico, e che contro i provvedimenti stessi il comune di Foligno ha prodotto gravame avanti il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, ogni decisione al riguardo è rimessa al competente organo giurisdizionale adito dal comune ».

Il Sottosegretario di Stato per l'interno:
Russo.

VILLANI. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere se è a conoscenza che da parte di esponenti del partito della democrazia cristiana vengono esercitate pressioni intese ad ottenere un rinvio delle elezioni per il rinnovo dell'amministrazione di San Bartolomeo in Galdo (Benevento), già fissate da codesto Ministero per la data del 28 marzo 1954. Si sottoliena che ove fossero vere tali richieste, e il Ministero vi aderisse, ciò costituirebbe un grave danno innanzitutto ai danni della popolazione di quel comune interessata ad avere al più presto una regolare amministrazione che provveda alla soluzione di problemi importanti ed assillanti per il bene dei cittadini e che non ponga fine all'onere finanziario derivante dal pagamento dell'indennità al commissario incaricato. (I cittadini già avevano raccolto 3.000 firme per chiedere la sollecita fissazione dei comizi elettorali). Un

atto simile da parte del Ministero dell'interno sarebbe giustamente giudicato dai cittadini come una dimostrazione che il Governo non agisce nel rispetto delle leggi e nell'interesse dei cittadini bensì per soddisfare esigenze di parte.

« Si dice che a giustificazione della richiesta vi fossero difficoltà stagionali che ostacolerebbero il facile accesso agli elettori delle urne. Nulla è più infondato di questo. San Bartolomeo in Galdo è un comune dove la popolazione proprio nel periodo invernale vive concentrata nel paese, trattandosi di comune rurale, mancando nelle campagne le case coloniche ». (3467).

RISPOSTA. — « A causa della eccezionale inclemenza della stagione invernale, si ritenne opportuno disporre in un primo tempo il rinvio delle elezioni dal 28 marzo al 25 aprile 1954 per la rinnovazione del consiglio comunale di San Bartolomeo in Galdo.

« Poi, con provvedimento di ordine generale per consentire di partecipare alle consultazioni a coloro i quali sono stati iscritti nelle liste elettorali con la revisione annuale in corso e che acquisteranno il diritto all'elettorato attivo con il 30 aprile prossimo, la data di fissazione per la convocazione dei comizi in parola ha subito un altro breve rinvio al 16 maggio prossimo ».

Il Sottosegretario di Stato: Russo.